BOLLETTINO UFFICIALE

n. 14
DEL 2 APRILE 2014

Anno LI n. 14

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_14_1_DPR_1_245_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 10 ottobre 2013, n. 245

Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse SR 252 "di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR n. 252 al km. 22+400 e la SP n. 80 e la SP n. 94 a Gonars".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che gli "Interventi di messa in sicurezza sull'asse SR 252", con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all'art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell'arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l'asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto

al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l'assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;

- con nota prot. n. 0000345 di data 27.02.2012, il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all'assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all'assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;

VISTO il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), "gli interventi di messa in sicurezza dell'asse SR 252" mediante realizzazione di rotatorie al km 2+300, al Km 4+250, al Km 14+750, al Km 18+750 e al Km 22+400 come precisati nella nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 30.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;

RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto n. 172/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;

VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;

RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;

RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "*Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars*" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;

VISTO il Decreto n. 223 dd. 28 febbraio 2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars";

CONSIDERATO che, con il decreto n. 223/13 sopra evidenziato, l'intervento in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., e che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato;

RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.03.2013, acquisita al prot. Comm. Delegato dd. 22.03.2013 prot. E/2707, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 223 dd. 28 febbraio 2013;

VISTO il progetto esecutivo trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento, con nota interna n. 0000116 dd. 26.08.2013, e depositato agli atti;

CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" prevede un importo complessivo di € 1.050.000,00 di cui € 713.908,74 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 687.344,50 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 26.564,24 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 336.091,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 51.000,00 per eliminazione interferenze, € 9.683,62 per imprevisti, € 35.683,38 per espropriazioni, € 18.561,63 per accantonamento per bonari accordi, € 42.638,19 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 250,00 per altre eventuali spese ed € 169.234,44 per I.V.A. ed altre imposte;

VISTO il verbale delle operazioni di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars", allegato alla nota interna n. 0000116 dd. 26.08.2013 del Responsabile Unico del Procedimento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione;
VISTA la nota n. 0000911 dd. 18.09.2013, di richiesta alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di esprimere il proprio parere in ordine al progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" e di provvedere, ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., a tutti gli adempimenti necessari a garantire la copertura finanziaria dell'opera in argomento;
VISTA la nota della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n. 0021650 dd. 26.09.2013 (assunta al prot. 0000933 dd. 26.09.2013) in merito agli aspetti tecnici ed alla dichiarazione di copertura economico-finanziaria dell'intervento;
RILEVATO che il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., provvede all'approvazione del progetto esecutivo con proprio atto che sostituisce ogni diverso provvedimento;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato dd. 04.03.2010 n. 50;
VISTO l'art. 6, co. 2, dell'O.P.C.M. dd. 04.08.2010 n. 3891, modificativo dell'art. 2, co. 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/08;
RITENUTO, vista la nota interna n. 0000116 dd. 26.08.2013 e richiamata la nota della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n. 0021650 dd. 26.09.2013 (assunta al prot. 0000933 dd. 26.09.2013), di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DECRETA

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto esecutivo, di cui alla nota interna n. 0000116 dd. 26.08.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars".
2. È approvato il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova" così definito: importo complessivo di € 1.050.000,00 di cui € 713.908,74 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 687.344,50 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 26.564,24 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 336.091,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 51.000,00 per eliminazione interferenze, € 9.683,62 per imprevisti, € 35.683,38 per espropriazioni, € 18.561,63 per accantonamento per bonari accordi, € 42.638,19 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 250,00 per altre eventuali spese ed € 169.234,44 per I.V.A. ed altre imposte.
3. Il presente decreto sostituisce ogni diverso provvedimento ai sensi dell'art. 3, co. 4 dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.
4. La copertura finanziaria dell'intervento, inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.22+400 e la S.P. n°80 e la S.P.n°94 a Gonars" è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-sexies della L. 10/2011. In armonia all'art. 27, comma 1, L. 24.11.2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-septies della L. 10/2011, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_1_246_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 10 ottobre 2013, n. 246

Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse SR 252 "di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR n. 252 al km.18+750 e la SP n. 85 tra Castions di Strada e Gonars".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;

RILEVATO che gli "Interventi di messa in sicurezza sull'asse SR 252", con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all'art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell'arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l'asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.

RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:

- con nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l'assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000345 di data 27.02.2012, il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all'assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all'assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;

VISTO il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172 e **RILEVATO** che lo stesso ha assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), "gli interventi di messa in sicurezza dell'asse SR 252"

mediante realizzazione di rotatorie al km 2+300, al Km 4+250, al Km 14+750, al Km 18+750 e al Km 22+400 come precisati nella nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 30.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto n. 172/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
VISTO il Decreto n. 222 dd. 28 febbraio 2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars";
CONSIDERATO che, con il decreto n. 222/13 sopra evidenziato, l'intervento in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., e che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.03.2013, acquisita al prot. Comm. Delegato dd. 22.03.2013 prot. E/2707, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 222 dd. 28 febbraio 2013;
VISTO il progetto esecutivo trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento, con nota interna n. 0000115 dd. 26.08.2013, e depositato agli atti;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" prevede un importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 501.806,03 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 482.110,29 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 19.695,74 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 298.193,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 65.000,00 per eliminazione interferenze, € 8.362,08 per imprevisti, € 35.405,41 per espropriazioni, € 13.046,96 per accantonamento per bonari accordi, € 39.456,65 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 250,00 per altre eventuali spese ed € 127.632,87 per I.V.A. ed altre imposte;
VISTO il verbale delle operazioni di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars", allegato alla nota interna n. 0000115 dd. 26.08.2013 del Responsabile Unico del Procedimento;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione;
VISTA la nota n. 0000910 dd. 18.09.2013, di richiesta alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di esprimere il proprio parere in ordine al progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" e di provvedere, ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., a tutti gli adempimenti necessari a garantire la copertura finanziaria dell'opera in argomento;
VISTA la nota della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n. 0021653 dd. 26.09.2013 (assunta al prot. 0000937 dd. 26.09.2013) in merito agli aspetti tecnici ed alla dichiarazione di copertura economico-finanziaria dell'intervento;
RILEVATO che il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., provvede all'approvazione del progetto esecutivo con proprio atto che sostituisce ogni diverso

provvedimento;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato dd. 04.03.2010 n. 50;
VISTO l'art. 6, co. 2, dell'O.P.C.M. dd. 04.08.2010 n. 3891, modificativo dell'art. 2, co. 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/08;
RITENUTO, vista la nota interna n. 0000115 dd. 26.08.2013 e richiamata la nota della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n. 0021653 dd. 26.09.2013 (assunta al prot. 0000937 dd. 26.09.2013), di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n° 85 tra Castions di Strada e Gonars" in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DECRETA

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto esecutivo, di cui alla nota interna n. 0000115 dd. 26.08.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars".
2. È approvato il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova" così definito: importo complessivo di € 800.000,00 di cui € 501.806,03 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 482.110,29 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 19.695,74 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 298.193,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 65.000,00 per eliminazione interferenze, € 8.362,08 per imprevisti, € 35.405,41 per espropriazioni, € 13.046,96 per accantonamento per bonari accordi, € 39.456,65 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 250,00 per altre eventuali spese ed € 127.632,87 per I.V.A. ed altre imposte.
3. Il presente decreto sostituisce ogni diverso provvedimento ai sensi dell'art. 3, co. 4 dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.
4. La copertura finanziaria dell'intervento, inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.18+750 e la S.P. n°85 tra Castions di Strada e Gonars" è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-sexies della L. 10/2011. In armonia all'art. 27, comma 1, L. 24.11.2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-septies della L. 10/2011, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_1_247_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 10 ottobre 2013, n. 247

Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse SR 252 "di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR n. 252 al km.14+750 e la SR n. 353 a Castions di Strada".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse

autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che gli "Interventi di messa in sicurezza sull'asse SR 252", con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all'art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell'arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l'asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l'assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000345 di data 27.02.2012, il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all'assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all'assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;

VISTO il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), "gli interventi di messa in sicurezza dell'asse SR 252" mediante realizzazione di rotatorie al km 2+300, al Km 4+250, al Km 14+750, al Km 18+750 e al Km 22+400 come precisati nella nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 30.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto n. 172/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n° 252 al km.14+750 e la S.R. n. 353 a Castions di Strada" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;

VISTO il Decreto n. 221 dd. 28 febbraio 2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada";
CONSIDERATO che, con il decreto n. 221/13 sopra evidenziato, l'intervento in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., e che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.03.2013, acquisita al prot. Comm. Delegato dd. 22.03.2013 prot. E/2707, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 221 dd. 28 febbraio 2013;
VISTO il progetto esecutivo trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento, con nota interna n. 0000114 dd. 26.08.2013, e depositato agli atti;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" prevede un importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 895.217,77 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 862.046,40 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 33.171,37 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 404.782,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 40.000,00 per eliminazione interferenze, € 12.314,11 per imprevisti, € 47.266,51 per espropriazioni, € 23.275,66 per accantonamento per bonari accordi, € 63.770,05 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 250,00 per altre eventuali spese ed € 208.865,90 per I.V.A. ed altre imposte;
VISTO il verbale delle operazioni di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada", allegato alla nota interna n. 0000114 dd. 26.08.2013 del Responsabile Unico del Procedimento;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione;
VISTA la nota n. 0000909 dd. 18.09.2013, di richiesta alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di esprimere il proprio parere in ordine al progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" e di provvedere, ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., a tutti gli adempimenti necessari a garantire la copertura finanziaria dell'opera in argomento;
VISTA la nota della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n. 0021654 dd. 26.09.2013 (assunta al prot. 0000936 dd. 26.09.2013) in merito agli aspetti tecnici ed alla dichiarazione di copertura economico-finanziaria dell'intervento;
RILEVATO che il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., provvede all'approvazione del progetto esecutivo con proprio atto che sostituisce ogni diverso provvedimento;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato dd. 04.03.2010 n. 50;
VISTO l'art. 6, co. 2, dell'O.P.C.M. dd. 04.08.2010 n. 3891, modificativo dell'art. 2, co. 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/08;
RITENUTO, vista la nota interna n. 0000114 dd. 26.08.2013 e richiamata la nota della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n. 0021654 dd. 26.09.2013 (assunta al prot. 0000936 dd. 26.09.2013), di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DECRETA

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto esecutivo, di cui alla nota interna n. 0000114 dd. 26.08.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada".
2. È approvato il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria

dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova" così definito: importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 895.217,77 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 862.046,40 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 33.171,37 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 404.782,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 40.000,00 per eliminazione interferenze, € 12.314,11 per imprevisti, € 47.266,51 per espropriazioni, € 23.275,66 per accantonamento per bonari accordi, € 63.770,05 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 250,00 per altre eventuali spese ed € 208.865,90 per I.V.A. ed altre imposte.
3. Il presente decreto sostituisce ogni diverso provvedimento ai sensi dell'art. 3, co. 4 dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.
4. La copertura finanziaria dell'intervento, inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.14+750 e la S.R. n°353 a Castions di Strada" è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-sexies della L. 10/2011. In armonia all'art. 27, comma 1, L. 24.11.2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-septies della L. 10/2011, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_1_248_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 10 ottobre 2013, n. 248

Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse SR 252 "di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la SR n. 252 al km. 10+100 e la SP n. 7 a Talmassons (accesso a Lestizza)".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque fun-

zionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
RILEVATO che gli "Interventi di messa in sicurezza sull'asse SR 252", con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all'art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell'arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l'asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.
RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:
- con nota prot. n. 0003513 di data 13.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l'assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000330 di data 24.02.2012 il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all'assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all'assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;

VISTO il Decreto dd. 27.04.2012 n. 170 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), gli interventi denominati: SR 252 - realizzazione di rotatoria all'intersezione con la SP 7 (accesso a Lestizza); SR 354 - interventi di sistemazione a Paludo; SR 354 - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+100 in località Aprilia; SR 354 - Interventi di sistemazione a Pertegada, come precisati nella nota prot. n. 0003513 dd. 13.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 27.04.2012 n. 170;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto n. 170/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 27.04.2012 n. 170;
VISTO il Decreto n. 224 dd. 28 febbraio 2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)";
CONSIDERATO che, con il decreto n. 224/13 sopra evidenziato, l'intervento in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., e che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.03.2013, acquisita al prot. Comm. Delegato dd. 22.03.2013 prot. E/2707, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 224 dd. 28 febbraio 2013;
VISTO il progetto esecutivo trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento, con nota interna n. 0000113 dd. 26.08.2013, e depositato agli atti;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Tal-

massons (accesso a Lestizza)" prevede un importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 449.433,23 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 434.119,29 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 15.313,94 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 250.566,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 40.000,00 per eliminazione interferenze, € 7.776,02 per imprevisti, € 28.609,57 per espropriazioni, € 11.685,26 per accantonamento per bonari accordi, € 41.295,25 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 111.935,67 per I.V.A. ed altre imposte;
VISTO il verbale delle operazioni di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)", allegato alla nota interna n. 0000113 dd. 26.08.2013 del Responsabile Unico del Procedimento;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione;
VISTA la nota n. 0000912 dd. 18.09.2013, di richiesta alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di esprimere il proprio parere in ordine al progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" e di provvedere, ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., a tutti gli adempimenti necessari a garantire la copertura finanziaria dell'opera in argomento;
VISTA la nota della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n. 0021660 dd. 26.09.2013 (assunta al prot. 0000934 dd. 26.09.2013) in merito agli aspetti tecnici ed alla dichiarazione di copertura economico-finanziaria dell'intervento;
RILEVATO che il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., provvede all'approvazione del progetto esecutivo con proprio atto che sostituisce ogni diverso provvedimento;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato dd. 04.03.2010 n. 50;
VISTO l'art. 6, co. 2, dell'O.P.C.M. dd. 04.08.2010 n. 3891, modificativo dell'art. 2, co. 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/08;
RITENUTO, vista la nota interna n. 0000113 dd. 26.08.2013 e richiamata la nota della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n. 0021660 dd. 26.09.2013 (assunta al prot. 0000934 dd. 26.09.2013), di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DECRETA

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto esecutivo, di cui alla nota interna n. 0000113 dd. 26.08.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)".
2. È approvato il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova" così definito: importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 449.433,23 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 434.119,29 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 15.313,94 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 250.566,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 40.000,00 per eliminazione interferenze, € 7.776,02 per imprevisti, € 28.609,57 per espropriazioni, € 11.685,26 per accantonamento per bonari accordi, € 41.295,25 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 111.935,67 per I.V.A. ed altre imposte.
3. Il presente decreto sostituisce ogni diverso provvedimento ai sensi dell'art. 3, co. 4 dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.
4. La copertura finanziaria dell'intervento, inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km. 10+100 e la S.P. n°7 a Talmassons (accesso a Lestizza)" è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-sexies della L. 10/2011. In armonia all'art. 27, comma 1, L. 24.11.2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-septies della L. 10/2011, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_1_249_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 10 ottobre 2013, n. 249

Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse SR 252 "di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR n. 252 al km. 2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;

RILEVATO che gli "Interventi di messa in sicurezza sull'asse SR 252", con preciso criterio tecnico dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (D.G.R. dd. 24.06.2009 n. 1471), sono stati ritenuti coerenti con le caratteristiche di cui all'art. 1, co. 1 lett. c) OPCM 3702/08 e s.m.i. e funzionali al decongestionamento dell'arteria A4, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di fatto della viabilità lungo l'asse autostradale e di provvedere ad una serie di interventi che ne migliorassero la sicurezza, la fluidità e la capacità di traffico eliminando gli attuali punti di criticità per adeguarla ai possibili scenari futuri legati ed, in particolare, al corso della realizzazione della terza corsia.

RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:

- con nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l'assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000345 di data 27.02.2012, il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e

nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all'assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;

- con nota prot. n. 0005988/P-/F+L di data 12.03.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all'assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;

VISTO il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), "gli interventi di messa in sicurezza dell'asse SR 252" mediante realizzazione di rotatorie al km 2+300, al Km 4+250, al Km 14+750, al Km 18+750 e al Km 22+400 come precisati nella nota prot. n. 0004532 di data 23.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 30.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto n. 172/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 15.05.2012 n. 172;
VISTO il Decreto n. 220 dd. 28 febbraio 2013 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova" denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)";
CONSIDERATO che, con il decreto n. 220/13 sopra evidenziato, l'intervento in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., e che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.03.2013, acquisita al prot. Comm. Delegato dd. 22.03.2013 prot. E/2707, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto n. 220 dd. 28 febbraio 2013;
VISTO il progetto esecutivo trasmesso dal Responsabile Unico del Procedimento, con nota interna n. 0000112 dd. 26.08.2013, e depositato agli atti;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 252 "di Palmanova", il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" prevede un importo complessivo di € 525.000,00 di cui € 352.432,48 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 338.183,31 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 14.249,17 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 172.567,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 2.000,00 per eliminazione interferenze, € 11.137,38 per imprevisti, € 29.346,67 per espropriazioni, € 9.163,24 per accantonamento per bonari accordi, € 30.112,54 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 81.542,69 per I.V.A. ed altre imposte;
VISTO il verbale delle operazioni di verifica e validazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)", allegato alla nota interna n. 0000112 dd. 26.08.2013 del Responsabile Unico del Procedimento;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione;
VISTA la nota n. 0000908 dd. 18.09.2013, di richiesta alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. di esprimere il proprio parere in ordine al progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al

km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" e di provvedere, ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., a tutti gli adempimenti necessari a garantire la copertura finanziaria dell'opera in argomento;
VISTA la nota della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n. 0021658 dd. 26.09.2013 (assunta al prot. 0000935 dd. 26.09.2013) in merito agli aspetti tecnici ed alla dichiarazione di copertura economico-finanziaria dell'intervento;
RILEVATO che il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., provvede all'approvazione del progetto esecutivo con proprio atto che sostituisce ogni diverso provvedimento;
RICHIAMATO il Decreto del Commissario delegato dd. 04.03.2010 n. 50;
VISTO l'art. 6, co. 2, dell'O.P.C.M. dd. 04.08.2010 n. 3891, modificativo dell'art. 2, co. 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/08;
RITENUTO, vista la nota interna n. 0000112 dd. 26.08.2013 e richiamata la nota della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. n. 0021658 dd. 26.09.2013 (assunta al prot. 0000935 dd. 26.09.2013), di procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

DECRETA

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 4 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto esecutivo, di cui alla nota interna n. 0000112 dd. 26.08.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dell'intervento sull'asse S.R. 252 "di Palmanova", l'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)".
2. È approvato il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova" così definito: importo complessivo di € 525.000,00 di cui € 352.432,48 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 338.183,31 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 14.249,17 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 172.567,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 2.540,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 2.000,00 per eliminazione interferenze, € 11.137,38 per imprevisti, € 29.346,67 per espropriazioni, € 9.163,24 per accantonamento per bonari accordi, € 30.112,54 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 3.500,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 0,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 3.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 81.542,69 per I.V.A. ed altre imposte.
3. Il presente decreto sostituisce ogni diverso provvedimento ai sensi dell'art. 3, co. 4 dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.
4. La copertura finanziaria dell'intervento, inerente l'asse S.R. 252 "di Palmanova", denominato "Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la S.R. n°252 al km.2+300 e via del Forte (ingresso est a Villa Manin)" è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i.

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-sexies della L. 10/2011. In armonia all'art. 27, comma 1, L. 24.11.2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-septies della L. 10/2011, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_1_255_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 20 marzo 2014, n. 255

Interventi sull'asse SS. 13. Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dd. 11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTO l'art. 6-ter, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2012, n. 131, laddove prevede che restano fermi, tra gli altri, gli effetti dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
RICHIAMATI i d.P.C.M. dd. 12 dicembre 2009; dd. 17 dicembre 2010 e dd. 13 dicembre 2011;
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed è stato contestualmente nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO il decreto dd. 17.02.2014 n. 252 in ordine alla nomina dell'arch. Mariagrazia Santoro quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. ed al contestuale affidamento di specifici settori di intervento;
RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;
RICORDATO che il Commissario delegato, con Decreto dd. 02.10.2009 n. 32, ha individuato la S.p.A Friuli Venezia Giulia Strade quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione di specifici interventi - dettagliati nel Decreto stesso - finalizzati a quanto previsto dall'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08, e s.m.i.;
RILEVATO che, in ordine all'asse SS.13 "Pontebbana", l'allegato 1 al Decreto del Commissario delegato dd. 02.10.2009 n. 32 ha già qualificato come "funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza" ed assoggettato all'Ordinanza n. 3702/08 e s.m.i. i seguenti interventi: (1) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 87+365 in Comune di Zoppola; (2) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 88+550 in Comune di Zoppola; (3) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 94+000 in Comune di Casarsa della Delizia; (4) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 94+400 in Comune di Casarsa della Delizia; (5) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 97+200 nei Comuni di Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento; (6) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 97+580 in Comune di Valvasone; (7) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 102+160 in Comune di Codroipo; (8) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 106+129 in Comune di Codroipo e (9) Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km. 106+980 in Comune di Codroipo;
VISTO il Provvedimento del Soggetto Attuatore dd. 24 ottobre 2009 n. 1, con il quale il geom. Salvatore Claudio Maiorana, allora dipendente della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento degli interventi inerenti l'asse SS13, così come sopra emarginati;
CONSIDERATO che il decreto dd. 25.10.2012 n. 201 ha confermato il geom. Salvatore Claudio Maiorana responsabile unico del procedimento delle opere sopra evidenziate in ragione dell'art. 5, co. 8 della L.R. 14/02 e s.m.i. e della carenza di personale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. esposta con nota dd. 19.10.2012 prot. n. 0023936 (prot. comm. dd. 19.10.2012 n. 0001094);
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 05.12.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il provvedimento n. 201/12 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i. allora vigente;
RILEVATO che l'incarico assegnato con decreto n. 201/12 è cessato in data 23.01.2014 e che è necessario, di conseguenza, procedere ad individuare e nominare un nuovo responsabile unico del procedimento per gli interventi inerenti l'asse SS. 13;
CONSIDERATO che lo stato di avanzamento degli interventi è rappresentato dalle relazione trimestrali formate dal geom. Maiorana ai sensi dell'art. 5, co. 1 dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.;
RILEVATO che il geom. Sandro Gori è dipendente a tempo indeterminato della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RITENUTO, pertanto, di nominare Responsabile Unico del Procedimento degli interventi rubricati in oggetto il geom. Sandro Gori alla luce della specifica esperienza professionale desunta dall'esame del curriculum vitae agli atti e degli interventi commissariali già positivamente seguiti;

RITENUTO di attribuire al RUP:
1. le funzioni ed i compiti stabiliti dall'art. 10, co. 3, d.lgs. 163/06 e s.m.i., dagli artt. 9 e 10 del d.P.R. 207/10 e s.m.i., dall'art. 5 L. 241/90 e s.m.i. e da ogni altra disposizione prevista dalla normativa di settore;
2. il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi dell'art. 90 d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Qualora le circostanze concrete lo rendano opportuno, il RUP può delegare il ruolo di responsabile dei lavori al direttore dei lavori mediante apposito provvedimento di nomina;
3. la predisposizione di un rendiconto trimestrale della propria attività propedeutico alle attività di cui all'art. 5 OPCM 3702/08 e s.m.i..
RITENUTO, inoltre, di assegnare al RUP, in relazione all'istituzione dell'ufficio della direzione dei lavori, alla nomina dei coordinatori della sicurezza e degli eventuali collaudatori (anche statici), le attività inerenti le disposizioni della Parte I, Titolo I, Capo IV, Sezione I del d.lgs. 163/06 e s.m.i. e del d.P.R. 207/10 e s.m.i., ed in, particolare:
1. l'accertamento della ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
2. la motivazione, in presenza delle condizioni di legge, della scelta del metodo di affidamento ai soggetti di cui all'art. 90, co. 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h), coordinando e verificando la predisposizione dei bandi di gara, nonché lo svolgimento delle relative procedure;
3. la proposta al Commissario delegato, salvo quanto previsto dal punto 5), dei sistemi di affidamento degli incarichi di direzione dei lavori, dei coordinatori della sicurezza e degli eventuali collaudatori, garantendo la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi, negli inviti ed in generale nella documentazione di gara;
4. l'effettuazione, nel caso di procedura negoziata, delle dovute comunicazioni alle Autorità competenti, se del caso, la promozione della gara informale, garantendo la pubblicità dei relativi atti ed i principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità;
5. la nomina dell'ufficio della direzione dei lavori, dei coordinatori della sicurezza e degli eventuali collaudatori (anche statici) qualora il corrispettivo stimato sia inferiore alle soglie di cui all'art. 125, co. 11, secondo periodo, d.lgs. 163/06 e s.m.i. il RUP è tenuto ad avvalersi dei regolamenti adottati, ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 163/06 e s.m.i., dalla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., supporto logistico del Commissario delegato.
Un tanto premesso

DETERMINA

di nominare il geom. Sandro Gori Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione degli interventi inerenti l'asse SS13 assoggettati all'OPCM 3702/08 e s.m.i. con Decreto 32/2009, attribuendo allo stesso le funzioni, i compiti e gli specifici poteri d'intervento evidenziati in premessa;
La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. garantirà al nominato Responsabile Unico del Procedimento il necessario supporto tecnico, operativo e logistico ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i.
Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, co. 4-bis e 4-ter della legge dd. 15.10.2013 n. 119 di conversione del D.L. 93/2013, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_36_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2014, n. 036/Pres.

LR 26/2007, art. 8. Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, che prevede l'istituzione, presso la competente Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, quale organo di consulenza generale su tutte le questioni e le problematiche riferite alla minoranza linguistica slovena in regione;
VISTO l'articolo 5, comma 42, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, il quale ha previsto che la Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, costituita con proprio decreto 16 ottobre

2008, n. 0270/Pres. (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Costituzione) rimanga in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino al 31 dicembre 2013;
ATTESA, pertanto, la necessità di provvedere alla ricostituzione della predetta Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena per intervenuta scadenza;
RILEVATO che in base al citato articolo 8 della legge regionale 26/2007 la Commissione è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) sei componenti, due per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, designati dalle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena che provvedono anche a designare per ciascuno dei sei componenti effettivi un componente supplente per i casi di assenza e decadenza;
c) tre componenti, uno per ciascuna delle province di Trieste, Gorizia e Udine, eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 38/2001, a tal fine previamente convocata dal Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che provvede anche ad eleggere per ciascuno dei tre componenti effettivi un componente supplente per i casi di assenza e decadenza;
d) un componente della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13 della legge 38/2001, delegato dalla Commissione stessa;
Viste le note delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena, SKGZ/Slovensko Kulturno Gospodarska Zveza - Unione Culturale Economica Slovena e SSO/Svet Slovenskih Organizacij - Confederazione delle Organizzazioni Slovene, riconosciute in base al proprio decreto 26 settembre 2011, n. 0226/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli venezia Giulia n. 40 di data 5 ottobre 2011, che hanno provveduto, rispettivamente, con note in data 17 dicembre 2013 e 20 gennaio 2014, a designare i propri componenti effettivi e supplenti nella Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena;
VISTA la comunicazione del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia prot.gen. classifica 1-13-9 n. 0007808/P di data 11 dicembre 2013, con la quale informa che l'Assemblea degli eletti di lingua slovena nei Consigli degli enti locali del territorio delle province di Trieste, Gorizia ed Udine convocata presso il Consiglio regionale ha provveduto, nella seduta del 3 dicembre 2013, ad eleggere tre rappresentanti effettivi e tre componenti supplenti nella Commissione di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007.
VISTA la nota del Direttore reggente dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena - Uff. IV prot. n. AOODRFR/10504 di data 26 novembre 2013, con cui comunica che la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13 della legge 38/2001, nella riunione del 20 novembre 2013 ha designato il proprio rappresentante nella Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena;
VISTE le dichiarazioni rese dai soggetti indicati alla carica di componente effettivo e supplente della Commissione di cui trattasi ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativamente al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modifiche e integrazioni recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrale e degli Enti regionali", che individua nella Direzione centrale cultura sport e solidarietà la struttura deputata, in via generale, alla trattazione delle problematiche della minoranza linguistica slovena;
RITENUTO, nell'ambito delle azioni che l'Amministrazione regionale ha intrapreso al fine del contenimento della spesa pubblica, di riconoscere ai componenti esterni della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena unicamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute della stessa, nella misura che compete ai dipendenti regionali;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 7 marzo 2014;

DECRETA

1. Per le finalità indicate nelle premesse, è ricostituita, presso la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26/2007, la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, con la seguente composizione:
Presidente:
• L'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà, attualmente Gianni TORRENTI, o un suo delegato;

Componenti:
- Michele OBIT

delegato dalla Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, prevista dall'articolo 13 della legge 38/2001

per la provincia di Trieste
- Dorica KRESEVIČ - componente effettivo
- Marino MARSIČ -componente supplente

designati dalla Slovenska kulturno gospodarska zveza - Unione Culturale Economica Slovena, organizzazione di riferimento della minoranza linguistica slovena

- Drago ŠTOKA - componente effettivo
- Igor SVAB - componente supplente

designati dallo Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene, organizzazione di riferimento della minoranza linguistica slovena

- Iztok FURLANIČ - componente effettivo
- Monica HROVATIN - componente supplente

eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei Consigli degli enti locali del territorio delle province di Trieste, Gorizia ed Udine;

per la provincia di Gorizia
- Rudi PAVŠIČ - componente effettivo
- Livio SEMOLIČ - componente supplente

designati dalla Slovenska kulturno gospodarska zveza - Unione Culturale Economica Slovena, organizzazione di riferimento della minoranza linguistica slovena

- Walter BANDELJ - componente effettivo
- Julijan ČAVDEK - componente supplente

designati dallo Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene, organizzazione di riferimento della minoranza linguistica slovena

- Alenka FLORENIN - componente effettivo
- Marco JARC - componente supplente

eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei Consigli degli enti locali del territorio delle province di Trieste, Gorizia ed Udine;

per la provincia di Udine
- Luigia NEGRO - componente effettivo
- Iole NAMOR - componente supplente

designati dalla Slovenska kulturno gospodarska zveza - Unione Culturale Economica Slovena, organizzazione di riferimento della minoranza linguistica slovena

- Riccardo RUTTAR - componente effettivo
- Giorgio BANCHIG - componente supplente

designati dallo Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene, organizzazione di riferimento della minoranza linguistica slovena

- Michele COREN - componente effettivo
- Stefano PREDAN - componente supplente

eletti dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei Consigli degli enti locali del territorio delle province di Trieste, Gorizia ed Udine;

Segretario
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale in servizio presso la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, Servizio corregionali all'estero e lingue minoritarie.
2. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura regionale.
3. Ai componenti della Commissione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute della stessa, nella misura che compete ai dipendenti regionali.
La relativa spesa graverà sul capitolo 9805 del Programma operativo di gestione 2014, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013, nonché sui corrispondenti capitoli dei Programmi operativi di gestione per gli anni successivi.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_37_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2014, n. 037/Pres.

LR 18/2005, art. 5, L.R. 7/2005, art. 4, comma 2. Costituzione della sottocommissione per l'approfondimento delle tematiche connesse alla materia di molestie morali e psicofisiche sul lavoro.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'articolo 5, comma 1, che prevede l'istituzione della Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale, al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche del lavoro e nella definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo;
VISTA la legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro), come modificata dalla legge regionale 18/2005, ed, in particolare, l'articolo 4, che affida alla Commissione regionale ulteriori funzioni in materia di molestie morali e psicofisiche sul lavoro e che, ai fini dell'esercizio di tali funzioni, ne integra la composizione;
VISTO il proprio decreto 20 gennaio 2014, n. 06/Pres., adottato previa deliberazione della Giunta regionale 10 gennaio 2014, n. 13, con cui la Commissione regionale per il lavoro, già ricostituita con proprio decreto 24 luglio 2013, n. 0129/Pres., è stata integrata dai componenti per l'esercizio delle funzioni in materia di molestie morali e psicofisiche sul lavoro previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2005;
ATTESO che in data 26 febbraio 2014 si è insediata la Commissione regionale per il lavoro nella sua composizione integrata e che, come risulta dal verbale della seduta, i componenti della medesima hanno stabilito l'istituzione di una Sottocommissione che si occupi dell'approfondimento delle tematiche connesse alla materia di molestie morali e psicofisiche sul lavoro;
VISTO l'articolo 5, comma 6, secondo periodo, della menzionata legge regionale 18/2005, che prevede che la Commissione regionale possa essere articolata in sottocommissioni;
VISTA, altresì, la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l' Amministrazione regionale) ed in particolare l'articolo 1, secondo comma, secondo cui gli organi collegiali costituiti in forza di una disposizione di legge possono essere articolati in sottocommissioni o gruppi, la costituzione dei quali può essere disposta con lo stesso decreto di istituzione ovvero con apposito decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;
RITENUTO, pertanto, di costituire, in seno alla Commissione regionale per il lavoro nella sua composizione integrata, la "Sottocommissione per l'approfondimento delle tematiche connesse alla materia di molestie morali e psicofisiche sul lavoro";
RITENUTO, altresì, di individuare quale presidente della Sottocommissione il Direttore centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2014, n. 398;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è costituita, in seno alla Commissione regionale per il lavoro in composizione integrata per l'esercizio delle funzioni in materia di molestie morali e psicofisiche sul lavoro previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2005, la "Sottocommissione per l'approfondimento delle tematiche connesse alla materia di molestie morali e psicofisiche sul lavoro", con la seguente composizione:
- il Direttore centrale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;
- il Direttore centrale competente in materia di sanità, o suo delegato;
- la Presidente della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, o sua delegata;
- Salvatore Parrino, rappresentante della Direzione regionale del lavoro - sede periferica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Davide Sulli, medico del lavoro;
- Carlo Antonio Gobbato, sociologo;
- Michela Mottica, psicologo;
- Flavio Mattiuzzo, avvocato esperto in diritto del lavoro.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_38_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2014, n. 038/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Fondazione Micoli-Toscano - Castions di Zoppola (PN). Approvazione di modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 0444/Pres. del 12 dicembre 2003 l'Istituzione di pubblica assistenza e beneficenza "Casa di riposo Gianni Micoli-Toscano e pensionato Nicola Brussa", con sede a Castions di Zoppola (PN), è stata depubblicizzata e trasformata in Fondazione di diritto privato e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con il proprio decreto n. 0155/Pres. del 18 maggio 2006, in forza del quale tra l'altro il suddetto ente ha assunto la denominazione "Fondazione Micoli-Toscano";
VISTA la domanda del 18 febbraio 2014 con cui il Presidente della predetta Fondazione, che è iscritta al n. 90 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate nel Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2014;
VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Luca Sioni notaio in San Vito al Tagliamento, rep. n. 44990, racc. n. 16088, registrato a Pordenone il 17 febbraio 2014 al n. 1407/1T;
RILEVATO che le modifiche statutarie sono dirette a recepire nuove esigenze organizzative della Fondazione;
VISTO il parere favorevole della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali trasmesso con nota prot. 5397 del 12 marzo 2014;
RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche statutarie della "Fondazione Micoli-Toscano", avente sede a Castions di Zoppola (PN), deliberate nel Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2014.
2. Le modifiche statutarie producono effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.
3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_38_2_ALL1

Statuto della Fondazione Micoli-Toscano di Castions di Zoppola (PN)

Art. 1 natura, denominazione e sede

Nel 1946 la ND. Evelina Quaglia Algarotti ved. Micoli-Toscano, ad onorare la memoria del marito, provvide a costruire in Castions di Zoppola (PN), su terreno appartenente all'O.P. Asilo Infantile Favetti, un edificio perché venisse destinato a Casa di Riposo per vecchi ed inabili, con la denominazione "Casa di Riposo Gianni Micoli-Toscano" e la Fondazione venisse eretta in Ente Morale autonomo non appena raggiunta la dotazione patrimoniale adeguata.
L'Asilo accettò dette condizioni con delibera 9.11.1945, approvata il 16.6.1946, n. 52241.
La donatrice provvide quindi a fornire la casa dell'arredamento necessario e nel 1952 ne promosse l'attivazione demandando all'Asilo Infantile predetto la funzione di amministratore provvisorio della fondazione.
Successivamente, nel 1958, la sorella ND. Maria Quaglia Algarotti ved. Brussa, volle concorrere ad integrare l'istituzione negli scopi e nel patrimonio provvedendo alla costruzione ed all'arredamento di un padiglione contiguo perché venisse destinato a pensionato e venisse intitolato alla memoria del marito Cav. Nicola Brussa, col vincolo di provvedere alla manutenzione e conservazione della tomba della famiglia Brussa nel Cimitero locale.
L'Asilo Favetti accettò la proposta con deliberazione 1.8.1958, n. 14, approvata il 17 dicembre 1958 n. 46787 e nel 1959 il pensionato entrò in attività.
Le Signore fondatrici, compensato l'Asilo stesso per le aree cedute, con atto 23 giugno 1962 n. 25400

rep. Notaio Salice promossero la fondazione del nuovo ente che assume la denominazione: "CASA DI RIPOSO GIANNI MICOLI-TOSCANO E PENSIONATO NICOLA BRUSSA" con sede in Castions di Zoppola. Esso venne eretto in Ente Morale con il Decreto Presidenziale che approvava il primo Statuto.
Con il Decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali del 15.12.2000, n. 35, la "CASA DI RIPOSO GIANNI MICOLI-TOSCANO E PENSIONATO NICOLA BRUSSA" pur mantenendo tale denominazione, per quanto concerne il fine ha stabilito di svolgere l'attività di casa di riposo.
Con Decreto n. 0444/Pres. del 12.12.2003 del Presidente della Giunta Regionale, la "CASA DI RIPOSO GIANNI MICOLI-TOSCANO E PENSIONATO NICOLA BRUSSA", ha assunto la natura giuridica di Fondazione, a mezzo di procedimento di depubblicizzazione e con essa la denominazione di FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "M. TOSCANO" E PENSIONATO "CAV. N. BRUSSA".
Con atto Notaio Pascatti di San Vito al Tagliamento di rep. n. 134.342 del 21.04.2005, la Fondazione ha accettato la devoluzione del patrimonio attivo e passivo dell'"Associazione Asilo Infantile V. Favetti" di Castions di Zoppola, estintasi per impossibilità del raggiungimento del fine sociale.
Con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, infine, è stata variata la denominazione in "Fondazione Micoli - Toscano" e sono state approvate le modifiche da cui deriva il presente Statuto.

Art. 2 finalità

La Fondazione non ha fini di lucro.
La Fondazione, ha per scopo di dare ospitalità, accogliere ed assistere anziani ed inabili di ambo i sessi, anche bisognosi di cure, nei limiti consentiti dai mezzi dell'istituzione.
La Fondazione può inoltre mettere a disposizione di persone, Enti ed Associazioni, pubblici o privati, i propri locali e le attrezzature, quando non utilizzati direttamente dalla struttura, regolamentandone con apposito atto l'uso e la gestione ed impiegando gli eventuali contributi riscossi per i fabbisogni degli ospiti residenti.
Inoltre, in relazione alle condizioni socio demografiche ed alle esigenze, anche lavorative, delle famiglie, la Fondazione - per la popolazione del territorio del Comune di Zoppola e di quelli viciniori - assumerà ogni altra iniziativa utile a soddisfare i bisogni di assistenza a vantaggio di soggetti appartenenti alle categorie più deboli, quale che sia l'età e condizione, anche per la loro istruzione e crescita culturale.

Art. 3 il Consiglio di Amministrazione

La "Fondazione Micoli - Toscano" è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, così nominati:
a) quattro membri, scelti di preferenza fra le persone del luogo, nominati, uno ciascuno, dall'Ordinario diocesano, dal Sindaco del Comune di Zoppola, dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di Castions di Zoppola, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone, salvo quanto disposto qui di seguito.
Il membro scelto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia di Castions di Zoppola deve essere di provenienza laica e non facente parte del Consiglio che lo nomina.
L'erede più prossimo e più anziano della famiglia Micoli - Toscano che risiede nel Comune di Zoppola fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione finche non si verifichi esplicita rinuncia di tutti gli eredi o l'estinzione. L'erede suddetto sostituisce in via temporanea il componente di nomina del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pordenone.
In caso di rinuncia o di impedimento non temporaneo di uno dei componenti di cui sopra, la sua sostituzione avverrà secondo quanto disposto per le nomine.
b) da un minimo di uno ad un massimo di tre membri, mediante cooptazione da parte dei primi quattro, che in proposito delibereranno con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre componenti.
Il Consiglio potrà altresì attribuire tutti i poteri di gestione ritenuti opportuni ad uno dei consiglieri in carica, nominandolo Amministratore delegato, soprassedendo, se del caso, alla nomina di un Direttore Generale.
Tanto il Presidente quanto i consiglieri, compresi i cooptati, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
I componenti cooptati - in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso - possono essere sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del quinquennio. Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro quindici giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, se nominato, o dal membro anziano, in caso detta nomina non sia ancora avvenuta, si intende che l'abbia rifiutata; in tal caso il Consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente; definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
A decorrere dall'1 gennaio 2014, la partecipazione al Consiglio di Amministrazione è onorifica.

Ai Consiglieri può competere un gettone di presenza, da determinarsi con apposito atto del Consiglio sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, e che comunque non potrà essere superiore a 30 euro a seduta giornaliera, in conformità al disposto dell'articolo 12 commi 4, 5 e 6 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22 o nella misura prevista da successive norme integrative o modificative.
Nel caso in cui il Consiglio si avvalga della possibilità di attribuzione dei poteri di gestione ad uno dei Consiglieri in carica, l'eventuale gettone di presenza a questi dovuto sarà sospeso per tutto il periodo di esercizio di tale incarico, a fronte del quale sarà riconosciuto un compenso proporzionato all'entità dell'impegno e deliberato con lo stesso atto con cui l'incarico viene conferito.

Art. 4 il Presidente

Il Presidente è organo monocratico della Fondazione. In quanto tale è titolare delle funzioni sottoelencate ed in ogni caso di quanto norme o regolamenti prevedono per tale figura.
Il Presidente rappresenta la Fondazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo delega specifica al Direttore Generale o, se nominato, all'Amministratore delegato.
Il Presidente è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti; dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto senza interruzione.
Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente uscente o, in mancanza, dal membro più anziano in carica o, a parità, più anziano di età, elegge nella prima seduta utile il Presidente nel suo seno a scrutinio segreto. Per la validità dell'elezione del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritenga opportuno, o quando ne facciano motivata richiesta almeno due Consiglieri.
Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente, nei casi di urgenza, adotta mediante ordinanza, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella prima seduta utile.
Il Presidente in via transitoria può delegare ad uno o più dei consiglieri parte dei suoi compiti.
Al Presidente può competere un'indennità di carica, da determinarsi con apposito atto del Consiglio, sulla base dei programmi in essere relativi alla gestione e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Art. 5 funzionamento ed Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Le votazioni vengono fatte per appello nominale o a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, decadono dalla carica. La decadenza può essere altresì promossa e dichiarata dall'autorità tutoria regionale. La decadenza o la cessazione della carica per le dimissioni, morte o impedimento permanente, quando è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, è tempestivamente comunicata ai soggetti di cui al precedente art. 3 per la sostituzione, nonché all'autorità tutoria per quanto di competenza.
Nello specifico il Consiglio di Amministrazione:

- programma l'attività dell'Ente, specificando gli obiettivi da raggiungere e le relative priorità ed individuando le risorse personali, organizzative ed economiche necessarie per il loro perseguimento;
- approva il bilancio annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- controlla l'andamento della gestione, verifica lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti;
- valuta la qualità dei servizi erogati ed assume le iniziative necessarie per il loro miglioramento;
- approva i regolamenti di funzionamento interno;
- nomina e revoca il Direttore Generale, determinandone funzioni e competenze;
- può attribuire ad uno dei consiglieri in carica, tutti i poteri di gestione ritenuti opportuni, nominandolo Amministratore delegato, soprassedendo, in tal caso, alla nomina del Direttore Generale.
- nomina e revoca l'organo di revisione contabile;
- ratifica le ordinanze presidenziali assunte per motivo d'urgenza nella prima seduta utile, da tenersi entro sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento adottato dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
- delibera l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- delibera l'acquisto e la vendita di beni immobili e l'iscrizione e le richieste di cancellazione su questi di

vincoli pregiudizievoli;

- delibera l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 10, comma 5 del d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- delibera l'esercizio di attività e l'assunzione di iniziative ritenute utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione da sottoporre, se necessario, all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- delibera ogni altro atto dell'Ente non attribuito alle competenze del Direttore Generale o dell'Amministratore delegato.

Art. 6 Direttore generale e Amministratore delegato

La gestione tecnico-operativa della Fondazione è affidata al Direttore Generale o, se nominato, all'Amministratore delegato.

Il Direttore Generale è individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche con incarico professionale e/o rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Direttore Generale, o l'Amministratore delegato se nominato, predispone gli atti del Consiglio di Amministrazione e adotta ogni provvedimento di gestione necessario al buon funzionamento dell'Ente nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio di Amministrazione e delle competenze da questi attribuitegli, assumendone le relative responsabilità tecniche e amministrative.

Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario, ed in tale veste sottoscrive, unitamente al Presidente ed ai Consiglieri, i verbali di deliberazione.

In caso di nomina di un Amministratore delegato, la funzione di segretario sarà assunta dal consigliere più giovane d'età, presente alla seduta.

Art. 7 personale

Le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali, e la loro consistenza, sono previste nell'apposito regolamento organico che disciplinerà anche il rapporto di lavoro del personale dipendente.

Art. 8 attività regolamentare

Il funzionamento interno della struttura, le attribuzioni del Direttore Generale o dell'Amministratore delegato, se non diversamente disposto dal Consiglio nell'atto di nomina di quest'ultimo, le modalità di assunzione del personale dipendente e la disciplina applicabile al rapporto di lavoro, sono stabiliti dall'apposito regolamento organico. Sono pure materia di disposizioni regolamentari le modalità di ammissione ai servizi ed i rapporti con l'utenza, le formalità relative e comunque tutte le materie non disciplinate da disposizioni normative o statutarie.

Art. 9 apporto del volontariato e assistenza religiosa

La Fondazione riconosce l'utilità sociale del volontariato, ne favorisce l'apporto ed il coordinato utilizzo, nell'interesse degli utenti dei servizi erogati.

Gli interventi resi da organizzazioni di volontariato o da singoli cittadini, svolti ai sensi della normativa vigente, devono essere fondati su prestazioni spontanee, gratuite, di norma continuative e concordate preventivamente con l'Ente.

L'assistenza religiosa è assicurata all'interno dei servizi residenziali mediante accordi con le Autorità religiose locali.

Art. 10 patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai beni immobili e mobili donati dai fondatori all'atto della costituzione,

b) da elargizioni e contributi che a qualsiasi titolo pervengono alla Fondazione e che siano destinate al suo patrimonio,

c) dai beni immobili e mobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio,

d) dalla quota degli utili e degli avanzi di amministrazione che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'organo di revisione, destini a incremento del patrimonio.

Art. 11 mezzi finanziari

L'Ente realizza i suoi fini mediante:

- i versamenti degli assistiti o di terzi per loro conto o nel loro interesse;
- i contributi pubblici e privati;
- le rendite del suo patrimonio;
- le elargizioni e donazioni di eventuali benefattori ed ogni altro introito non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

- le entrate derivanti da attività di qualsiasi natura che la Fondazione ritenesse di intraprendere, finalizzata al miglioramento dei servizi istituzionalmente svolti ed alla riduzione degli oneri a carico dell'utenza.

Art. 12 esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio provvederà ad approvare il bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre dell'anno precedente.
Gli avanzi e gli utili dell'esercizio verranno destinati preliminarmente alla copertura dei disavanzi e delle perdite registrate in precedenti esercizi e per il rimanente secondo la destinazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio.

Art. 13 organo di revisione

L'organo di revisione è composto da un Revisore iscritto all'albo dei Dottori commercialisti o dei Ragionieri e all'Albo dei revisori contabili.
L'organo di revisione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5.
Esso esercita le proprie funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. cod. civ., in quanto applicabili. Può assistere, qualora invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
All'organo di revisione spetterà un compenso determinato dal Consiglio al momento dell'incarico.

Art. 14 liquidazione

La Fondazione è costituita senza limiti di durata. Se lo scopo della Fondazione diviene impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio risulta insufficiente, o più in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dall'art. 27 cod. civ., o quelle di scioglimento previste dall'art. 28, primo comma, del cod. civ., la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'art. 28, secondo comma, cod. civ.
In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, tutti i beni della Fondazione sono devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio, all'ente o agli enti che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle della Fondazione. Se la devoluzione avviene a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di essi.
A tali ultimi beneficiari sarà parimenti devoluto l'intero patrimonio della Fondazione, nel caso che non si verifichino le altre ipotesi di devoluzione previste dai paragrafi precedenti.
Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri, che potranno essere scelti anche fra membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 norme finali e transitorie

Il presente statuto abroga quello precedente ed entra in vigore dalla data dell'approvazione da parte degli Organi competenti.
Il Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente Statuto porta a termine il proprio mandato fino alla sua naturale scadenza.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare i regolamenti interni al presente Statuto ed alla normativa vigente; i regolamenti vigenti alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore, per quanto compatibile, fino all'adozione dei nuovi regolamenti.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile sulle Fondazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE:SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_39_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 marzo 2014, n. 039/Pres.

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5, articolo 10. Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella

regione Friuli Venezia Giulia) e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, che prevede sia istituito presso la Direzione regionale competente in materia di cultura il Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nelle regione Friuli Venezia Giulia (d'ora in poi: Comitato);
VISTO, altresì, il comma 3 dello stesso articolo 10 della legge regionale 5/2010, in base al quale il Comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale alla cultura o suo delegato;
b) il Direttore centrale regionale alla cultura o suo delegato;
c) due esperti in dialetti e loro sostituti designati rispettivamente dall'Università degli Studi di Trieste e dall'Università degli Studi di Udine;
d) tre esperti rappresentanti delle realtà culturali che realizzano le finalità della presente legge, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato;
Considerato che il Comitato, istituito con proprio decreto 13 luglio 2011, n. 0164/Pres. presso la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, è scaduto, come previsto dal comma 4 del citato articolo 10 della legge, al termine della precedente legislatura e pertanto l'Amministrazione regionale deve provvedere alla sua ricostituzione;
PRESO ATTO che alla formale richiesta finalizzata alle designazioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c) della legge hanno risposto l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine, proponendo rispettivamente:
- il prof. Luciano Rocchi in qualità di componente effettivo e il prof. Fabio Romanini quale suo sostituto;
- la prof.ssa Alessandra Burelli in qualità di componente effettivo e il prof. Federico Vicario quale suo sostituto;
VISTA la nota del 17 luglio 2013, prot. n. 4193, acquisita agli atti il 19 luglio 2013, ns. prot. n. 16252, con la quale il Consiglio regionale comunica d'aver provveduto alla nomina degli esperti, di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d) della legge regionale 5/2010, che risultano essere la signora Edda Brezza Vidiz, il signor Gianpaolo Fagotto e il signor Leonardo Tognon;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla ricostituzione del Comitato con la seguente composizione:
a) l'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà o suo delegato;
b) il Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà o suo delegato;
c) il prof. Luciano Rocchi e la prof.ssa Alessandra Burelli, in qualità di componenti effettivi, nonché, quali rispettivi sostituti, il prof. Fabio Romanini e il prof. Federico Vicario;
d) la signora Edda Brezza Vidiz, il signor Gianpaolo Fagotto e il signor Leonardo Tognon;
VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;
VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia) è ricostituito, presso la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, il Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia, con la seguente composizione:
a) l'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà o suo delegato;
b) il Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà o suo delegato;
c) il prof. Luciano Rocchi e la prof.ssa Alessandra Burelli, in qualità di componenti effettivi, nonché, quali rispettivi sostituti, il prof. Fabio Romanini e il prof. Federico Vicario;
d) la signora Edda Brezza Vidiz, il signor Gianpaolo Fagotto e il signor Leonardo Tognon.
2. Il Comitato è presieduto e convocato dall'Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà o suo delegato.
3. Il Comitato rimane in carica per la durata della Legislatura.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_40_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 marzo 2014, n. 040/Pres.

Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della fondazione Villa Russiz.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la Fondazione Villa Russiz, avente sede in Capriva del Friuli (Gorizia), risulta iscritta dal 19 gennaio 2009 al n. 198 del Registro regionale delle persone giuridiche;
VISTO l'articolo 7 dello Statuto della Fondazione "Nomina del Consiglio di Amministrazione", ai sensi del quale "il Presidente è nominato dal Presidente della Regione";
CONSIDERATO che la Fondazione, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e persegue fini strettamente legati all'ambito dei servizi alla persona con particolare riferimento alle situazioni di disagio che colpiscono i minori;
PRESO ATTO della la nota prot. n. 345 del 20 febbraio 2014 con la quale il Presidente della Fondazione Villa Russiz ha comunicato che si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il periodo 2014-2019 ed ha chiesto alla Presidente della Regione di voler procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione medesima entro 30 giorni dalla richiesta;
RICHIAMATO il proprio decreto 31 marzo 2009, n. 084/Pres. con il quale si è provveduto alla nomina del dott. Silvano Stefanutti a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Russiz;
CONSIDERATO che il dott. Salvatore Guarneri ha acquisito un'esperienza di primissimo livello nel settore dell'assistenza alla persona, nella gestione di aziende sanitarie pubbliche e private e nell'impegno in associazioni che operano contro patologie invalidanti;
RITENUTO pertanto di individuare nella persona del dott. Salvatore Guarneri il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Villa Russiz;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Il dott. Salvatore Guarneri è nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Villa Russiz" a decorrere dalla data del presente decreto per la durata di 5 anni.
2. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_41_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 041/Pres.

LR 20/2013. Indennità lorda annua spettante ai componenti del Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater regionali.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge regionale 5 dicembre 2013 n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative) la quale:
- all'articolo 1 (Oggetto e finalità) ha previsto l'avvio di un processo di riorganizzazione degli strumenti di intervento regionale nel settore socio-abitativo mediante, tra l'altro, l'approvazione di un Piano di convergenza tra le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali, finalizzato a contenere i costi di gestione, razionalizzare l'impiego di risorse e costituire un sistema efficiente e omogeneo a livello regionale capace di integrarsi nel sistema di sicurezza sociale e di garantire uniformità di diritti sul territorio della Regione;
- all'articolo 3 (Funzioni della Commissione regionale per le politiche socio-abitative) ha stabilito, tra l'altro, che il piano costituisce l'obiettivo di mandato degli Amministratori unici delle ATER all'atto della loro nomina;
- all'articolo 6 (Collegio unico dei revisori dei conti) ha disposto che:

- è istituito il Collegio unico dei revisori dei conti delle ATER del sistema regionale;
- il Collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti; i revisori devono essere iscritti nei registri dei revisori contabili e sono nominati dal Consiglio regionale;
- il Presidente del Collegio, uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono indicati dalla minoranza del Consiglio regionale;
- dalla data di nomina del Collegio unico sono sciolti i preesistenti Collegi dei revisori dei conti delle ATER;
- il Collegio unico del revisori dei conti esercita funzioni di controllo generale su tutte le ATER del sistema regionale in conformità alle norme del codice civile e valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione e della Commissione regionale per le politiche socio-abitative, nonché al principio di buon andamento. Al Collegio unico dei revisori dei conti compete altresì il controllo contabile ai sensi dell' articolo 2409 del codice civile;
- quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il <<Collegio sindacale>> la menzione si intende riferita al <<Collegio unico dei revisori dei conti>>;

ATTESO che:
- l'articolo 11, comma 5 della legge regionale 24/1999 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), così come sostituito dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2013, prevede che i componenti del Collegio unico dei revisori dei conti restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta e che in caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia;
- l'articolo 14, comma 1 della legge regionale 24/1999, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2013, prevede che ai componenti del Collegio unico dei revisori dei conti compete un'indennità mensile di carica stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia, e che tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER ed agli stessi spetta il rimborso massimo delle spese accessorie di missione, complessivo tra tutte le ATER, nella misura indicata nel decreto di nomina.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio regionale numero 97 di data 27 febbraio 2014 avente per oggetto "Nomina dei componenti del Collegio unico dei revisori dei conti delle ATER del sistema regionale" mediante il quale:
- sono stati nominati quali componenti del Collegio unico dei revisori dei conti delle ATER del sistema regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20, i signori:
Pietro COLAVITTI, Presidente;
Martina MALALAN, componente effettivo;
Andrea ZAMPAR, componente effettivo;
Vasco BERNARDI, componente supplente;
Francesca LAUDICINA, componente supplente.
- è stato fissato, nell'importo di 5.000,00 euro, il rimborso massimo annuale spettante a ciascun componente effettivo per le spese accessorie e di missione;
- è stato stabilito che la quota di rimborso massimo di competenza di ciascuna ATER è determinata in proporzione al numero degli alloggi gestiti da ogni singola azienda al 31 dicembre 2013;
- è stato previsto che la nomina dei componenti decorre dalla data del decreto medesimo e che gli stessi restano in carica per tre anni a decorrere dalla medesima data;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 7 marzo 2014 mediante la quale nel rispetto del principio del contenimento della spesa pubblica, attesa l'azione complessiva da svolgere presso le cinque ATER regionali, derivante anche dall'intervenuta riduzione dei Collegi dei revisori da cinque a uno che ha portato di conseguenza i revisori stessi da quindici a tre unità, è stata quantificata l'indennità di carica annuale lorda nella misura sotto riportata:

COMPONENTI	INDENNITA' LORDA ANNUA
Componente effettivo (Presidente)	15.500,00
Componente effettivo	10.250,00
Componente effettivo	10.250,00
Totale	36.000,00

ATTESO altresì che con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 7 marzo 2014 è stato stabilito, al fine della determinazione della quota di competenza che ciascuna ATER dovrà corrispondere in relazione alle indennità sopra riportate, il criterio di proporzionalità sul numero degli alloggi

gestiti da ogni singola azienda al 31 dicembre 2013;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 24/1999, così come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20/2013, sono stabilite le indennità di carica annuali lorde spettanti ai componenti del Collegio unico dei revisori dei conti delle ATER del sistema regionale nella misura sotto riportata:

COMPONENTI	INDENNITA' LORDA ANNUA
Componente effettivo (Presidente)	15.500,00
Componente effettivo	10.250,00
Componente effettivo	10.250,00
Totale	36.000,00

2. Al fine della determinazione della quota di competenza che ciascuna ATER dovrà corrispondere in relazione alle indennità individuate al precedente punto 1, viene stabilito il criterio di proporzionalità sul numero degli alloggi gestiti da ogni singola azienda al 31 dicembre 2013.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_42_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 042/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) e successive modificazioni;
CONSIDERATO l'articolo 2, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale 4/2013 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle PMI richiedenti, incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III;
VISTO inoltre l'articolo 15 della predetta legge regionale 4/2013 che dispone che con regolamento regionale sono disciplinati i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e le spese ammissibili relativamente agli incentivi a favore di microimprese e di piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificata dalla la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), con particolare riguardo agli articoli 5 e 27 bis;
VISTO il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4" approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 459;
RITENUTO di emanare il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4" allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 649 è stato disposto che l'istituto del silenzio - assenso non trova applicazione nei procedimenti concernenti l'assegnazione, la concessione, l'erogazione e la rendicontazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 459;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_42_2_ALL1

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 finalità

1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), il presente regolamento disciplina i contenuti, le modalità, i termini per la presentazione delle domande, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione e le spese ammissibili relativamente agli incentivi a favore di microimprese e di piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4/2013, la gestione degli incentivi di cui al presente regolamento è delegata all'Unione regionale delle camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Unioncamere FVG".
3. Nella convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4/2013, tra la Regione e Unioncamere FVG, Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento secondo modalità stabilite nella suddetta convenzione.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) **PMI**: imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante <<Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>>), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;
b) **contratto di rete**: ai sensi dell'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge 33/2009 e successive modificazioni, il contratto con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso;
c) **progetto di aggregazione in rete**: il progetto realizzato da due o più PMI, con i requisiti di cui all'articolo 6, di cui almeno una piccola impresa o microimpresa, rivolto al sostegno dell'economia territoriale, che prevede la stipulazione, il consolidamento o l'esecuzione di un contratto di rete avente almeno una delle seguenti finalità:
1) aumento della competitività sui mercati delle imprese aggregate;
2) razionalizzazione dei costi;
3) studio, sviluppo, implementazione e sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione e/o alla commercializzazione dei prodotti;
4) scambio di conoscenze funzionali relative all'innovazione di processo, di prodotto, organizzative e/o di servizio;
d) **soggetto gestore**: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
e) **impresa capofila:** l'impresa, beneficiaria ai sensi dell'articolo 6, costituente l'interlocutore unico nei confronti del soggetto gestore, individuata in tale ruolo nel progetto di aggregazione, che agisce in veste di mandatario delle PMI partecipanti, attraverso il conferimento da parte delle medesime, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza;

f) **organismi di supporto**: i soggetti individuati dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 4/2013, ossia associazioni regionali di categoria o intercategoriali, incluse le relative articolazioni locali, che sono rappresentate in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttamente o mediante forme di apparentamento; associazioni regionali di categoria, incluse le relative articolazioni locali, aderenti a organizzazioni rappresentative e riconosciute a livello nazionale, i Centri di assistenza tecnica (CAT), il Centro di assistenza tecnica delle imprese artigiane (CATA), le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI).

art. 3 regime d'aiuto

1. Gli incentivi sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, elencati nell'allegato A.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:
a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al progetto di aggregazione rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
5. L'importo dell'incentivazione imputabile a ciascuna impresa, a titolo di regime di aiuto de minimis, è determinato proporzionalmente, sulla base della quota di spesa da ciascuna sostenuta, come indicato nel piano di spesa allegato alla domanda di accesso all'incentivazione.

art. 4 cumulo degli incentivi con altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 4/2013, gli incentivi sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione comunitarie, regionali e nazionali in relazione alle stesse spese qualora il cumulo rispetti le intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

art. 5 sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato

della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle PMI beneficiarie è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al progetto di aggregazione, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.
2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza della PMI beneficiaria dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario degli incentivi e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II
SOGGETTI BENEFICIARI, PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

art. 6 soggetti beneficiari e requisiti

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 4/2013, sono beneficiarie degli incentivi le PMI che partecipano al progetto di aggregazione in rete. I progetti prevedono sempre la partecipazione di piccole imprese e/o di microimprese.
2. Le PMI beneficiarie di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio;
b) essere attive;
c) avere sede legale o unità operativa/e, presso cui è realizzato il progetto, nel territorio regionale;
d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
e) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. Sono escluse dagli incentivi le imprese:
a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A;
b) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

art. 7 progetti ammissibili

1. Sono ammissibili i progetti di aggregazione in rete aventi ad oggetto, alternativamente:
a) lo sviluppo di una rete d'impresa già formalmente costituita;
b) la stipulazione di un contratto di rete entro sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.
2. Il progetto di aggregazione in rete, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della LR 4/2013, prevede almeno una delle seguenti azioni:
a) sviluppo di innovazione di processo a carattere tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei rapporti con i clienti, anche finalizzate al rafforzamento e consolidamento delle reti distributive e della presenza sui mercati;
b) processi di internazionalizzazione;
c) sviluppo e miglioramento di funzioni condivise dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, finalizzate all'aumento dell'efficienza e dell'imprenditorialità;
d) realizzazione di attività comuni per l'innovazione di prodotto;
e) definizione di regole di commercializzazione supportate da linee comuni di marketing;
f) organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione dei processi aziendali e per la condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché la condivisione di procedure volte a

garantire il rispetto di normative in materia ambientale;
g) creazione e promozione di marchi di rete.
3. Il progetto di aggregazione in rete prevede la suddivisione dei compiti e delle spese a carico di ciascuna PMI partecipante.
4. In conformità all'articolo 18 della legge regionale 4/2013, nel caso di cui al comma 1, lettera b), il progetto deve essersi sviluppato attraverso la fase propedeutica, pena l'inammissibilità dello stesso. Tale fase propedeutica è promossa e realizzata tramite gli organismi di supporto, prevede la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni PMI partecipante all'aggregazione in rete e si sviluppa mediante sessioni di lavoro.

art. 8 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, specificate ai commi 2, 3 e 4, sostenute nelle tre diverse fasi di sviluppo del progetto di aggregazione in rete:
a) propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete;
b) di predisposizione;
c) di realizzazione.
2. Per la fase propedeutica, di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2013, sono ammissibili le spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza e formazione concernenti la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni PMI partecipante al progetto di aggregazione in rete alle sessioni di lavoro, promosse e realizzate dagli organismi di supporto, aventi ad oggetto l'orientamento, la formazione e la creazione della rete.
3. Per la fase di predisposizione del progetto di aggregazione, di cui all'articolo 19 della legge regionale 4/2013, sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto di aggregazione in rete;
b) per le sole reti d'impresa non formalmente costituite al momento di presentazione della domanda, le spese relative all'onorario notarile sostenute per la costituzione della rete e per la formalizzazione del relativo contratto;
c) le spese sostenute per l'asseverazione del programma comune di rete di cui all'articolo 42, comma 2-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Per la fase di realizzazione del progetto di aggregazione, di cui all'articolo 20 della legge regionale 4/2013, sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese per l'acquisto e la realizzazione di materiali promozionali e informativi relativi al progetto di aggregazione in rete, compreso l'acquisto di spazi promozionali sui media; spese per l'acquisizione di servizi di consulenza concernenti la realizzazione di siti internet finalizzati alla promozione del progetto di aggregazione in rete, comprese le spese per l'acquisizione di servizi di traduzione dei testi del sito internet in lingua straniera, e per la promozione del marchio di rete;
b) spese per la partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche, incontri con imprese, limitatamente ai costi per la quota di iscrizione, al costo della superficie espositiva, all'allestimento, all'assicurazione e al trasporto ed alla spedizione di prodotti e materiali;
c) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a sviluppare, gestire, standardizzare i processi produttivi, le procedure di qualità, il rispetto della pertinente normativa, in particolare quella di natura ambientale;
d) spese per l'acquisizione di servizi diretti allo sviluppo commerciale nazionale ed internazionale della rete d'imprese, quali ricerche di mercato e piani di marketing strategico;
e) spese per l'acquisizione di servizi diretti allo sviluppo e all'ideazione di brand e design di prodotto, alla comunicazione ed al marketing della rete;
f) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza gestionale, assistenza tecnologica, trasferimento di tecnologie, nonché in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza ovvero volta all'ottenimento delle certificazioni ISO;
g) spese per l'acquisizione di servizi relativi a banche dati, biblioteche tecniche, ricerche di mercato,

etichettatura, test e certificazione di qualità, finalizzati all'innovazione;
h) spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di licenza;
i) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature, nonché hardware e software;
j) compenso lordo a carico della PMI partecipante spettante al manager di rete, preposto alla conduzione, al coordinamento e alla gestione delle attività della rete, con durata contrattuale per lo svolgimento delle relative attività, non eccedente i dodici mesi.

5. Sono altresì ammesse ad incentivazione le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000 nell'importo massimo di 1.000 euro.

6. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda in relazione a progetti di aggregazione in rete avviati dopo tale data. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 bis, della legge regionale 4/2013, come inserito dall'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), le spese relative alla fase propedeutica ed alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sono ammissibili anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda in relazione a progetti di aggregazione in rete avviati nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.

7. Le prestazioni del manager di rete possono essere rese in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, un contratto a progetto o un contratto di prestazione d'opera. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del manager di rete. La qualificazione e l'esperienza maturata dal manager di rete deve essere coerente con la natura della prestazione da rendere.

8. Le spese per i servizi di consulenza di cui ai commi 3 e 4 sono ammissibili se tali servizi sono forniti da società iscritte al Registro delle imprese e da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza richiesta.

art. 9 spese non ammissibili

1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda, fatta eccezione per quelle relative alla fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda.

2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

3. Non sono ammissibili ad incentivazione le spese diverse da quelle previste dall'articolo 8 e in particolare le spese relative a:
a) personale;
b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
c) beni di consumo;
d) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili;
e) beni usati;
f) minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a 200 euro, IVA esclusa;
g) scorte;
h) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
i) IVA e altre imposte e tasse;
j) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
k) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile e la predisposizione della domanda di incentivazione;
l) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d'azienda.

art. 10 limiti e intensità dell'incentivazione

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.
2. L'importo massimo dell'incentivo concedibile, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 4/2013, è pari a 150.000 euro.
3. L'importo minimo della spesa ammissibile, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4/2013, è pari a 20.000 euro.
4. Le domande relative a progetti di aggregazione in rete per i quali, all'esito dell'istruttoria delle stesse, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 3 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

CAPO III
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 11 presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa capofila al soggetto gestore ai fini dell'ammissione alla graduatoria della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa dell'impresa capofila, presso cui è realizzato il progetto.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso predisposto a cura di Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet ufficiale del soggetto gestore almeno trenta giorni prima del termine iniziale.
4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.
5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:
a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa capofila;
b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa capofila.
6. Lo schema di domanda si compone di:
a) relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata;
b) preventivo e piano di spesa;
c) nel caso del ricorso al manager di rete, curriculum vitae del manager di rete, con relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere;
d) documentazione, dichiarazioni e notizie necessarie alla verifica dei requisiti richiesti per l'accesso all'incentivo e per l'applicazione dei criteri di cui all'allegato B;
e) modalità di pagamento dell'imposta di bollo.
7. La medesima aggregazione di imprese in rete non può presentare più di una domanda di incentivo ai sensi del presente regolamento per ciascun anno solare.
8. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.
9. Il soggetto gestore comunica all'istante:
a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione del progetto e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
g) gli obblighi del beneficiario;
h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 23.
10. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 9, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.
11. La nota informativa di cui al comma 10 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.
12. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa capofila:
a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;
b) le domande presentate successivamente alla prima ritenuta istruibile, aventi ad oggetto la medesima aggregazione di imprese in rete;
c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa capofila;
d) le domande aventi ad oggetto aggregazioni in rete, delle quali fanno parte una o più imprese prive dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 6;
e) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;
f) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa capofila;
g) le domande inviate ad indirizzo PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2.

art. 12 riparto delle risorse su base provinciale

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato sulla base del numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese presso ciascuna CCIAA alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

art. 13 procedimento contributivo, istruttoria e valutazione

1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a graduatoria ai sensi dei commi 1, 2 e 6 dell'articolo 36 della LR 7/2000, nell'ambito di specifiche graduatorie su base provinciale.
2. L'approvazione delle graduatorie provinciali e la concessione degli incentivi da parte del soggetto gestore hanno luogo entro novanta giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande indicato nell'avviso pubblicato dal soggetto gestore ai sensi dell'articolo 11, comma 2. Il soggetto gestore comunica l'approvazione della graduatoria e l'adozione del provvedimento di concessione degli incentivi entro i quindici giorni successivi all'impresa capofila.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
5. In pendenza del termine di cui al comma 4, il termine previsto al primo periodo del comma 2 è sospeso.
6. Il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale

adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

7. La valutazione dei progetti è effettuata, in fase istruttoria, secondo i criteri indicati nell'allegato B, riferiti alla qualità dell'aggregazione, alla qualità del progetto e alla coerenza del progetto. Sono ammissibili ad incentivazione i progetti che ricevono un punteggio totale non inferiore a 50. Il punteggio massimo attribuibile è 100.

8. E' facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetti l'emissione di parere in ordine all'applicazione dei criteri di cui al comma 7.

9. A parità di punteggio è data preferenza ai progetti di aggregazione in rete che prevedono un maggiore numero di imprese partecipanti al progetto di aggregazione in rete, beneficiarie ai sensi dell'articolo 6; in caso di ulteriore parità ai progetti con il minore importo da finanziare.

art. 14 concessione degli incentivi

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo per la realizzazione del progetto di aggregazione in rete distingue l'importo dell'incentivo spettante a ciascuna PMI partecipante e le relative spese ammesse.

2. Gli incentivi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria provinciale. In caso di copertura finanziaria non sufficiente a finanziare tutte i progetti ammessi, è seguito l'ordine di graduatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale dell'incentivo con riduzione proporzionale tra le diverse PMI partecipanti, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine all'integrazione delle concessioni parziali, qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse, il soggetto gestore procede allo scorrimento della graduatoria.

4. Le domande ammesse nella graduatoria per le quali non sia intervenuta, a causa della carenza di risorse disponibili, la concessione entro la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa capofila.

5. Il provvedimento di concessione comunicato all'impresa capofila ai sensi dell'articolo 13, comma 2, stabilisce, in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 20, comma 1;

b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 24, comma 2.

art. 15 erogazione in via anticipata

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge regionale 4/2013, nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte delle imprese interessate di:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa capofila, attestante l'avvenuto avvio del progetto;

b) apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.

2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti

dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

art. 16 avvio del progetto

1. Il progetto si intende avviato al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) nel caso in cui sia obbligatoria ovvero comunque prevista la fase propedeutica, la data di inizio della fornitura del servizio di consulenza o di formazione, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente;
b) nel caso in cui il progetto di aggregazione non includa la fase propedeutica:
1) nel caso di acquisto di beni, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, del documento contabile avente forza probatoria equivalente;
2) nel caso di prestazione di lavoro o servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente;
3) nel caso della partecipazione a fiere, esposizioni, manifestazioni economiche e incontri con le imprese, di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente.

art. 17 variazioni al progetto

1. Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione sono inoltrate presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capofila, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario.
2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione, ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto stesso.
3. Il soggetto gestore provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito all'impresa capofila entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso a ciascuna impresa beneficiaria.

art. 18 operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni soggettive di ciascun beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, gli incentivi concessi possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda di subentro per il tramite dell'impresa capofila, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, l'impresa subentrante presenta, per il tramite dell'impresa capofila, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:
a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza

soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo.
3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione dell'incentivo, l'impresa subentrante presenta, per il tramite dell'impresa capofila, la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.
5. La domanda di subentro di cui al comma 4 non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 13, comma 2. L'eventuale concessione dell'incentivo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

art. 19 regresso e ingresso di partecipanti

1. Il regresso dal progetto di aggregazione in rete di una o più PMI beneficiarie, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione e prima della conclusione del progetto, è comunicata dall'impresa capofila entro novanta giorni dall'evento e comporta la revoca dell'incentivo concesso per la parte riferita alla PMI uscente.
2. Il regresso che comporti la riduzione dei partecipanti al progetto di aggregazione in rete a meno di due PMI, determina la revoca dell'incentivo concesso per tutte le PMI beneficiarie partecipanti al progetto di aggregazione in rete.
3. Qualora il regresso di cui al comma 1 comporti una variazione al progetto ammesso all'incentivo tale da alterarne gli obiettivi originari o l'impianto complessivo ovvero costituisca una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto stesso, l'incentivo concesso è revocato a tutte le PMI beneficiarie partecipanti al progetto di aggregazione in rete.
4. L'ingresso di una o più imprese nel progetto di aggregazione in rete, successivamente all'adozione del provvedimento di concessione e prima della presentazione della rendicontazione del progetto, è comunicato dall'impresa capofila entro novanta giorni dall'evento e non comporta alcuna variazione alla concessione degli incentivi previamente disposta.

CAPO IV
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

art. 20 presentazione della rendicontazione

1. I progetti di aggregazione devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 540 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.
2. L'impresa capofila presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.
3. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.
4. La rendicontazione è presentata:
a) mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo;
b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore;
c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale "Postacelere 1 plus"; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

art. 21 modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa capofila presenta, in particolare:
a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;
b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
c) dichiarazione delle PMI beneficiarie attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui alla lettere a) di propria pertinenza.
2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.
4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.
5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).
6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.
7. L'avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento:
a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale stesso.
8. Nel caso in cui il pagamento ha luogo tramite gli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, a ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, è presentata la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed è allegato al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano il progetto che beneficia dell'incentivo.
9. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati per il tramite degli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.
10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'impresa capofila indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di

trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
13. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

art. 22 liquidazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.
2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 21, comma 12.
3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

art. 23 annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:
a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese afferenti alla fase propedeutica e alla fase di predisposizione del progetto di aggregazione sostenute nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda;
b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 12;
d) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, risulta la realizzazione di un progetto che comporta una spesa ammissibile inferiore a 20.000 euro;
e) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso per la realizzazione del progetto di aggregazione in rete;
f) nel caso di cui all'articolo 19, commi 2 e 3;
g) nel caso di cui all'articolo 21, comma 13;
h) se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 24;
i) nel caso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), se il contratto di rete non è stipulato entro il termine di sei mesi dalla data di concessione dell'incentivo.
3. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'impresa capofila l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
4. L'inosservanza degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui all'articolo 24, comma 1, da parte della singola PMI beneficiaria comporta la revoca dell'incentivo concesso alla PMI beneficiaria medesima.
5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 24 obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. Ciascuna PMI beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per due anni a decorrere

dalla data di presentazione della rendicontazione:
a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
b) mantenere la sede legale o l'unità operativa, presso la quale è realizzato il progetto di aggregazione in rete, attiva nel territorio regionale;
c) mantenere la destinazione, oggettiva e soggettiva, dei beni oggetto di incentivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005;
d) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento.
2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui al comma 1, l'impresa capofila presenta, con le modalità e gli effetti disposti dall'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincolo fino alla scadenza degli stessi.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 2, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.
4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 3, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

art. 25 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, presso le singole PMI beneficiarie e richiedere l'esibizione dei documenti di spesa originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

art. 26 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 27 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 28 programmazione comunitaria

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.
2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

art. 29 Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo del PAR FSC, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

art. 30 Piano di azione e coesione

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro di fondi a valere sul Piano di azione e coesione (PAC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa al PAC.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi PAC, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

art. 31 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e resta in vigore nei limiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Allegato A
Riferito all'articolo 6, comma 3, lettera a)
REGIME DI AIUTO DE MINIMIS. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1.
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3.
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Allegato B
riferito all'articolo 13, comma 7

Indicatore	Modalità	Punteggio/range
Qualità dell'aggregazione: 40 punti		
Numero delle PMI beneficiarie partecipanti al progetto di aggregazione	In numero di: ⇨ 3/4 = 5 punti ⇨ 5/8 = 10 punti ⇨ più di 8 = 15 punti	da 5 a 15
Previsione della continuità dell'attività di rete dopo la conclusione del progetto presentato	Punteggio per la durata di ⇨ previsione continuità fino a 24 mesi: 5 punti ⇨ previsione continuità per più di 24 mesi: 10 punti	5 o 10
Progetto di aggregazione in rete costituito da PMI beneficiarie appartenenti a settori di attività diversi	2 settori di attività: 3 punti 3 settori di attività: 4 punti 4 settori di attività: 5 punti	da 3 a 5
Progetto di aggregazione in rete costituito da PMI beneficiarie che preveda la partecipazione di imprese appartenenti alla filiera verticale	Con coinvolgimento di più di: ⇨ 2 aziende: 3 punti ⇨ 3 aziende: 4 punti ⇨ 4 o più aziende: 5 punti	da 3 a 5
Progetto di aggregazione in rete costituito da PMI beneficiarie che prevede la partecipazione di imprese costituite da non più di 3 anni alla data di presentazione della domanda	⇨ 1 azienda: 1 punto ⇨ 2 aziende: 2 punti ⇨ 3 aziende: 3 punti ⇨ 4 aziende: 4 punti ⇨ 5 o più aziende: 5 punti	da 1 a 5
Qualità del progetto: 40		
Informatizzazione della rete e creazione di sito web	sì/no	10
Realizzazione di marketing integrato da parte della rete	sì/no	10
Introduzione di nuovi prodotti e/o processi e/o servizi	sì/no	15
Contemporanea realizzazione di due o più azioni previste dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 4/2013	In numero di: ⇨ 2 azioni = 2 ⇨ 3/6 azioni = 3 ⇨ 7 azioni = 5	da 2 a 5
Coerenza del progetto: 20 punti		

Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto	buono = 2 eccellente = 5	2 o 5
Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta	⇨ pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 punti ⇨ pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 punti ⇨ pari o minore del 40%: 5 punti	da 3 a 5
Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie	buono = 5 eccellente = 10	5 o 10

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_43_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 043/Pres.

Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo) e successive modificazioni;
CONSIDERATO l'articolo 2, comma 2, lettera a) della medesima legge regionale 4/2013 ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività realizzati adottando gli interventi di cui all'articolo 9 e secondo la disciplina del capo II;
VISTO inoltre l'articolo 10 della predetta legge regionale 4/2013 che dispone che con regolamento regionale sono disciplinati contenuti, modalità e termini per la presentazione delle domande per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento ed al rilancio della competitività delle microimprese, delle piccole e medie imprese, nonché i criteri e le modalità di concessione e di erogazione degli incentivi e i settori ammissibili ai singoli contributi;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificata dalla la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), con particolare riguardo agli articoli 5 e 27 bis;
VISTO il "Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4" approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 460;
RITENUTO di emanare il "Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli Incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4" allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
PRESO atto che con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 649 è stato disposto che l'istituto del silenzio - assenso non trova applicazione nei procedimenti concernenti l'assegnazione, la concessione, l'erogazione e la rendicontazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 460;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente contenuti, modalità e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_43_2_ALL1

Regolamento concernente contenuti, modalità, e termini per la concessione degli incentivi per il rafforzamento ed il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4.

CAPO I
FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), disciplina contenuti, modalità e termini per la presentazione delle domande, criteri e modalità di concessione e di erogazione ed i settori ammissibili relativamente agli incentivi per la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento ed al rilancio della competitività delle microimprese, delle piccole e medie imprese, da perseguire attraverso la realizzazione di iniziative innovative con alto potenziale di crescita e sviluppo economico.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 4/2013, la gestione degli incentivi di cui al presente regolamento è delegata all'Unione regionale delle camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata "Unioncamere FVG".
3. Nella convenzione da stipularsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4/2013, tra la Regione e Unioncamere FVG, Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento secondo modalità stabilite nella suddetta convenzione.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 4/2013 si intende per:
a) **manager a tempo**: soggetto di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento della PMI, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;
b) **commercio elettronico**: svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico. Il commercio elettronico per i consumatori finali ("Business-to-Consumer") riguarda, in particolare, la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese ("Business-to-Business") riguarda, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva;
c) **consulente per l'internazionalizzazione**: figura specialistica con dimostrata qualificazione in tema di internazionalizzazione delle imprese. Tale figura svolge attività quali supportare l'azienda in specifiche azioni di internazionalizzazione come la selezione e l'individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l'individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all'estero e "incoming" di operatori esteri, l'utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;
d) **consulente per la strategia aziendale**: figura che svolge attività quali affiancare l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di

“business” e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il “reengineering” dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di “marketing” e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della “business idea”, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le “partnership” di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) **PMI**: imprese che possiedono i requisiti di microimpresa, piccola e media impresa individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante <<Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>>), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell’11 gennaio 2006;

b) **certificazione di qualità**: rilascio, da parte di un organismo indipendente, della certificazione di conformità alla normativa europea o statale o a norme tecniche definite da organizzazioni nazionali o internazionali, inclusi i sistemi di gestione ambientali e della sicurezza e della salute dei lavoratori;

c) **soggetto gestore**: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative ai sensi dell’articolo 1, comma 3;

d) **impresa femminile**: l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne, l’impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso di società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;

e) **giovane**: persona fisica di età compresa tra quattordici e trentacinque anni;

f) **impresa giovanile**: l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani, oppure l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l’impresa individuale il cui titolare è un giovane nonché, nel caso di società di persone composta da due soci di cui almeno uno giovane, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società.

art. 3 divieto di cumulo

1. Gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

art. 4 sicurezza sul lavoro

1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall’articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all’istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

CAPO II
SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

art. 5 soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiarie degli incentivi le PMI che realizzano i progetti e le iniziative di cui all'articolo 6.
2. Le PMI beneficiarie di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo "CCIAA", competente per territorio;
b) essere attive;
c) avere sede legale o unità operativa/e, presso cui è realizzato il progetto, nel territorio regionale;
d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
e) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese:
a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione dei pertinenti regimi di aiuti di Stato, elencati agli allegati A e B;
b) destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

art. 6 progetti e iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4/2013, sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative, da realizzarsi nell'ambito di un progetto finalizzato al perseguimento degli obiettivi di rilancio e rafforzamento della competitività della PMI richiedente:
a) attività finalizzate all'utilizzo del **commercio elettronico**;
b) introduzione di una **certificazione di qualità**;
c) ricorso a un **manager a tempo**;
d) ricorso al **consulente per l'internazionalizzazione**;
e) ricorso al **consulente per la strategia aziendale**.
2. Il progetto presentato comprende al massimo una iniziativa per ciascuna delle tipologie elencate alle lettere da a) ad e) del comma 1, da realizzare presso la sede legale o una o più unità operative situate nel medesimo territorio provinciale.
3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 4, 5 e 6, le iniziative di cui al comma 1 devono configurarsi come innovative e con alto potenziale di crescita e sviluppo economico.
4. Nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), in particolare, il progetto prevede lo svolgimento di azioni da parte del manager a tempo volte al rafforzamento dell'impresa, al trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, alla riorganizzazione aziendale, al controllo di gestione ovvero alla positiva risoluzione di momentanee criticità.
5. Nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), in particolare, il progetto prevede il supporto da parte del consulente alla realizzazione di specifiche azioni di internazionalizzazione, come la selezione e l'individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la

ricerca e l'individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all'estero e "incoming" di operatori esteri, l'utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione.
6. Nel caso delle iniziative di cui al comma 1, lettera e), in particolare, il progetto prevede l'affiancamento dell'impresa nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di "business" e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il "reengineering" dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di "marketing" e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della "business idea", la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le "partnership di scopo", la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale.

art. 7 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese al netto dell'IVA, come specificate al comma 2, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.
2. Sono ammissibili le seguenti spese:
a) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti attività finalizzate all'utilizzo del **commercio elettronico** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a):
1) <u>acquisizione di servizi:</u>
1.1. le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da società iscritte al Registro delle imprese e da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza richiesta, e volti:
a) alla creazione o all'implementazione di siti internet orientati al commercio elettronico;
b) allo sviluppo, alla customizzazione e alla personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o di promozione via internet;
c) all'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali, quali la gestione del magazzino, le vendite, la distribuzione e l'amministrazione;
d) all'assistenza e alla formazione iniziale del personale dell'impresa addetto alla gestione, manutenzione o controllo del sito, con esclusione delle spese di trasferta;
e) alla realizzazione di studi di "web marketing", di piani di diffusione e per il posizionamento del sito internet orientato al commercio elettronico;
1.2. le spese per l'acquisizione di servizi di "hosting" e "housing" relativamente al periodo di realizzazione del progetto;
1.3. le spese per l'acquisizione di servizi di traduzione in lingue straniere dei testi del sito internet orientato al commercio elettronico;
2) <u>beni materiali:</u>
2.1. le spese per l'acquisto di hardware, relativamente al massimo ad una postazione completa, con inclusione del sistema operativo;
2.2. le spese per l'acquisto di hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali su internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di "Secure payment system";
3) <u>beni immateriali:</u>
3.1. le spese per l'acquisizione di sistemi informatici, software e brevetti acquistati o ottenuti in licenza, necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica;
3.2. le spese per l'acquisizione di software specifici acquistati o ottenuti in licenza per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di "Secure payment system";
3.3. le spese per l'acquisizione di applicazioni e programmi acquistati o ottenuti in licenza per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali, quali la gestione del magazzino, le

vendite, la distribuzione e l'amministrazione;
b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l'introduzione di una **certificazione di qualità** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b):
1) le spese per il rilascio della certificazione di qualità da parte di organismi notificati o accreditati in base alla normativa statale o comunitaria o da enti di accreditamento nazionali o internazionali;
2) le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza forniti da società iscritte al Registro delle imprese e da consulenti che svolgono un'attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, i quali possiedono comprovata esperienza nello specifico campo della certificazione di qualità;
3) le spese per l'acquisizione di software acquistati o ottenuti in licenza necessari all'ottenimento della certificazione di qualità;
c) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti il ricorso ad un **manager a tempo** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al manager a tempo per le prestazioni rese;
d) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti il ricorso al **consulente per l'internazionalizzazione** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al consulente per l'internazionalizzazione per le prestazioni rese;
e) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti il ricorso al **consulente per la strategia aziendale** di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al consulente per la **strategia aziendale** per le prestazioni rese.
3. Sono altresì ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000 euro.
4. Le prestazioni di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) non devono avere natura continuativa o periodica, né consistere in ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità. Le figure chiamate a svolgere tali prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, previste, rispettivamente, alle lettere a), c) e d). La qualificazione e l'esperienza maturata da siffatte figure deve essere coerente con la natura della prestazione da rendere.
5. Le prestazioni del manager a tempo possono essere rese in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con qualifica di dirigente, un contratto a progetto o un contratto di prestazione d'opera. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione del manager a tempo.
6. Le prestazioni del consulente per l'internazionalizzazione e del consulente per la strategia aziendale possono essere rese in forza di un contratto a progetto o un contratto di prestazione d'opera. Il relativo contratto definisce contenuti, termini, modalità e corrispettivo pattuito per la prestazione consulenziale. Il consulente per l'internazionalizzazione ed il consulente per la strategia aziendale possono rendere le loro prestazioni anche nell'ambito dell'applicazione di uno specifico contratto di fornitura di servizi di consulenza con società iscritte al Registro delle imprese.
7. Le iniziative realizzate presso la sede legale od unità operative situate al di fuori del territorio provinciale relativo all'articolazione provinciale dello sportello interessata non sono ammissibili ad incentivazione.
8. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.
9. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda nonché le spese diverse da quelle previste dal presente articolo e in particolare le spese relative a:
a) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
b) beni di consumo;

c) acquisto o locazione finanziaria di beni immobili;
d) beni usati;
e) minuterie ossia beni di valore unitario inferiore a 200 euro, IVA esclusa;
f) scorte;
g) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;
h) IVA e altre imposte e tasse;
i) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
j) corrispettivi per cessione o affitto del ramo d'azienda.

art. 8 regimi di aiuto

1. Gli incentivi per la realizzazione delle iniziative finalizzate all'utilizzo del **commercio elettronico** e all'introduzione di una **certificazione di qualità**, previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
2. Sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 gli incentivi per il ricorso a un **manager a tempo**, previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera c), qualora le relative prestazioni siano rese in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con qualifica di dirigente.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, elencati nell'allegato A.
4. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:
a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
5. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di incentivazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
6. Gli incentivi per il ricorso a un **manager a tempo**, qualora le relative prestazioni siano rese in forza di un contratto a progetto o di un contratto di prestazione d'opera, nonché gli incentivi per il ricorso al **consulente per l'internazionalizzazione** ed al **consulente per la strategia aziendale**, previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e), sono concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 214 del 9 agosto 2008, con particolare riferimento all'articolo 26 di detto regolamento comunitario.
7. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (CE) 800/2008, i settori di attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1 di tale regolamento comunitario, elencati nell'allegato B.

CAPO III
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

art. 9 intensità di aiuto e limiti di spesa

1. L'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa compresa nel progetto è pari a:
a) 5.000 euro per le spese relative alle attività finalizzate all'utilizzo del commercio elettronico;
b) 5.000 euro per le spese relative all'introduzione di una certificazione di qualità;
c) 10.000 euro per le spese relative al ricorso a un manager a tempo;
d) 5.000 euro per le spese relative al ricorso al consulente per l'internazionalizzazione;
e) 5.000 euro per le spese relative al ricorso al consulente per la strategia aziendale.
3. Le domande relative a progetti per i quali, all'esito dell'istruttoria delle stesse, risultano ammissibili, per ciascuna delle iniziative contemplate, spese inferiori ai pertinenti limiti di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa.

art. 10 ammontare massimo dell'incentivo

1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna iniziativa compresa nel progetto è pari a:
a) 30.000 euro per le spese relative alle attività finalizzate all'utilizzo del commercio elettronico;
b) 30.000 euro per le spese relative all'introduzione di una certificazione di qualità;
c) 70.000 euro per le spese relative al ricorso a un manager a tempo;
d) 70.000 euro per le spese relative al ricorso al consulente per l'internazionalizzazione;
e) 70.000 euro per le spese relative al ricorso al consulente per la strategia aziendale.
2. Ferma restando l'applicazione dei limiti previsti dalla normativa in tema di aiuti di Stato, come richiamata dall'articolo 8, l'ammontare massimo dell'incentivo complessivamente concedibile per ciascun progetto è pari a 200.000,00 euro.

art. 11 presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione allo sportello della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa presso cui è realizzato il progetto.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso predisposto a cura di Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso.
3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito internet del soggetto gestore almeno trenta giorni prima del termine iniziale.
4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata "PEC", all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla

data e dall'ora di ricezione della PEC attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo.

5. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:
a) è trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente.

6. Lo schema di domanda si compone di:
a) relazione illustrativa del progetto, con indicazione della relativa durata, e delle iniziative in cui lo stesso si articola;
b) preventivo di spesa;
c) nel caso delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d) ed e), curriculum vitae del manager a tempo, del consulente per l'internazionalizzazione, del consulente per la strategia aziendale, con relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere;
d) documentazione, dichiarazioni e notizie necessarie alla verifica dei requisiti richiesti per l'accesso all'incentivo e per l'applicazione dei criteri di cui all'allegato C;
e) modalità di pagamento dell'imposta di bollo.

7. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare.

8. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che hanno in corso la realizzazione di un progetto per la cui realizzazione nella medesima sede legale o unità operativa/e è stato già concesso un incentivo ai sensi del presente regolamento e per il quale non è stata ancora presentata la rendicontazione della spesa.

9. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente:
a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
b) l'oggetto del procedimento;
c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;
d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
e) il termine per modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;
f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione del progetto, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
g) gli obblighi del beneficiario;
h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 22.

10. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 9, il responsabile del procedimento può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet del soggetto gestore.

11. La nota informativa di cui al comma 10 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

12. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia all'impresa richiedente:
a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2;
b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile;
c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente;
d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;
e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2.

art. 12 riparto delle risorse su base provinciale

1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato sulla base del numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese presso ciascuna CCIAA alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto.

art. 13 procedimento, istruttoria e valutazione della domanda

1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, su base provinciale, applicando, in particolare, i criteri valutativi di cui all'allegato C. In esito all'applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti cui è attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 40, nonché un punteggio non inferiore a 3 per ciascun criterio di valutazione previsto dall'allegato C, lettere a), c), ed e), e non inferiore a 6 per ciascun criterio di valutazione previsto dall'allegato C, lettere f) e g).
2. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.
5. In pendenza del termine di cui al comma 4, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, è sospeso.
6. Il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
7. E' facoltà di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine all'applicazione dei criteri di cui al comma 1.

art. 14 concessione degli incentivi

1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo è concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.
2. Qualora le risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.
3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.
4. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:
a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 19, comma 1;
b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 23, comma 2.
5. Il soggetto gestore comunica alla PMI beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i quindici giorni successivi.

art. 15 erogazione in via anticipata

1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 4/2013, nella misura massima del cinquanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte delle PMI beneficiarie di:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto della Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio del progetto;
b) apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.
2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

art. 16 avvio del progetto

1. Le imprese avviano il progetto a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
2. Per avvio del progetto si intende il verificarsi delle seguenti circostanze:
a) nel caso di fornitura di beni la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, del documento contabile avente forza probatoria equivalente;
b) nel caso di prestazione di lavoro o servizi, la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data della prima fattura o, in caso di impossibilità di acquisire la stessa, da documento contabile avente forza probatoria equivalente.

art. 17 variazioni al progetto

1. Eventuali variazioni al progetto ammesso ad incentivazione sono inoltrate presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto al progetto originario.
2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione del progetto stesso.
3. Nel caso di sostituzione del manager a tempo, del consulente per l'internazionalizzazione o del consulente per la strategia aziendale, alla richiesta di variazione del progetto è allegato curriculum vitae e relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, della figura professionale sostitutiva, nonché relazione atta ad evidenziare l'equipollenza rispetto alla figura professionale sostituita. Non è ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del manager a tempo qualora il provvedimento di concessione prevede che le stesse siano rese in virtù di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente.
4. Il soggetto gestore provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria.

art. 18 operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni soggettive del beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, gli incentivi concessi possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda di subentro, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, l'impresa subentrante presenta entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:
a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo.
3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione dell'incentivo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

CAPO IV
RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

art. 19 presentazione della rendicontazione

1. Il progetto deve essere rendicontato entro il termine massimo di 720 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.
2. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore.
3. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni.
4. La rendicontazione è presentata:
a) mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate al soggetto gestore dal gestore del sistema di PEC del soggetto gestore medesimo;
b) a mano oppure a mezzo posta ordinaria o corriere espresso privato; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro di ricezione apposto dal soggetto gestore;
c) a mezzo raccomandata oppure corriere espresso nazionale "Postacelere 1 plus"; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora del timbro postale, purché la rendicontazione sia pervenuta al soggetto gestore entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

art. 20 modalità di rendicontazione

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:
a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall'impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga;
b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a).
2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.
4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.
5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).
6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.
7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:
a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
c) nel caso di pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni o del prestatore di lavoro o servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o del prestatore di servizi apposti sull'originale stesso.
8. Nel caso in cui il pagamento ha luogo tramite gli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, a ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di più documenti di spesa di cui uno o più di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, l'impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano il progetto che beneficia dell'incentivo.
9. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati per il tramite degli strumenti di cui al primo periodo del comma 6, la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.
10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.
11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.
12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
13. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 17, comma 4.

art. 21 liquidazione degli incentivi

1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore.
2. Il termine di liquidazione degli incentivi è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 20, comma 12.
3. L'erogazione degli incentivi è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

art. 22 annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:
a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 12;
d) nel caso di cui all'articolo 20, comma 13;
e) se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'articolo 23.
3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato per la quota parte relativa alla singola iniziativa:
a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile con riferimento a tale singola iniziativa risulta inferiore ai pertinenti limiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da a) ad e);
b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile con riferimento a tale singola iniziativa risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso in relazione all'iniziativa medesima.
4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.
5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

art. 23 obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

1. L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per due anni a decorrere dalla data di presentazione della rendicontazione:
a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
b) mantenere la sede legale o l'unità operativa, presso la quale è realizzato il progetto, attiva nel territorio regionale;
c) mantenere la destinazione, oggettiva e soggettiva, dei beni oggetto di incentivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005;
d) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel presente regolamento.
2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi e del vincolo di destinazione di cui al comma 1, il beneficiario presenta, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 4/2013, e in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi e vincoli fino alla scadenza degli stessi.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 2, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3,

della legge regionale 7/2000.
4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 3, il soggetto gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

art. 24 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

art. 25 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

art. 26 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 27 programmazione comunitaria

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa comunitaria relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.
2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

art. 28 Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.
2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi statali e del PAR FSC, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
3. Nell'ambito degli interventi finanziati ai sensi del comma 1, in deroga a quanto stabilito all'articolo 9, comma 1, l'intensità dell'incentivo concedibile è pari al 49% per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore. Nel caso in cui sia attribuito un punteggio pari o superiore a 3 punti per il criterio di valutazione previsto dall'allegato C, lett. h), l'intensità dell'incentivo concedibile è aumentata di un punto percentuale.

4. Il soggetto gestore verifica in sede di rendicontazione la permanenza del punteggio attribuito ai sensi del comma 3 riferito al criterio di valutazione previsto dall'allegato C, lett. h). In caso di verificata mancata realizzazione delle iniziative, che comporti l'attribuzione di un punteggio inferiore a 3, l'aumento di un punto percentuale dell'intensità dell'incentivo concesso è revocato. L'iniziativa non si considera realizzata:
a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile con riferimento alla singola iniziativa risulta inferiore ai pertinenti limiti minimi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da a) ad e);
b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile con riferimento alla singola iniziativa risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso in relazione all'iniziativa medesima.

art. 29 Piano di azione e coesione

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di interventi finanziati nel quadro di fondi a valere sul Piano di azione e coesione (PAC) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa al PAC.
2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi PAC, è fatta salva la possibilità di prevedere, negli atti che disciplinano gli interventi di cui al comma 1, opportune deroghe alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle regole fissate dai pertinenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

art. 30 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e resta in vigore nei limiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e nel limiti di cui all'articolo 44, paragrafo 3, e dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Allegato A)
(riferito agli articoli 5, comma 3, lettera a), e 8, comma 3)
REGIME DI AIUTO “DE MINIMIS”. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2013

1.
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti “de minimis”:
a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
  i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
  ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
In conformità all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

2.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

ALLEGATO B
(riferito agli articoli 5, comma 3, lettera a), e 8, comma 6 e 7)
REGIME DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 800/2008.
SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) 800/2008

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:
a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) 800/2008 non sono concessi aiuti:
a) a favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione;
b) a favore di attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
c) a favore di attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nei casi seguenti:
i) se l'importo dell'aiuto è fissato sulla base del prezzo o della quantità di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o
ii) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) a favore di attività del settore dell'industria carboniera, fatta eccezione per gli aiuti alla formazione ed alla ricerca, sviluppo e innovazione.
3. Per prodotti agricoli si intendono:
a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri).
c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c).
5. Ai fini di cui al comma 4, ai sensi dell'articolo 2, punti 23) e 24) del regolamento (CE) 800/2008, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori, ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività..
6. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera c) del regolamento (CE) 800/2008, non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà.
7. Per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
d) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

ALLEGATO C
(riferito all'art. 13, comma 1)
Criteri valutativi

	Indicatore	Punteggio/range
a	Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del progetto	0-10
b	Incidenza nel progetto dei fondi privati delle imprese, in termini di percentuale di intensità di incentivo richiesta	⇨ superiore al 48%: 0 punti ⇨ pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 punti ⇨ pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 punti ⇨ pari o minore del 40%: 5 punti
c	Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie	0-10
d	Impresa femminile e/o giovanile	0 oppure 5
e	Coerenza delle iniziative con gli obiettivi del progetto	0 – 10
f	Impatto del progetto in termini di alto potenziale di crescita, sviluppo economico e capacità competitiva	0 – 15
g	Impatto del progetto in termini di rafforzamento ed innovazione del sistema organizzativo dell'impresa	0 – 15
h	Contemporanea realizzazione di più iniziative tra quelle previste dall'articolo 6, comma 1, lettere da a) ad e)	⇨ 2 iniziative: 1 punti ⇨ 3 iniziative: 2 punti ⇨ 4 iniziative: 3 punti ⇨ 5 iniziative: 4 punti

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_44_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 044/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/Pres.

IL PRESIDENTE

RICHIAMATI i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:
- il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

RICHIAMATE le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 852/2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 approvate, rispettivamente, con deliberazioni della Giunta regionale n. 3160 del 22 dicembre 2006 e n. 2564 del 19 novembre 2009;

DATO ATTO che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari è quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché degli interessi dei consumatori;

VISTO l'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)" il quale prevede che "Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria";

VISTO il proprio decreto 14 luglio 2011 n. 0166/Pres. con cui è stato emanato il "Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga in attuazione del su citato articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)";

RITENUTO opportuno introdurre alcune modifiche nella disposizioni del su citato Regolamento emanato con proprio decreto n. 0166/Pres./2011 relativamente alla gestione degli animali in alpeggio e alla lavorazione dei prodotti lattiero - caseari al fine di meglio adeguarle alla realtà locale ed al livello produttivo anche in considerazione della positiva esperienza della attività in parola;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2014, n. 495;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero - caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/Pres." allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_44_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero-caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 0166/PRES.

art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta di prodotti lattiero - caseari tipici di malga, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), emanato con decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2011 n. 166/Pres.

art. 2 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. Nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 la parola : <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<sei>>

2. Il comma 7 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 è sostituito dal seguente:
<< 7. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, in sinergia con la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali provvede al monitoraggio ed alla vigilanza sullo sviluppo delle attività di cui all'articolo 1.>>.

art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 è sostituito dal seguente:

<< 2. Al fine di contenere gli effetti negativi sui cotici e sulla tipicità delle produzioni è ammessa, in caso di necessità, la somministrazione di fieno e di integrazioni energetiche fino ad un massimo di tre chilogrammi e mezzo di mangimi a base di mais e orzo per capo bovino.>>.

art. 4 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 166/ 2011

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 è sostituita dalla seguente:
<< a) pavimenti pulibili che consentano la raccolta e l'evacuazione delle acque di lavaggio;>>.

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 è sostituita dalla seguente:
<< b) pareti pulibili;>>.

art. 5 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 è sostituita dalla seguente:
<< a) pareti e pavimenti pulibili che consentano la raccolta e l'evacuazione delle acque di lavaggio;>>.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 è sostituito dal seguente:
"3. E' consentito eseguire la salatura anche nel locale di lavorazione, di deposito e di stagionatura dei prodotti"

art. 6 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole : <<facilmente lavabili e >> sono soppresse;
b) al secondo periodo, la parola : <<facilmente>> è soppressa.

art. 7 modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 le parole : <<, calda e fredda, >> sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 la parola : << munita>> è sostituita dalle seguenti: <<o sono muniti>>.

art. 8 modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 166/2011

1. Dopo comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 166/2011 sono inseriti i seguenti:
<< 3bis. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, predispone linee guida di supporto per l'adozione del manuale di Monticazione e di Buone Pratiche di Lavorazione.

3 ter. Il malghese è inoltre tenuto a verificare le condizioni igieniche e sanitarie delle strutture e delle attrezzature prima della monticazione.>>.

art. 9 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_45_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 045/Pres.

Art. 24 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 29.7.2009. Sostituzione componenti del Comitato permanente regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 29 luglio 2009, il quale dispone che in ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all'articolo 22, comma 10;

ATTESO che l'Accordo integrativo regionale (di seguito denominato AIR), sulla base della preintesa approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 338 del 25 febbraio 2011, è stato sottoscritto in via definitiva in data 11 marzo 2011 dall'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dalle Organizzazioni Sindacali FIMP e CIPE;

ATTESO che l'AIR, al paragrafo 2.1, lettera c), per quanto attiene alla composizione del Comitato regionale stabilisce che:

1. La delegazione di parte pubblica è composta dall'Assessore Regionale alla Sanità o suo sostituto, con funzioni di Presidente e da altri membri effettivi, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale e delle Aziende della Regione, indicati dall'Assessore regionale alla Sanità. Il numero dei membri effettivi di parte pubblica non deve superare quello della delegazione sindacale. La parte pubblica indica, inoltre, l'elenco con i nominativi dei membri sostituti.
2. Ogni delegazione di parte sindacale è composta da un responsabile (rappresentante legale dell'organizzazione o suo delegato) per ciascuna OO.SS. firmataria dell'ACN e da un eventuale componente aggiunto qualora l'O.S. firmataria dell'ACN superi il 15% di livello di rappresentatività sindacale a livello regionale, determinato aggiungendo al livello di rappresentatività regionale del 5% l'ulteriore quota del 10%.
3. Il numero complessivo dei rappresentanti di parte sindacale del Comitato Regionale non può in ogni caso superare le 4 unità.
4. La consistenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti regionali, forniti dalla SISAC, riferiti all'anno precedente a quello in cui si procede all'avvio delle trattative per il rinnovo dell'ACN (in conformità all'articolo 22, comma 4).
5. Le Organizzazioni Sindacali legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Regionali comunicano alla Direzione Centrale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'ACN, i nominativi dei membri effettivi e dei membri supplenti.
6. Alle riunioni del Comitato regionale, è data facoltà alle OO.SS. di potersi avvalere di un esperto o consulente tecnico qualora si trattino argomenti specifici che richiedano competenze in materia. Tale esperto, in quanto non facente parte del Comitato regionale, non ha diritto a percepire alcun tipo di compenso o rimborso e non ha diritto di voto.

VISTO il proprio decreto n. 0315/Pres. del 23 dicembre 2011 che, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2377 del 12 dicembre 2011, ha istituito il Comitato permanente regionale di cui al citato articolo 24 dell'ACN;

VISTO il proprio decreto n. 0116/Pres. del 29 maggio 2012 che, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 881 del 23 maggio 2012, ha successivamente modificato la composizione dell'anzidetto organo collegiale;

PRESO ATTO che con comunicazione del 20 gennaio 2014, trasmessa per posta elettronica, il Segretario regionale della FIMP ha comunicato le nuove designazioni dei propri rappresentanti titolari e supplenti in seno all'anzidetto Comitato a modifica della precedente delegazione, come di seguito riportato:

Membri titolari	Membri supplenti
Dott. Sergio MASOTTI (FIMP)	Dott. Giuseppe MONTANARI (FIMP)
Dott. Paolo LUBRANO (FIMP)	Dott.ssa Lorena LOSCHI (FIMP)

CONSIDERATO che tali designazioni sono da ritenersi vincolanti per l'Amministrazione regionale che ha l'obbligo di conformarsi ad esse e di emanare il successivo atto di modifica della composizione della rappresentanza sindacale di cui trattasi;

ATTESA, altresì, la necessità di apportare modifiche alla delegazione di parte pubblica dell'anzidetto

Comitato, in quanto oltre all'insediamento del nuovo Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - dott.a Maria Sandra TELESCA - che ha indicato quale suo sostituto il nuovo Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - dott. Adriano MARCOLONGO - si rende indispensabile sostituire alcuni componenti in quanto il dott. Alessandrino FANZUTTO e la dott.ssa Bernardetta MAIOLI hanno cessato il rapporto di lavoro con la Regione a decorrere dal 16 novembre 2013;
VISTA la nota prot. n. 3725/SPS-ASAP di data 18 febbraio 2014 con la quale il Direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, su indicazione dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, ha comunicato al Direttore dell'Area servizi assistenza primaria della medesima Direzione i seguenti nominativi dei componenti titolari e supplenti designati a comporre la delegazione di parte pubblica in seno al Comitato permanente regionale di cui all'articolo 24 dell'ACN del 29 luglio 2009, modificando in parte la precedente delegazione:

Membri titolari	Membri supplenti
Dott.ssa Maria Sandra TELESCA - Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia- presidente	Dott. Adriano MARCOLONGO - Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
Dott. Giovanni PILATI - Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia	Dott.ssa Vanda Maria FORCELLA- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia

CONSTATATO che dalle dichiarazioni rilasciate, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - ai sensi del primo comma dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 - da tutti i nuovi componenti designati a far parte del Comitato in parola, risulta che per nessuno di essi sussistono motivi di incompatibilità;
CONFERMATA ogni altra previsione del citato proprio decreto n. 0315/Pres. del 23 dicembre 2011 non espressamente modificata dal presente provvedimento;
RITENUTO, per quanto sin qui esposto, di modificare la composizione del Comitato permanente regionale di cui all'articolo 24 dell'ACN del29 luglio 2009;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 27 febbraio 2014;

DECRETA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di provvedere alla sostituzione di parte dei componenti del Comitato permanente regionale di cui all'articolo 24 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 29 luglio 2009, già istituito con proprio decreto n. 0315/Pres. del 23 dicembre 2011, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2377 del 12 dicembre 2011, che risulta, pertanto, essere attualmente così composto:

- Delegazione di parte pubblica

Membri titolari	Membri supplenti
Dott.ssa Maria Sandra TELESCA - Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia- presidente	Dott. Adriano MARCOLONGO - Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
Dott. Beppino COLLE - Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli"	Dott.ssa Marcella BERNARDI - Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina"
Dott. Dino FARAGUNA - I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo"	Dott.ssa Luisella GIGLIO - I.R.C.C.S. "Burlo Garofolo"
Dott. Giovanni PILATI - Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia	Dott.ssa Vanda Maria FORCELLA- Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia

- Delegazione di parte sindacale

Membri titolari	Membri supplenti
Dott. Sergio MASOTTI (FIMP)	Dott. Giuseppe MONTANARI (FIMP)
Dott. Paolo LUBRANO (FIMP)	Dott.ssa Lorena LOSCHI (FIMP)
Dott. Mauro STRADI (FIMP)	Dott. Giancarlo BESOLI (FIMP)
Dott.ssa Stefania SANSOTTA (CIPE)	Dott. Giuseppe GULLOTTA (CIPE)

2. Si dà atto che tutti i nuovi componenti designati a far parte del Comitato in parola hanno dichiarato l'insussistenza di motivi di incompatibilità, ai sensi del primo comma dell'articolo 7 bis ante della legge

regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55, della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.
3. È confermata ogni altra previsione del citato proprio decreto n. 0315/Pres. del 23 dicembre 2011 non espressamente modificata dal presente provvedimento.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_46_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2014, n. 046/Pres.

LR 20/2013 art. 2. Costituzione della Commissione regionale per le politiche socio-abitative (CRPSA).

IL PRESIDENTE

PREMESSO che sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge regionale 5 dicembre 2013 n. 20 "Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative" con la quale è stato previsto:
- all'articolo 1 (Oggetto e finalità) l'avvio di un processo di riorganizzazione degli strumenti di intervento regionale nel settore socio-abitativo mediante l'approvazione di un Piano di convergenza tra le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali, finalizzato a contenere i costi di gestione, razionalizzare l'impiego di risorse e costituire un sistema efficiente e omogeneo a livello regionale capace di integrarsi nel sistema di sicurezza sociale e di garantire uniformità di diritti sul territorio della Regione;
- all'articolo 2 (Commissione regionale per le politiche socio-abitative):
• l'istituzione della Commissione regionale per le politiche socio-abitative (CRPSA), quale organismo di indirizzo e coordinamento degli interventi della Regione e degli enti locali nel settore dell'edilizia residenziale e sociale, di attuazione dei programmi regionali in materia di politiche abitative, nonché di programmazione e controllo del sistema regionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale;
• i compiti di cabina di regia che la CRPSA svolge nella fase di convergenza;
• la composizione della Commissione come di seguito indicato:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia, o suo delegato, che la presiede;
b) dall'Assessore regionale competente in materia di sanità e sicurezza sociale, o suo delegato;
c) dal Direttore centrale in materia di edilizia;
d) dal Direttore centrale in materia di sicurezza sociale;
e) da cinque rappresentanti dei Comuni, indicati dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale in modo da garantire la rappresentanza del territorio di ciascuna ATER;
• che, per le attività di cabina di regia, la CRPSA è integrata da un rappresentante di ciascuna ATER regionale;
• che la funzione di segreteria della CRPSA fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia;
• che la carica di membro della CRPSA è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi;
• la costituzione della Commissione mediante decreto del Presidente della Regione;
- all'articolo 3 (Funzioni della Commissione regionale per le politiche socio-abitative) che la Commissione, nella funzione di cabina di regia, esplica funzioni di programmazione e di verifica dei risultati ottenuti dalle Aziende mediante:
a) la predisposizione di un piano regionale di edilizia sociale;
b) l'espressione di un parere sui piani delle singole Aziende del sistema (il piano costituisce l'obiettivo di mandato degli Amministratori unici delle Aziende all'atto della loro nomina e deve contenere i Piani di convergenza);
c) la verifica almeno annuale dello stato di attuazione del programma di mandato di ogni singolo Amministratore unico;
d) le proposte alla Giunta regionale nelle materie relative alle politiche abitative;
e) l'espressione di un parere in merito al Piano di convergenza;
f) l'audizione, almeno una volta l'anno, dei sindacati confederati e autonomi e quelli degli inquilini maggiormente rappresentativi;
RILEVATO che, in ottemperanza alle disposizioni normative sopra richiamate, con nota n. 992 di data

14 gennaio 2014, la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale ha trasmesso la deliberazione n. 1 di data 8 gennaio 2014 avente ad oggetto "Designazione di cinque rappresentanti dei Comuni, in rappresentanza territoriale delle Ater, in seno alla Commissione regionale per le politiche socio- abitative (CRPSA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20" nella quale vengono indicati i seguenti nominativi:
1. LOREDANA ROSSI, Presidente Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale 1.3 "Muggia/S. Dorligo della Valle", per l'area triestina;
2. NADIA CAMPANA, Presidente Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale 3.1 "Gemonese", per l'area dell'Alto Friuli;
3. CRISTIANA MORSOLIN, Presidente Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale 2.2. "Basso Isontino", per l'area goriziana;
4. STEFANO BALLOCH, Presidente Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale 4.3 "Cividalese", per l'area udinese;
5. ANDREA CARLI, Presidente Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale 6.4. "Nord", per l'area pordenonese;
ACCERTATO, inoltre, che dalla documentazione istruttoria agli atti non risultano cause ostative alla nomina dei cinque rappresentanti dei Comuni sopra riportati quali componenti, a titolo gratuito, della Commissione regionale per le politiche socio abitative;
RITENUTO, pertanto, di costituire la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (CRPSA) così come disposto dalla normativa sopra richiamata;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2013 n. 20, è costituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (CRPSA) con i seguenti componenti:
- Assessore alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università -Presidente;
- Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia;
- Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
- Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
- LOREDANA ROSSI, Presidente Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale 1.3 "Muggia/S. Dorligo della Valle", per l'area triestina;
- NADIA CAMPANA, Presidente Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale 3.1 "Gemonese", per l'area dell'Alto Friuli;
- CRISTIANA MORSOLIN, Presidente Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale 2.2. "Basso Isontino", per l'area goriziana;
- STEFANO BALLOCH, Presidente Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale 4.3 "Cividalese", per l'area udinese;
- ANDREA CARLI, Presidente Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale 6.4. "Nord", per l'area pordenonese;

2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_47_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2014, n. 047/Pres.

Regolamento di Modifica al decreto del Presidente della Regione 14 maggio 2012, n. 101 (Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)).

IL PRESIDENTE

VISTO il "Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247) emanato con proprio decreto n. 0101/Pres. del 14 maggio 2012;
VISTO in particolare l'articolo 7 del suddetto Regolamento in base al quale le attività inerenti l'offerta formativa pubblica e le azioni di supporto (previste dagli articoli 2 e 4 del Regolamento stesso) richieste dalle imprese sono realizzate in via transitoria e fino alla data del 31 dicembre 2013 dalle Associazioni Temporanee individuate a seguito dell'Avviso pubblico di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2010, n. 2614 (Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività, formative e non, collegate al contratto di apprendistato - programma 2011/2013) ed incaricate di organizzare, alla data di entrata in vigore del Regolamento citato, i percorsi formativi per gli apprendisti avviati entro la data del 25 aprile 2012;
PRECISATO che, in base all'articolo 13 dell'Avviso:
- l'incarico decorre dalla data di comunicazione del decreto di approvazione delle graduatorie e si conclude il 31 dicembre 2013;
- i soggetti attuatori sono comunque tenuti a completare (entro il 31 dicembre 2014) la formazione degli apprendisti assunti entro il 31 dicembre 2013;
- l'Amministrazione regionale ha facoltà di prorogare l'incarico per un periodo non superiore a quello iniziale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1936 del 25 ottobre 2013 con la quale l'incarico di cui alla deliberazione giuntale n. 2614/2010 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015 e comunque fino al completamento della formazione degli apprendisti assunti entro la medesima data;
RAVVISATA l'opportunità di modificare il testo dell'articolo 7 del citato Regolamento a fronte della proroga dell'incarico;
TENUTO CONTO dell'opportunità di definire una data certa per la conclusione dell'incarico;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso in merito dalle parti sociali nella seduta del Tavolo di Concertazione del 26 febbraio 2014;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2014, n. 430;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 14 maggio 2012, n. 101 (Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247))", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_47_2_ALL1

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 14 maggio 2012, n. 101 (Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)).

Art. 1 Modifica dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 101/2012

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 14 maggio 2012, n. 101 (Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247)) è sostituito dal seguente:

<< 1. Fino alla data del 31 dicembre 2015, le attività inerenti l'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 2 e le azioni di supporto richieste dalle imprese di cui all'articolo 4 sono realizzate dalle Associazioni Temporanee individuate a seguito dell'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2010, n. 2614, con l'obbligo di portare a termine, entro il 31 dicembre 2016, la formazione per gli apprendisti assunti fino al 31 dicembre 2015.>>

Art. 2 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_48_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2014, n. 048/Pres.

LR 63/1982. Costituzione del comitato denominato “Gruppo di studio ICT”.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con deliberazione della Giunta regionale n. 2634 del 14 ottobre 2005 è stato approvato il programma regionale ERMES, con l’obiettivo di diffondere la banda larga sul territorio regionale;
RILEVATO che il programma ERMES, attualmente in avanzato stato di realizzazione, prevede la realizzazione di una Rete Pubblica Regionale in fibra ottica con il fine di superare il divario digitale in cui si trovano la pubblica amministrazione, le imprese ed i cittadini, con particolare riguardo per le zone più disagiate e periferiche;
RICONOSCIUTO pertanto che il programma ERMES rappresenta un impegno di ampia valenza strategica per l’Amministrazione regionale, tenuto conto:
1) che le infrastrutture di telecomunicazioni a banda larga per la trasmissione delle informazioni e della conoscenza, al pari di quelle per il trasporto di merci e persone, sono una condizione irrinunciabile per consentire un elevato grado di sviluppo del sistema socio-economico del territorio, che a sua volta richiede un crescente e incessante incremento di banda, e che l’unico modo per assecondare tale esigenza è la realizzazione di reti a fibre ottiche le più ramificate e capillare possibili nel territorio;
2) che lo svantaggio digitale, che ci si prefigge di superare con il programma regionale contemporaneamente alla realizzazione della rete pubblica, è sostanzialmente la condizione di disparità esistente fra chi può accedere alle nuove tecnologie digitali e chi non può farlo, sia per condizioni economiche e livelli di istruzione inadeguati, sia soprattutto per assenza o carenza sul territorio di adeguate infrastrutture a banda larga, tenuto conto che le società operatrici del mercato delle telecomunicazioni non sempre hanno interesse a realizzare le infrastrutture a banda larga anche in zone del territorio commercialmente poco appetibili, e che tali zone, definibili zone a svantaggio digitale, per il territorio regionale corrispondono principalmente alle zone montane e pedemontane ed a tutte le aree scarsamente popolate;
3) che la democrazia elettronica, e quindi il superamento dello svantaggio digitale, è la possibilità di consentire a istituzioni, cittadini e imprese, di accedere ai servizi delle telecomunicazioni a banda larga in qualsiasi punto del territorio, con le stesse prestazioni ed agli stessi costi;
RILEVATO che la realizzazione del programma ERMES prevede un impegno complessivo di circa 122.000.000,00 euro comprendenti la realizzazione fisica dell’infrastruttura, le necessarie forniture nonché l’attivazione della rete;
VISTO il verbale della Giunta regionale n. 80 di data 17 gennaio 2014, con il quale si esegue un’attenta ricognizione dello stato di attuazione del programma, si analizzano i punti più critici e si individuano gli ulteriori passi di cui deve farsi carico l’Amministrazione regionale affinché l’opera possa essere messa a disposizione della Pubblica amministrazione, della Sanità regionale, nonché dei cittadini e delle imprese, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato, affinché porti benefici economici e sociali nei territori più marginali della regione;
RILEVATO che fra i punti indicati dalla Giunta regionale nel succitato verbale, come necessari per completare adeguatamente il Programma ERMES, vi è anche l’attivazione di una collaborazione con gli Atenei del Friuli Venezia Giulia tramite dei tirocini formativi;
RITENUTO che, unitamente ai tirocini formativi, vi debbano essere degli approfondimenti relativi al programma ERMES nel suo complesso, vista l’importanza del finanziamento, la sua strategicità in termini di efficacia ed efficienza della PA, le aspettative di sviluppo socio economico del territorio regionale;
TENUTO conto che, per sua natura, il programma ERMES, nel trattare congiuntamente temi complessi relativi a lavori pubblici, concorrenza ed aiuti di Stato, norme sulle telecomunicazioni e rapporti con le Autonomie locali e la Sanità pubblica, impatta profondamente sul mondo dell’ICT, tema in rapidissima evoluzione e che propone continuamente soluzioni tecnologiche all’avanguardia;
RITENUTO quindi necessario dotarsi di un supporto scientifico in grado di fornire alla AR elementi di valutazione per orientare, in una visione a lungo termine, gli investimenti in tecnologia finalizzati al benessere della comunità regionale;
STABILITO, per quanto sopra esposto, di costituire ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, un Comitato denominato “Gruppo di studio ICT” con funzioni tecnico consultive, a cui partecipino rappresentati delle Università di Udine e di Trieste, della Scuola Superiore di Studi Avanzati, della Direzione centrale delle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, della Direzione centrale della funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme nonché di INSIEL

S.p.A., con l'obiettivo di acquisire tutti i diversi contributi alla luce delle singole competenze in materia e realizzare un opportuno luogo di confronto e di valutazione di proposte utili:
- agli sviluppi scientifici e tecnologici nel settore dell'ICT con le esigenze di una pubblica amministrazione moderna ed efficace, in grado di fornire sempre più servizi al cittadino con sempre meno risorse;
- alle strategie della Regione finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda Digitale Europea, anche prevedendo l'evoluzione della Rete Pubblica Regionale verso l'NGA (Next Generation Access);
- all'uso della Rete Pubblica Regionale in tutte le sue componenti e verso tutti i suoi utilizzatori;
- all'analisi degli aspetti tecnico-economici legati alla cessione della capacità trasmissiva regionale al mercato delle telecomunicazioni;
- alle linee guida per una valutazione in itinere del programma ERMES riguardante gli aspetti economico - finanziari dell'investimento e tale da prendere in considerazione tutti i benefici effettivi e potenziali apportati ai territori raggiunti dalla Rete Pubblica Regionale;
- ai contenuti dei tirocini formativi da attivare fra Regione ed Università con riferimento ai punti precedenti;
STABILITO inoltre, che la competente Direzione centrale provvederà a notiziare la Giunta regionale delle attività e dei risultati più significative conseguiti nello specifico;
Viste le comunicazioni dei succitati Enti e Società in cui si indicano i componenti da ciascuno di essi designati a far parte del Gruppo di studio;
RITENUTO in conseguenza che il Gruppo di studio ICT debba essere composto dalle persone di seguito individuate:
- Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, dott.ssa Magda Uliana, e funzionari della medesima Direzione dott. Silvio Pitacco e ing. Marco Durigon;
- dott. Luca Moratto per la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;
- prof. Alberto Bartoli e dott. Giorgio Moncalvo per l'Università degli Studi di Trieste;
- prof. Pier Luca Montessoro e il dott. Claudio Castellano per l'Università degli Studi di Udine;
- prof. Alessandro Laio e il dott. Antonio Lanza per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste;
- ing. David Licursi e dott. Doriano Maranzana per INSIEL spa;
STABILITO che:
- il Gruppo di studio ICT è costituito a decorrere dalla data del provvedimento presidenziale e cessa la propria attività alla data del 31 dicembre 2015;
- le funzioni di Presidente sono svolte dal Direttore centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
- le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari in servizio presso la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
- ai lavori del Comitato possono partecipare, a titolo gratuito su invito del Presidente, esperti nella materia, individuati tra i dipendenti delle strutture di appartenenza dei componenti;
VISTA la legge regionale n. 63 del 23 agosto 1982 e successive modifiche integrazioni, recante "Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale";
PRESO ATTO che, in relazione a quanto in specie statuito dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 63/1982 in merito alla previsione della possibilità di corresponsione, ai componenti esterni, di un compenso costituito da un gettone di presenza determinato dalla Giunta regionale, nonché dal rimborso delle spese e dal trattamento di missione equiparato a quello dei dipendenti regionali, tutti i componenti titolati ex lege alla corresponsione di gettoni di presenza e di rimborsi spese da parte della Regione Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto dichiarazioni di previa rinunzia e che, pertanto, la costituzione e il funzionamento del Gruppo di studio ICT non comportano oneri finanziari per l'Amministrazione regionale;
VISTE inoltre le dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978 e successive modifiche e integrazioni, da tutti i componenti designati, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla normativa antimafia e di non appartenere a società a carattere segreto;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 432 di data 7 marzo 2014;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa indicate è costituito, presso la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, il Comitato denominato "Gruppo di studio ICT", con la seguente composizione:
Presidente
- il Direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, dott.ssa Magda Uliana;

Componenti
- dott. Silvio Pitacco e ing. Marco Durigon
per la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;
- dott. Pier Luca Moratto
per la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;
- prof. Alberto Bartoli e dott. Giorgio Moncalvo
per l'Università degli Studi di Trieste;
- prof. Luca Montessoro e dott. Claudio Castellano
per l'Università degli Studi di Udine;
- prof. Alessandro Laio e dott. Antonio Lanza
per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste;
- ing. David Licursi e dott. Doriano Maranzana
per INSIEL spa.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari in servizio presso la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.
3. Ai lavori del Comitato possono partecipare, a titolo gratuito su invito del Presidente, esperti nella materia, individuati tra i dipendenti delle strutture di appartenenza dei componenti.
4. Il Gruppo di studio ICT è validamente costituito a decorrere dalla data del presente provvedimento presidenziale e cessa la propria attività alla data del 31 dicembre 2015.
5. La competente Direzione centrale provvederà a notiziare la Giunta regionale delle attività e dei risultati più significative conseguiti nella materia.
6. La costituzione e il funzionamento del Gruppo di studio ICT non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione regionale.
7. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_49_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 049/Pres.

Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 6, comma 137, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)" che prevede il sostegno della Regione, attraverso l'Associazione Progetto Musica di Staranzano, all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 6, comma 139, della medesima legge regionale 23/2013, ai sensi del quale con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché sono fissati i termini del procedimento;
RITENUTO pertanto di emanare il "Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2014, n. 522;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo a favore dell'Asso-

ciazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_49_2_ALL1

Regolamento in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano per il sostegno all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 139, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione dell'incentivo previsto dall'articolo 6, comma 137, della medesima legge, a favore dell'Associazione Progetto Musica di Staranzano, di seguito denominata soggetto beneficiario, per il sostegno all'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Orchestra e disciplina, in particolare, i seguenti aspetti:
a) il termine e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto;
b) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo;
c) le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
d) i termini del procedimento.

Art. 2 termine di presentazione della domanda e del rendiconto

1. Fatto salvo l'articolo 14, il soggetto beneficiario presenta entro il termine del 1° marzo domanda di concessione e di erogazione dell'incentivo di cui all'articolo 1 al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Il rendiconto e la documentazione da allegare ai sensi dell'articolo 6 sono presentati entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di erogazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4 termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo ed eroga, ai sensi dell'articolo 6, comma 138, della legge regionale 23/2013, un importo corrispondente al 70 per cento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 138, della legge regionale 23/2013, il Servizio eroga la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto relativo al contributo concesso nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

Art. 5 modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non già in possesso del Servizio oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione;
b) programma e calendario dell'attività dell'Orchestra relativa all'annualità per la quale viene richiesto l'incentivo, nonché relazione riepilogativa della medesima attività svolta nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse previste dall'articolo 6, comma 137 della legge regionale 23/2013;
c) preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 9, nei limiti delle percentuali massime previste e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 8;
d) piano finanziario delle entrate e delle uscite relative all'attività dell'Orchestra. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato e l'importo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovanti i seguenti fatti:
1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo, anche solo parziale, a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), ai fini dell'ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 10;
2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per la manifestazione alla quale si riferisce la domanda;
f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Art. 6 modalità di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000 è composto dall'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa di cui all'articolo 11, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da sottoporre a verifica contabile a campione disposta dal Servizio.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 71, della legge regionale 23/2013, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Al rendiconto sono allegati:
a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative all'attività dell'Orchestra, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, ai fini della verifica di cui all'articolo 7, comma 1 con l'evidenza di eventuali contributi già ottenuti per la manifestazione alla quale si riferisce la domanda e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente;
b) la relazione riepilogativa dell'attività dell'Orchestra svolta nell'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse previste dall'articolo 6, comma 137, della legge regionale 23/2013.
4. Il Servizio approva il rendiconto entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 7 rideterminazione e restituzione dell'incentivo

1. Qualora dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), emerga che l'importo complessivo delle entrate superi l'importo della spesa effettivamente sostenuta per l'attività dell'Orchestra, l'incentivo regionale è rideterminato e ridotto.
2. Il contributo è rideterminato anche nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso.
3. La somma erogata in eccesso è restituita, maggiorata degli interessi a decorrere dalla data di erogazione, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
4. Qualora, dall'esame della relazione allegata al rendiconto, emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non sono stati raggiunti è disposta la revoca del contributo.

Art. 8 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
a) sono relative all'attività dell'Orchestra oggetto di contributo;
b) sono generate durante il periodo di svolgimento dell'attività oggetto di contributo, si riferiscono al medesimo periodo e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;
c) sono sostenute dal soggetto beneficiario che riceve il contributo.

Art. 9 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese direttamente collegabili all'attività dell'Orchestra, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alle attività orchestrali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alle attività orchestrali, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per i concerti; spese per il pagamento dei diritti di autore; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività dell'Orchestra; spese per il trasporto degli orchestrali; spese per il trasporto o la spedizione degli strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;
b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
c) spese per compensi a musicisti, artisti, direttori artistici e componenti delle commissione d'esame per le audizioni, inclusi oneri previdenziali, spese di viaggio, di vitto e di alloggio;
d) spese per compensi ad altri soggetti che operano a favore dell'attività orchestrale, per prestazioni di consulenza e per servizi con carattere specialistico che risultano indispensabili e correlati al programma dell'attività proposto e realizzato;
e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n.11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento, di cui al comma 1, lettera e), non esclusivamente riferibili all'attività dell'Orchestra, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità all'attività dell'Orchestra.

Art. 10 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) tasse e imposte, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;
c) contributi in natura;
d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;
e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
f) altre spese prive di una specifica destinazione;
g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;
i) spese per oneri finanziari.

Art. 11 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati dall'estratto conto o da altro documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 12 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 13 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 14 disposizione transitoria

1.Per l'anno 2014 la domanda di incentivo è presentata entro il termine del 30 aprile.

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_50_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 050/Pres.

Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 6, comma 90, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)", che prevede che "per le finalità previste dagli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui all'annessa Tabella Y";
VISTO l'articolo 6, comma 92, della medesima legge regionale 23/2013, ai sensi del quale con regolamento regionale sono stabilite le modalità e i termini di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini dell'incentivo, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono inoltre fissati i termini del procedimento;
RITENUTO pertanto di emanare il "Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2014, n. 524;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_50_2_ALL1

Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dell'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)

Capo I disposizioni comuni

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione degli incentivi di cui all'articolo 6, comma 90, della legge, a favore dei

soggetti individuati nella Tabella Y allegata alla legge, di seguito denominati beneficiari, disciplinando, in particolare, i seguenti aspetti:

a) Il termine e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto;

b) le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo;

c) la tipologia e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;

d) i termini del procedimento.

2. Come previsto dall'articolo 6, comma 90, della legge, gli incentivi sono destinati alle seguenti finalità:

a) ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), al sostegno delle manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale elencate nella Tabella Y e organizzate dai soggetti indicati nella medesima tabella;
b) ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21/2006, al sostegno degli enti di cultura cinematografica senza fine di lucro elencati nella Tabella Y;
c) ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21/2006, al sostegno della rete di mediateche pubbliche elencate nella Tabella Y.

Art. 2 termine di presentazione della domanda e del rendiconto

1. Fatto salvo l'articolo 23, i soggetti beneficiari presentano entro il termine perentorio del 1 marzo la domanda di concessione e di erogazione degli incentivi al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità della domanda.
2. Il rendiconto e la documentazione da allegare ai sensi degli articoli 7 e 16 sono presentati tra il 1 gennaio ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo. La revoca è disposta anche qualora, dall'esame della relazione allegata al rendiconto, emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non sono stati raggiunti.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di erogazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4 termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo ed eroga, ai sensi dell'articolo 6, comma 91, della legge, un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 91, della legge, il Servizio eroga la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo concesso nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

3. Qualora nell'esercizio precedente non sia stato concesso l'incentivo regionale, la quota rimanente dell'incentivo è erogata, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto relativo al medesimo incentivo.

Capo II disposizioni particolari per gli incentivi a sostegno delle manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale

Art. 5 ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti relativi agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).

Art. 6 modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non già in possesso del Servizio oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;
b) programma e calendario della manifestazione, relativa all'annualità per la quale viene richiesto l'incentivo, nonché relazione riepilogativa sulla manifestazione svolta nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse;
c) preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 10, nei limiti delle percentuali massime previste e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 9;
d) piano finanziario delle entrate e delle uscite relative alla manifestazione. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato e l'importo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovanti i seguenti fatti:
1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 11;
2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;
3) dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per la manifestazione alla quale si riferisce la domanda.
f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Art. 7 modalità di presentazione e approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:
   1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,
   2) eventuale certificazione della spesa.

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:
   1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:
   1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 71, della legge 23/2013, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate solo fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Al rendiconto sono allegati:
a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative alla manifestazione, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, ai fini della verifica di cui all'articolo 8, comma 1;
b) la relazione riepilogativa della manifestazione, svolta nell'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse, con l'evidenza di eventuali contributi già ottenuti per la manifestazione alla quale si riferisce la domanda e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente;
c) per le imprese: l'elenco analitico della documentazione presentata, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
4. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 8 rideterminazione e restituzione dell'incentivo

1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 7, emerga che l'importo complessivo delle entrate ha superato l'importo della spesa effettivamente sostenuta per la medesima attività, l'incentivo regionale è conseguentemente rideterminato e ridotto.
2. Il contributo è rideterminato anche nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso.
3. La somma erogata in eccesso è restituita, maggiorata degli interessi a decorrere dalla data di erogazione, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 9 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
a) sono relative alla manifestazione oggetto di contributo;
b) sono generate durante il periodo di preparazione, organizzazione e svolgimento della manifestazione, si riferiscono al medesimo periodo e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;
c) sono sostenute dal soggetto beneficiario che riceve il contributo.

Art. 10 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) spese direttamente collegabili alla manifestazione oggetto di contributo, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione della manifestazione; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione della manifestazione, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per la manifestazione; spese per il pagamento dei diritti di autore; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per la manifestazione; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;
b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore della manifestazione, per prestazioni di consulenza e per servizi con carattere specialistico relativi alla manifestazione, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;
e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n.11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento, di cui al comma 1, lettera e), non esclusivamente riferibili alla manifestazione, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità alla manifestazione.

Art. 11 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;
c) contributi in natura;
d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;
e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
f) altre spese prive di una specifica destinazione;
g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;
i) spese per oneri finanziari.

Art. 12 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 13 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione della manifestazione per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Capo III disposizioni particolari per gli incentivi a sostegno degli enti di cultura cinematografica e delle mediateche pubbliche

Art. 14 ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti relativi agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c).

Art. 15 modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non già in possesso del Servizio oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;
b) programma e calendario dell'attività istituzionale del soggetto beneficiario relativa all'annualità per la quale viene richiesto l'incentivo, nonché relazione riepilogativa sull'attività istituzionale svolta nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;
c) bilancio preventivo dell'annualità cui si riferisce il contributo con il dettaglio del preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 19, nei limiti delle percentuali massime previste e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 18. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato e l'importo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovanti i seguenti fatti:
1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 20;
2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni.
3) dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda.
e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Art. 16 modalità di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:
   a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:

1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,
2) eventuale certificazione della spesa.

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:
   1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:
   1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 71, della legge 23/2013, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate solo fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Al rendiconto è allegato, ai fini della verifica di quanto previsto dall'articolo 6, commi 72-74 della legge regionale 23/2013:

a) per i soggetti non commerciali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'assenza o l'eventuale ammontare dell'avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto del soggetto beneficiario, relativi all'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, come da modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;
b) per i soggetti commerciali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'assenza o l'eventuale ammontare dell'utile netto risultante dal bilancio di esercizio del soggetto beneficiario, relativo all'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, come da modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;
c) dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente.

4. Al rendiconto è allegata una relazione riepilogativa dell'attività istituzionale del soggetto beneficiario svolta nell'annualità per la quale è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, nel caso di imprese, l'elenco analitico della documentazione presentata su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
5. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 17 rideterminazione e restituzione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 72, lettera a), della legge, per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda il venti per cento del contributo regionale concesso a sostegno dell'attività istituzionale, non comporta la rideterminazione del contributo stesso;
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 72, lettera b), della legge, per i soggetti commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, non ecceda il venti per cento del contributo regionale concesso a sostegno dell'attività istituzionale, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 73, della legge, se l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede il venti per cento del contributo regionale concesso, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede il venti per cento del contributo stesso.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 74, della legge, se l'utile o l'avanzo comporta la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.
5. Il contributo è rideterminato anche nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso. In tal caso, sulla somma erogata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di erogazione stessa.

Art. 18 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
  a) sono relative all'attività finanziata;
  b) sono generate durante il periodo dell'attività finanziata e sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;
  c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 19 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) spese direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali spese di ospitalità, rimborsi di spese di viaggio, di vitto e di alloggio, sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; spese per il pagamento dei diritti di autore; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;
b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente finanziato, per prestazioni di consulenza e per servizi con carattere specialistico relativi all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;
e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario, ed in particolare spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.
2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità all'attività istituzionale del soggetto beneficiario, nella misura massima del 30 per cento del contributo concesso.

Art. 20 spese non ammissibili
1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;
c) contributi in natura;
d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;
e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
f) altre spese prive di una specifica destinazione;
g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;
i) spese per oneri finanziari.

Art. 21 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali

controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 22 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Capo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 23 disposizione transitoria

1. Per l'anno 2014 la domanda di incentivo è presentata entro il termine perentorio del 30 aprile, a pena di inammissibilità.

Art. 24 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 25 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_51_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 051/Pres.

Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).

IL PRESIDENTE

VISTI gli incentivi previsti dall'articolo 6, commi 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)", destinati ai soggetti individuati puntualmente nei commi 5, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, nonché ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui al comma 11, del medesimo articolo 6;
VISTO l'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della medesima legge regionale 23/2013, ai sensi dei quali con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento;
RITENUTO pertanto di emanare il "Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dall'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2014, n. 523;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dall'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_14_1_DPR_51_2_ALL1

Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)

Capo I disposizioni comuni

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione e di erogazione degli incentivi di cui all'articolo 6, commi 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 e 60, della legge medesima, a favore dei soggetti individuati puntualmente nei commi 5, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59 dell'articolo 6 della legge e ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui al comma 11 dell'articolo 6 della legge, di seguito denominati beneficiari, disciplinando, in particolare, i seguenti aspetti:

a) Il termine e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto;
b) le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo;
c) la tipologia e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
d) i termini del procedimento.

Art. 2 termine di presentazione della domanda e del rendiconto

1. Fatto salvo l'articolo 23, i soggetti beneficiari presentano entro il termine perentorio del 1 marzo la domanda di concessione e di erogazione degli incentivi al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità della domanda.
2. Il rendiconto e la documentazione da allegare ai sensi degli articoli 7 e 16 sono presentati tra il 1 gennaio ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione del contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo. La revoca è disposta anche qualora, dall'esame della relazione allegata al rendiconto, emerga che i fini di pubblico interesse perseguiti non sono stati raggiunti.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di erogazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4 termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo ed eroga un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio eroga la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo concesso nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
3. Qualora nell'esercizio precedente non sia stato concesso l'incentivo regionale, la quota rimanente dell'incentivo è erogata, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto relativo al medesimo incentivo.

Capo II disposizioni particolari per incentivi per svolgimento attività istituzionale

Art. 5 ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti relativi agli incentivi di cui all'articolo 6, comma 6, comma 18, comma 24, comma 30, con riferimento ai soggetti di cui alle lettere a), e), g), h), j), k) e l) del comma 29, comma 36, con riferimento ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m) e n) del comma 35, comma 42, comma 48, comma 54 e comma 60, con riferimento ai soggetti di cui alle lettere a), c), e), f), g) e h) del comma 59, della legge.

Art. 6 modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non già in possesso del Servizio oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;
b) programma e calendario dell' attività istituzionale del soggetto beneficiario relativa all'annualità per la quale viene richiesto l'incentivo, nonché relazione riepilogativa sull'attività istituzionale svolta nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;
c) bilancio preventivo dell'annualità cui si riferisce il contributo con il dettaglio del preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 10, nei limiti delle percentuali massime previste e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 9. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato e l'importo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovanti i seguenti fatti:
1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 11;
2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;
3) dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda;
e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Art. 7 modalità di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto è composto da:
   a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:
      1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,
      2) eventuale certificazione della spesa.
   b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:
      1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che

disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000:
   1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 71, della legge 23/2013, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate solo fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Al rendiconto è allegato, ai fini della verifica di quanto previsto dall'articolo 6, commi 72-74 della legge regionale 23/2013:

a) per i soggetti non commerciali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'assenza o l'eventuale ammontare dell'avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto del soggetto beneficiario, relativi all'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, come da modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;

b) per i soggetti commerciali, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante l'assenza o l'eventuale ammontare dell'utile netto risultante dal bilancio di esercizio del soggetto beneficiario, relativo all'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, come da modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;

c) dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente.

4. Al rendiconto è allegata una relazione riepilogativa dell'attività istituzionale del soggetto beneficiario svolta nell'annualità per la quale è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, per le imprese, anche l'elenco analitico della documentazione presentata, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

5. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 8 rideterminazione e restituzione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 72, lettera a), della legge, per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda il venti per cento del contributo regionale concesso a sostegno dell'attività istituzionale, non comporta la rideterminazione del contributo stesso;

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 72, lettera b), della legge, per i soggetti commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, non ecceda il venti per cento del contributo regionale concesso a sostegno dell'attività istituzionale, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 73, della legge, se l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede il venti per cento del contributo regionale concesso, il contributo è rideterminato applicando allo

stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede il venti per cento del contributo stesso.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 74, della legge, se l'utile o l'avanzo comporta la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.
5. Il contributo è rideterminato anche nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso. In tal caso, sulla somma erogata anticipatamente in eccesso si calcolano gli interessi a partire dalla data di erogazione stessa.

Art. 9 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
a) sono relative all'attività finanziata;
b) sono generate durante il periodo dell'attività finanziata e sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;
c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 10 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) spese direttamente collegabili all'attività oggetto di contributo, quali spese di ospitalità, rimborsi di spese di viaggio, di vitto e di alloggio, sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione dell'attività; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione dell'attività, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per l'attività; spese per il pagamento dei diritti di autore; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per l'attività; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;
b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente finanziato, per prestazioni di consulenza e per servizi con carattere specialistico relativi all'attività finanziata, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato. La progettazione e la realizzazione dell'attività rendicontata è appaltabile ad un medesimo soggetto solo entro il limite del trenta per cento del valore del contributo;
e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario, ed in particolare spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese

per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.
2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili, purché ne sia dimostrata l'esclusiva riferibilità all'attività istituzionale del soggetto beneficiario, nella misura massima del 30 per cento del contributo concesso.

Art. 11 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;
c) contributi in natura;
d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;
e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
f) altre spese prive di una specifica destinazione;
g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;
i) spese per oneri finanziari.

Art. 12 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 13 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Capo III disposizioni particolari per incentivi per svolgimento manifestazioni

Art. 14 ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti relativi agli incentivi di cui all'articolo 6, comma 12, comma 30, con riferimento alle manifestazioni di cui alle lettere b), c), d), f), e i), del comma 29, comma 36, con riferimento alla manifestazione di cui alla lettera l) del comma 35, e comma 60, con riferimento alle manifestazioni di cui alle lettere b) e d) del comma 59, della legge.

Art. 15 modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non già in possesso del Servizio oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;
b) programma e calendario della manifestazione, relativa all'annualità per la quale viene richiesto l'incentivo, nonché relazione riepilogativa sulla manifestazione svolta nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse;
c) preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'articolo 19, nei limiti delle percentuali massime previste e nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 18;
d) piano finanziario delle entrate e delle uscite relative alla manifestazione. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato e l'importo delle spese ammissibili. Il fabbisogno di finanziamento è la differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovanti i seguenti fatti:
1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità della spesa, ai sensi dell'articolo 10;
2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;
3) dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per la manifestazione alla quale si riferisce la domanda;

f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Art. 16 modalità di presentazione e approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto presentato dal soggetto beneficiario è composto da:

a) per soggetti beneficiari che siano imprese, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000:
   1) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali,
   2) eventuale certificazione della spesa.

b) per soggetti beneficiari che siano enti locali, enti pubblici, enti regionali, enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, istituti scolastici, università o enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), società partecipate con capitale prevalente della Regione oppure enti o consorzi di sviluppo industriale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000:
   1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

c) per soggetti beneficiari che siano istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000 :
   1) elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 71, della legge 23/2013, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate solo fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Al rendiconto sono inoltre allegati:
a) il prospetto riepilogativo delle entrate e delle uscite relative alla manifestazione, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, ai fini della verifica di cui all'articolo 17, comma 1 con l'evidenza di eventuali contributi già ottenuti per la manifestazione alla quale si riferisce la domanda e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente;
b) la relazione riepilogativa della manifestazione, svolta nell'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse.
c) per le imprese: l'elenco analitico della documentazione presentata, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.
4. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 17 rideterminazione e restituzione dell'incentivo

1. Qualora dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 16, al comma 3, lettera a), emerga che l'importo complessivo delle entrate ha superato l'importo della spesa effettivamente sostenuta per la medesima attività, l'incentivo regionale è conseguentemente rideterminato e ridotto.
2. Il contributo è rideterminato anche nel caso in cui venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso.

3. La somma erogata in eccesso è restituita, maggiorata degli interessi a decorrere dalla data di erogazione, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 18 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
a) sono relative alla manifestazione oggetto di contributo;
b) sono generate durante il periodo di preparazione, organizzazione e svolgimento della manifestazione, si riferiscono al medesimo periodo e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;
c) sono sostenute dal soggetto beneficiario che riceve il contributo.

Art. 19 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) spese direttamente collegabili alla manifestazione oggetto di contributo, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione della manifestazione; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione della manifestazione, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per la manifestazione; spese per il pagamento dei diritti di autore; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per la manifestazione; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;
b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento del contributo concesso;
c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore della manifestazione, per prestazioni di consulenza e per servizi con carattere specialistico relativi alla manifestazione, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto. La progettazione e la realizzazione dell'attività rendicontata è appaltabile ad un medesimo soggetto solo entro il limite del trenta per cento del valore del contributo;
e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.
2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n.11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le

spese generali di funzionamento, di cui al comma 1, lettera e), non esclusivamente riferibili alla manifestazione, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità alla manifestazione.

Art. 20 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;
c) contributi in natura;
d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;
e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
f) altre spese prive di una specifica destinazione;
g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;
i) spese per oneri finanziari.

Art. 21 documentazione giustificativa di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 22 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione della manifestazione per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Capo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 23 disposizione transitoria

1. Per l'anno 2014 la domanda di incentivo è presentata entro il termine perentorio del 30 aprile, a pena di inammissibilità.

Art. 24 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 25 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

14_14_1_DAS_ATT PROD 870_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 14 marzo 2014, n. 870/IND/28-D

LR 47/78 Capo VII, art. 22 - Rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Mondial Color srl - Povoletto (UD).

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
VISTO il regolamento d'attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260, recante: "Condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)," e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 9 del citato DPReg n. 260/2007, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione, ed in particolare il comma 3 che stabilisce che il riconoscimento del laboratorio è disposto, sentito il Comitato Tecnico Consultivo, sulla base dell'accertamento dei requisiti, con decreto dell'Assessore regionale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali previa deliberazione della Giunta regionale;
VISTO il decreto dell'Assessore alle Attività produttive dell' 8 luglio 2010, n. 1213, con il quale il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa MONDIAL COLOR SRL, con sede legale in POVOLETTO (UD), è stato riconosciuto quale altamente qualificato nel settore della FABBRICAZIONE DI PITTURE E VERNICI, SMALTI E LACCHE ed in particolare nei TEST DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE DEFINITI DI "NEBBIA ACIDA" E "NEBBIA SALINA", NEI TEST DI ESPOSIZIONE ACCELERATA ALLA LUCE MEDIANTE QUV PANEL E NELLA PRIMA CARATTERIZZAZIONE GENERALE DELLA VERNICE;
PRESO ATTO che il comma 4 dell'articolo 9 del citato DPReg 260/2007 prevede che " il riconoscimento ha durata limitata ad anni 3. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento dello stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo";
CONSIDERATO che l'impresa MONDIAL COLOR SRL, con sede legale in POVOLETTO (UD) ha inoltrato con lettera raccomandata in data 06.07.2013 (prot. di data 8 luglio 2013, n. 12574 /PROD./IND.) la richiesta diretta ad ottenere il rinnovo del riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nel settore della FABBRICAZIONE DI PITTURE E VERNICI, SMALTI E LACCHE ed in particolare nei TEST DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE DEFINITI DI "NEBBIA ACIDA" E "NEBBIA SALINA", NEI TEST DI ESPOSIZIONE ACCELERATA ALLA LUCE MEDIANTE QUV PANEL E NELLA PRIMA CARATTERIZZAZIONE GENERALE DELLA VERNICE;
CONSIDERATO che l'impresa MONDIAL COLOR SRL è in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento emanato con DPReg n. 0260/2007;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 08.10.2013, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1990 dd. 31.10.2013 con la quale è stato concesso il rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa MONDIAL COLOR SRL, con sede legale in POVOLETTO (UD), ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26;

DECRETA

1. Di rinnovare il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa MONDIAL COLOR SRL, con sede legale in POVOLETTO (UD), quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nel settore della FABBRICAZIONE DI PITTURE E VERNICI, SMALTI E LACCHE ed in particolare nei TEST DI RESISTENZA ALLA CORROSIONE DEFINITI DI "NEBBIA ACIDA" E "NEBBIA SALINA", NEI TEST DI ESPOSIZIONE ACCELERATA ALLA LUCE MEDIANTE QUV PANEL E NELLA PRIMA CARATTERIZZAZIONE GENERALE DELLA VERNICE ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 26/2005.
2. Di concedere il riconoscimento del laboratorio per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 14 marzo 2014

BOLZONELLO

14_14_1_DAS_ATT PROD 871_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 14 marzo 2014, n. 871/IND/28-D

LR 47/78 Capo VII, art. 22 - Rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa Serichim Srl - Torviscosa (UD).

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali" e in particolare il Capo VII recante "Interventi per la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica";
VISTO l'articolo 22 della citata legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente "Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico" ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti dalla Regione;
VISTO il regolamento d'attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260, recante: "Condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)," e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'articolo 9 del citato DPReg n. 260/2007, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione, ed in particolare il comma 3 che stabilisce che il riconoscimento del laboratorio è disposto, sentito il Comitato Tecnico Consultivo, sulla base dell'accertamento dei requisiti, con decreto dell'Assessore regionale alle Attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali previa deliberazione della Giunta regionale;
VISTO il decreto dell'Assessore alle Attività produttive del 23 dicembre 2010, n. 2532, con il quale il laboratorio di ricerca applicata dell'impresa SERICHIM SRL, con sede legale in TORVISCOSA (UD), è stato riconosciuto quale altamente qualificato nel campo della sintesi di prodotti di chimica fine e specialistica e di intermedi e di principi attivi per prodotti agrochimici e farmaceutici, sviluppo e monitoraggio delle tecnologie di recupero;
PRESO ATTO che il comma 4 dell'articolo 9 del citato DPReg 260/2007 prevede che " il riconoscimento ha durata limitata ad anni 3. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento dello stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo";
CONSIDERATO che l'impresa SERICHIM SRL, con sede legale in TORVISCOSA (UD), ha inoltrato con lettera raccomandata AR in data 16.12.2013 (prot. di data 19 dicembre 2013, n. 42535/PROD./IND.) la richiesta diretta ad ottenere il rinnovo del riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente

qualificata per la ricerca applicata nel campo della sintesi di prodotti di chimica fine e specialistica e di intermedi e di principi attivi per prodotti agrochimici e farmaceutici, sviluppo e monitoraggio delle tecnologie di recupero;
CONSIDERATO che l'impresa SERICHIM SRL è in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento emanato con DPReg n. 0260/2007;
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 23.01.2014, esaminata la relazione allegata all'istanza, nella quale vengono illustrati l'organizzazione e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l'alta specialità in possesso dell'impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297 dd. 21.02.2014 con la quale è stato concesso il rinnovo del riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa SERICHIM SRL, con sede legale in TORVISCOSA (UD), ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall'art. 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26;

DECRETA

1. Di rinnovare il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell'impresa SERICHIM SRL, con sede legale in TORVISCOSA (UD), quale struttura altamente qualificata per la ricerca applicata nel campo della sintesi di prodotti di chimica fine e specialistica e di intermedi e di principi attivi per prodotti agrochimici e farmaceutici, sviluppo e monitoraggio delle tecnologie di recupero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 26/2005.
2. Di concedere il riconoscimento del laboratorio per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 14 marzo 2014

BOLZONELLO

14_14_1_DAS_FIN PATR_514_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 20 marzo 2014, n. 514

LR 21/2007 articolo 18 cc 5 e 6 - Iscrizione sull'unità di bilancio 10.4.2.1170 mediante prelevamento dal capitolo 9672 "Oneri per spese obbligatorie in conto capitale derivanti da obbligazioni assunte relative a residui perenti eliminati ai sensi della LR 21/2007 articolo 51 ter".

L'ASSESSORE

VISTA la richiesta pervenuta via mail il 12 marzo 2014 dal Servizio Sostegno e Promozione Comparto Produttivo Industriale della Direzione Centrale Attivita' Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali motivata dalla necessità di procedere alla reiscrizione di fondi per somme oggetto di cancellazione ai sensi dell'art. 51ter della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, reclamate dal creditore con relazione illustrativa di dd. 7/3/2014 al fine di procedere con l'erogazione a saldo del contributo, concesso ai sensi della LR 35/87 Titolo II Capo I a favore dell'impresa FAREM Fonderie acciaio Remanzacco Srl con sede in Remanzacco per la realizzazione di una nuova unita' produttiva a Tarvisio loc. Cave del Predil;
CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2014 sul capitolo di spesa 9916 "Oneri per somme reclamate dai creditori che sono state oggetto di cancellazione - in conto capitale" dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è insufficiente ad assicurare la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso provvedere al suo impinguamento per l'importo di 37.269,31 Euro;
VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l'allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2014-2015-2016 approvato dalla

Giunta regionale con la deliberazione del 27 dicembre 2013, n. 2510 relativo all'elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità si dispone il prelevamento dal capitolo 9672 "Oneri per spese obbligatorie in conto capitale derivanti da obbligazioni assunte relative a residui perenti eliminati ai sensi della LR 21/2007 articolo 51 ter" dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2013, n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2014, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 viene apportata la variazione all'unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
10.4.2.1170	9916	37.269,31		
10.5.2.1176	9672	-37.269,31		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 850 - servizio n. 525 - unità di bilancio della spesa 10.4.2.1170
capitolo 9916

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	ONERI PER SOMME RECLAMATE DAI CREDITORI CHE SONO STATE OGGETTO DI CANCELLAZIONE - IN CONTO CAPITALE ART. 51 TER, L.R. 8.8.2007 N. 21

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_14_1_DAS_FIN PATR_515_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 20 marzo 2014, n. 515

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n.21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi statali - Spese correnti.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014,

sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_14_1_DAS_FIN PATR_515_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	140311	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	4022

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2008	335	2566	0	1	4022	99109203	99108589	633

Nome: AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA - GORIZIA

Residuo Perento	
	148.580,29
Totale Decreti	**148.580,29**
Totale Capitolo	**148.580,29**
Totale Atto	**148.580,29**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO INVESTIMENTI AZIENDALI E SVILUPPO AGRICOLO		
1.6.1.1039 FORMAZIONE E PROMOZIONE - SPESE CORRENTI	4022 FINANZIAMENTO ALL' ERSA PER ATTIVITA' DI RICERCA IN AGRICOLTURA - FONDI STATALI DECRETO LEGISLATIVO 4.6.1997 N. 143 - AUT. FIN.: ART. 3, COMMA 1, L.R. 28.12.2007 N. 31; ART. 1, COMMA 4, L.R. 14.8.2008 N. 9; DAFP 23.8.2011 N. 1307; DAFP 11.3.2014 N. 140311	148.580,29

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9686	-148.580,29	0,00

14_14_1_DAS_FIN PATR_516_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 20 marzo 2014, n. 516

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n.21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese d'investimento.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_14_1_DAS_FIN PATR_516_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	20140227	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	2941

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2003	373	1284	0	1	2941	99104732	99106362	1650

Nome: COMPRENSORIO MONTANO DEL PORDENONESE

Residuo Perento	
	19.929,47
Totale Decreti	**19.929,47**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2009	2005	335	6221	0	1	2941	99104732	99106362	1650

Nome: COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE DI BARCIS

Residuo Perento	
	34.543,44
Totale Decreti	**34.543,44**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	335	7915	0	1	2941	1001	87700864	1650

Nome: COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE CON SEDE A BARCIS (PN)

Residuo Perento	
	19.564,61
Totale Decreti	**19.564,61**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2010	2006	335	7921	0	1	2941	1001	87700864	1650

Nome: COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE CON SEDE A BARCIS (PN)

Residuo Perento	
	36.762,21
Totale Decreti	**36.762,21**
Totale Capitolo	**110.799,73**
Totale Atto	**110.799,73**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE		
2.1.2.5031 SISTEMAZIONI FORESTALI - SPESE D'INVESTIMENTO	2941 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE IVI COMPRESE LE OPERE A DIFESA DELLE VALANGHE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 9, COMMI PRIMO E SECONDO L.R. 8.4.1982 N. 22 - AUT. FIN.: ART. 31, COMMA 9, L.R. 12.2.1998 N. 3; ART. 15, COMMA 47, L.R. 15.2.1999 N. 4; ART. 18, COMMA 13, L.R. 13.9.1999 N. 25; ART. 4, COMMA 109, L.R. 22.2.2000 N. 2; ART. 5, COMMA 158, L.R. 26.2.2001 N. 4; ART. 6, COMMA 103, ART. 9, COMMA 66, L.R. 25.1.2002 N. 3; ART. 5, COMMA 113, L.R. 29.1.2003 N. 1; ART. 4, COMMA 138, L.R. 26.1.2004 N. 1; ART. 6, COMMA 148, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 8, COMMA 150, L.R. 18.1.2006 N. 2; ART. 7, COMMA 160, L.R. 23.1.2007 N. 1; ART. 3, COMMA 1, L.R. 28.12.2007 N. 31; DAFP 19.6.2008 N. 423; DAFP 24.7.2008 N. 561; DAFP 24.2.2009 N. 155; DAFP 5.10.2009 N. 943; DAFP 30.10.2009 N. 1036; DAFP 16.3.2010 N. 188; DAFP 10.5.2010 N. 355; DAFP 6.7.2010 N. 532; DAFP 11.8.2010 N. 634; DAFP 9.11.2010 N. 1012; DAFP 29.3.2011 N. 550; DAFP 5.4.2011 N. 578; DAFP 13.4.2011 N. 643; DAFP 21.6.2011 N. 994; DAFP 23.8.2011 N. 1310; DAFP 4.10.2011 N. 1622; DAFP 24.10.2011 N. 1823; DAFP 13.3.2012 N. 487; DAFP 27.3.2012 N. 589; DAFP 16.4.2012 N. 703; DAFP 10.5.2012 N. 1038; DAFP 11.6.2012 N. 1264; DAFP 28.2.2013 N. 330; DAFP	110.799,73

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9693	-110.799,73	0,00

14_14_1_DAS_FIN PATR_542_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 24 marzo 2014, n. 542

Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Fondi regionali - Spese correnti.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e nei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per l'ammontare, per l'anno 2014, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale (DGR) della seduta del 27 dicembre 2013 n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2014 e le successive variazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e il bilancio per l'anno 2014;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.
Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_14_1_DAS_FIN PATR_542_2_ALL1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2014	DAFP	140318	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	3151

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2012	2010	335	967	0	1	3151	1017	87700981	0

Nome: FD. A. PREZIOSO

Residuo Perento	
	1.536,81
Totale Decreti	**1.536,81**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2011	605	2386	0	1	3151	1036	91035815	-57

Nome: FD ANTONIO PREZIOSO

Residuo Perento	
	8.838,58
Totale Decreti	**8.838,58**
Totale Capitolo	**10.375,39**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2014	6575

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2013	2011	605	1958	0	1	6575	1017	87700981	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA - UDINE

Residuo Perento	
	198.320,11
Totale Decreti	**198.320,11**
Totale Capitolo	**198.320,11**
Totale Atto	**208.695,50**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE FORESTALE E PRODUZIONE LEGNOSA		
2.1.1.5030 PROMOZIONE E TUTELA - SPESE CORRENTI	3151 (R1)	10.375,39
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE		
1.1.1.1003 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE CORRENTI	6575 (R1)	198.320,11

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2013	Variazioni in diminuzione 2014
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9685	-208.695,50	0,00

14_14_1_DAS_FIN PATR_543_1_TESTO

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie 24 marzo 2014, n. 543

LR 21/2007 articolo 18 commi 5 e 6 - iscrizione sull’unita’ di bilancio 10.4.1.1170 mediante prelevamento dal fondo spese obbligatorie di parte corrente.

L’ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l’anno 2014 sul capitolo di spesa 9718 “Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in Tesoreria” del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l’intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso, con riferimento alla richiesta via mail pervenutaci dall’Area risorse umane e economico-finanziarie della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia di data 18/03/2014, provvedere all’impinguamento del capitolo di spesa 9718 di euro 1.054,00, da utilizzarsi per la restituzione di una somma di pari importo versata erroneamente all’Amministrazione regionale da parte di beneficiari vari per l’utilizzo del Servizio di Telesoccorso regionale;
VISTO l’articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO l’allegato al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2014-2015-2016 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 27 dicembre 2013, n. 2510 relativo all’elenco dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie;
VERIFICATO che il pertinente capitolo del POG non presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2013, n. 2510 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2014, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l’anno 2014 viene apportata la variazione all’unità di bilancio e al capitolo di seguito indicato:

UBI	CAP.	2014	2015	2016
10.4.1.1170	9718	1.054,00		
10.5.1.1176	9680	-1.054,00		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 880 - servizio n. 583 - unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170
capitolo 9718

Spesa d’ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	NON RILEVANTE
destinazione di spesa	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE O RESTITUITE IN RELAZIONE AD INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

PERONI

14_14_1_DAS_FUN PUB 403

Decreto dell’Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile 10 febbraio 2014, n. 403

Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento. Approvazione modifiche statutarie. Pubblicato sull BUR n. 9 del 28 gebbraio 2014. Avviso di rettifica.

Si ripubblica su richiesta della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme l'atto in oggetto, pubblicato sul BUR n. 9 del 28 febbraio 2014, in quanto lo statuto allegato non era corretto.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), che disciplina il procedimento di approvazione, da parte dell'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, degli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle loro modificazioni;
RICHIAMATO il decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali del 20 luglio 2006, n. 15, di approvazione dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" con sede in Morsano al Tagliamento (Pordenone), successivamente modificato con il decreto 29 settembre 2008, n. 174;
VISTA la deliberazione n. 24 del 13 novembre 2013, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'ASP "Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento ha disposto alcune modifiche statutarie;
DATO ATTO che il Comune di Morsano al Tagliamento ha espresso parere favorevole con nota 31 ottobre 2013, n. 7809 di protocollo;
ATTESO che le modifiche sono rese necessarie a seguito dello scorporo del patrimonio e della gestione dell'Azienda agricola condotta in economia e del relativo trasferimento alla neo costituita Fondazione "Daniele Moro", con sede in Morsano al Tagliamento, il cui statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Regione 25 febbraio 2009, n. 50/Pres;
DATO ATTO che le modifiche riguardano:
1. articolo 1 (Denominazione, sede e origine): al comma 1 viene modificata la sede legale dell'Azienda in quanto lo stabile di piazza Daniele Moro 34 è stato ceduto al patrimonio della "Fondazione Daniele Moro", secondo quanto previsto dal D.P.Reg. n. 50/2009;
2. articolo 2 (Finalità): alla lett. d) del comma 5 viene ampliata l'attività di assistenza sul territorio comunale estendendola a comunità di persone disabili, anche sulla base di convenzioni stipulate con altri enti. Al comma 6 viene apportata una modifica formale;
3. articolo 3 (Patrimonio): al comma 1 viene precisata la consistenza del patrimonio a seguito della costituzione della "Fondazione Daniele Moro", alla quale sono stati conferiti i beni agricoli;
4. articolo 6 (Nomina dei Consiglieri e durata del Consiglio): al comma 4 viene portato da due a tre il limite dei mandati dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
5. articolo 6: dopo il comma 4 sono aggiunti i commi 4-bis e 4-ter che disciplinano rispettivamente l'insediamento del Consiglio di Amministrazione e la sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica nel corso del mandato;
6. articolo 7 (Il Consiglio di Amministrazione): al comma 1, dopo la lettera l), viene aggiunta la lettera l-bis) che attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza alla nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Daniele Moro";
7. articolo 7: al comma 4 viene prevista la possibilità, al fine di procedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di utilizzare qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica comunicato dal Consigliere;
8. articolo 8 (Il Presidente): al comma 1 la locuzione «Il Presidente è nominato…» è sostituita con «Il Presidente è eletto…», al fine di precisare che si tratta di una procedura elettiva in seno al Consiglio di Amministrazione;
9. articolo 8: dopo il comma 3 viene aggiunto il comma 3-bis, il quale prevede che il Presidente dell'ASP faccia parte di diritto, anche dopo la cessazione della carica presso l'Azienda, del Consiglio di Garanzia della "Fondazione Daniele Moro", recependo l'articolo 11.2 dello statuto della Fondazione;
10. articolo 9 (Il Vicepresidente): viene precisato che si provvede all'elezione del vicepresidente nella prima seduta utile successiva alla presa d'atto della vacanza della carica, nel caso in cui ciò si verifichi nel corso del mandato;
11. articolo 10 (Decadenza degli amministratori): vengono inseriti i commi 2-bis e 3-bis che disciplinano rispettivamente la cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione per dimissioni e la durata in carica del consigliere nominato in sostituzione di un altro cessato per qualsiasi motivo;
12. articolo 10: al comma 3 si stabilisce che il procedimento per la sostituzione dei componenti il Consiglio di amministrazione viene avviato, oltre che per decadenza, anche in seguito alla presa d'atto delle dimissioni di un amministratore;
13. articolo 11 (Emolumenti agli amministratori): al comma 1 viene precisato che la gratuità della carica comprende anche il Presidente;
14. articolo 11: al comma 2 viene disposta l'autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione per le eventuali missioni all'estero compiute dal Presidente;
15. articolo 12 (Il Direttore generale): al comma 3 vengono previsti requisiti più specifici per la figura di

vertice dell'Azienda, la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di procedere ad un colloquio al fine di vagliare capacità, attitudini del candidato e le condizioni economiche, trattandosi di incarico regolato un contratto di diritto privato, nonché la possibilità di fissare requisiti ulteriori con il regolamento di organizzazione;
16. articolo 12: al comma 6, dopo la lettera j), viene aggiunta la lettera j-bis) che aggiunge, tra i compiti attribuiti al Direttore generale, l'espressione del parere tecnico sulla legittimità delle proposte di deliberazione e su qualsiasi altro atto sottoposto a deliberazione del Consiglio di Amministrazione, analogamente a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali;
17. articolo 13 (Personale): al comma 2 viene precisato che il recepimento dei contratti collettivi nazionali del comparto degli enti locali o del comparto sanità è comunque limitato alle sole parti applicabili all'Azienda, in quanto le figure professionali, le modalità di erogazione dei servizi e l'applicazione di taluni istituti divergono sia rispetto agli enti locali sia rispetto agli enti ospedalieri;
18. articolo 14 (Collaborazioni): al comma 2 è previsto che l'attività del personale volontario singolo o associato sia disciplinata da un apposito regolamento distinto dal Regolamento di organizzazione di cui all'articolo 15.
19. articolo 15 (Regolamento di organizzazione): viene previsto che le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e servizi possano essere disciplinate, oltre che dal Regolamento di organizzazione, anche da deliberazioni adottate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare ricorrenti modifiche al Regolamento stesso;
20. articolo 18 (Gestione del patrimonio): al comma 1 viene aggiunto il riferimento all'articolo 826 del Codice civile relativamente ai beni facenti parte del patrimonio indisponibile e al comma 4 viene precisata la competenza del Consiglio di Amministrazione in ordine al mutamento di destinazione dei beni stessi;
21. articolo 18: viene eliminato il comma 5 in quanto si riferisce alle rendite patrimoniali dei beni conferiti alla Fondazione.
VISTA la nota 20 dicembre 2013, protocollo n. 37535, del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, ove si comunica il riscontro positivo dell'Ufficio in ordine alla verifica della conformità alla legge delle modifiche statutarie proposte agli articoli da 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 18 dall'ASP "Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento;
RILEVATO che, in ordine agli articoli 13 e 15, si rendono opportune le seguenti modifiche di carattere esclusivamente tecnico:
1. all'articolo 13, comma 2, la locuzione «per le parti applicabili all'ASP» va sostituita con la formula più appropriata «in quanto compatibili»;
2. all'articolo 15: le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi sono contenute nel Regolamento di organizzazione, mentre per gli aspetti più specifici possono essere adottate deliberazioni a carattere regolamentare integrative del regolamento generale. Pertanto, l'articolo va riformulato nei termini seguenti: «Il Consiglio di Amministrazione adotta, in conformità alla legge, al presente Statuto e alla normativa introdotta dal C.C.N.L. di comparto, un regolamento nel quale vengono stabilite le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e una o più deliberazioni cui il regolamento demandi la trattazione di aspetti specifici»;
RITENUTO, inoltre, di apportare le correzioni ai seguenti refusi:
1. all'articolo 7, comma 1, lettera l-bis, dopo la parola «nomina» viene aggiunta la parola «di»;
2. all'articolo 12, comma 6, lett. j-bis), la parola «dal» viene sostituita con «del»;
ATTESO che con la nota 23 gennaio 2014, n. 2297 di protocollo, il Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza ha sottoposto all'ASP "Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento le osservazioni sopra riportate e ha proposto le conseguenti modifiche di natura esclusivamente tecnica e correzioni ai refusi rilevati;
PRESO ATTO che con nota 30 gennaio 2014, n. 108 di protocollo, l'ASP "Daniele Moro" ha fornito riscontro favorevole alle osservazioni e alle modifiche e correzioni proposte al testo statutario già approvato con la richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13 novembre 2013, n. 24;
RITENUTO, pertanto, di provvedere direttamente alle modifiche tecniche e alla correzione dei refusi, in quanto le stesse non richiedono né presuppongono un'apposita espressione di volontà del Consiglio di Amministrazione;
RAVVISATA, inoltre, l'opportunità di applicare le regole per la redazione dei testi normativi della Regione Friuli Venezia Giulia, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2008, adeguando conseguentemente il testo dello statuto dell'ASP "Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento;
RITENUTO di procedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19/2003, all'approvazione delle modifiche statutarie proposte;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" in Morsano al Tagliamento (Pordenone), via Roma 27, come specificato nelle premesse,

per effetto delle quali il nuovo testo risulta essere quello allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento.
2. Il Presidente dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Udine, 10 febbraio 2014

PANONTIN

14_14_1_DAS_FUN PUB 403_ALL1

Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento (PN)

Premesso che il 14 aprile 1940 mancava ai vivi, in Codroipo, il Cav. Uff. Daniele Moro fu Gio Batta, che con suo testamento segreto redatto il 26 marzo 1940, legò al Comune di Morsano al Tagliamento tutti i suoi beni in destra Tagliamento, valutati in Lire 5.900.000 (cinquemilioninovecentomila) per l'erezione di una casa di ricovero per i vecchi bisognosi del Comune stesso. Al fine di dare esecuzione alla volontà del munifico testatore e grande benefattore è stata istituita in Ente morale autonomo (la Casa di ricovero Daniele Moro) per i vecchi bisognosi di Morsano al Tagliamento, con Decreto del 17 ottobre 1941 n. 1639.
CAPO I - DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE E SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1 denominazione, sede e origine

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento (PN) (di seguito solo Azienda) ha sede in Morsano al Tagliamento (PN), via Roma, 27.
2. E' sorta su lascito testamentario del Cav. Uff. Daniele Moro di Codroipo - deceduto il 14.04.1940 - è stata istituita con Regio Decreto n. 1639 del 17.10.1941 (G.U. n. 47 del 26.02.1942) con la denominazione di "Ente Morale Casa di Ricovero Daniele Moro", successivamente rinominata "Casa di Assistenza e Riposo Daniele Moro".
3. Nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell'Istituzione Pubblica Assistenza e Beneficenza (di seguito solo Ipab) Casa di Assistenza e Riposo Daniele Moro di Morsano al Tagliamento, in attuazione della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19.

Art. 2 finalità

1. L'azienda ha autonomia statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali.
2. Informa la sua attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.
3. Ha personalità giuridica di diritto pubblico.
4. Scopo fondamentale è l'assistenza alle persone in condizioni psicofisiche di non autosufficienza o autosufficienza, in conformità agli obiettivi ed indirizzi emanati in materia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nel sostanziale rispetto della volontà testamentaria del Cav. Uff. Daniele Moro.
5. L'Ente può realizzare anche altre iniziative assistenziali al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la sua effettiva partecipazione alla vita comunitaria e si prefigge di:
a) accogliere nella propria struttura le persone non autosufficienti, parzialmente autosufficienti o autosufficienti che, a causa dell'età, delle condizioni psico-fisiche precarie o della insufficiente rete familiare, esprimono bisogni di tipo socio-assistenziale o sanitario-riabilitativo, non soddisfatti da altri servizi presenti sul territorio.
b) ospitare temporaneamente per brevi periodi, anche stagionali, o per parte della giornata persone bisognose di assistenza limitata a tali periodi, al fine di evitare ricoveri impropri e favorire l'integrazione tra gli ospiti interni ed anziani o inabili esterni.
c) promuovere forme di collaborazione e di associazione con Enti pubblici e privati e con organizzazioni volte al miglioramento dell'assistenza.
d) erogare servizi assistenziali, riabilitativi e sanitari a persone disabili e non, singole o riunite in comunità, anche sulle base di convenzioni stipulate con altri enti.
e) promuovere ed incentivare la partecipazione del volontariato alle proprie attività, sostenendone e coordinandone le iniziative.
f) mettere a disposizione di Enti, Associazioni, Cooperative Sociali o Privati, per il perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Ente, propri locali ed attrezzature, non o parzialmente utilizzati dalla Struttura, regolamentandone l'uso e la gestione, ed impiegando gli eventuali proventi per i fabbisogni degli ospiti.
g) realizzare attività di informazione, promozione e sensibilizzazione sui temi inerenti gli scopi dell'Azien-

da, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, studi e ricerche e la realizzazione di pubblicazioni tematiche tese alla valorizzazione sociale delle attività dell'Azienda.
6. Svolge di norma la sua attività prioritariamente nell'ambito territoriale del Comune di Morsano al Tagliamento; in caso di disponibilità di posti letto, l'attività si può estendere anche al territorio del Friuli Venezia Giulia e a quello nazionale.
7. L'Ente non ha fini di lucro.

Art. 3 patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dai beni mobili e immobili già appartenenti all'IPAB Casa di Assistenza e Riposo Daniele Moro di Morsano al Tagliamento (PN) e non trasferiti alla Fondazione Daniele Moro di Morsano al Tagliamento nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Il patrimonio istituzionale è consolidato con l'acquisizione di donazioni, di lasciti e delle elargizioni non vincolate all'erogazione, e mediante la capitalizzazione del risultato positivo della gestione alla chiusura dell'esercizio contabile annuale.

Art. 4 forme di cooperazione e collaborazione

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, partecipa alla programmazione in ambito locale, adotta forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.
2. La sua attività si integra e si coordina con gli interventi e le politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie della Regione e dei Comuni.
3. Persegue la collaborazione istituzionale con ogni altro soggetto pubblico o privato operante nel settore dei servizi alla persona. La scelta del partner avviene in base a criteri comparativi rispondenti all'esclusivo interesse dell'Azienda. Le forme di collaborazione per la gestione dei servizi sono disciplinate mediante convenzione.

CAPO II - ORGANI DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 5 organi dell'Azienda

1. Sono organi di governo e di indirizzo: il Presidente, il vice Presidente e il Consiglio di Amministrazione.
2. E' organo di gestione: il Direttore generale
3. E' organo di controllo, oltre a quello interno: il revisore contabile.

Art. 6 nomina dei Consiglieri e durata del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) Consiglieri, tutti nominati dal Sindaco del Comune di Morsano al Tagliamento e rimane in carica per cinque (5) anni dalla data della sua nomina.
2. I consiglieri devono essere scelti tra i cittadini residenti nel Comune di Morsano al Tagliamento (PN) con adeguata esperienza amministrativa o del settore socio-assistenziale e che non si trovino in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall'ordinamento giuridico vigente, in particolare dalla legge 11 dicembre 2003 n. 19 e successive modifiche e integrazioni.
3. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di Assessore e di Sindaco del Comune di Morsano al Tagliamento (PN), di dipendente dell'Azienda, di amministratore e di prestatore d'opera nei confronti di altro soggetto convenzionato con l'Azienda.
4. I Consiglieri d'amministrazione non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi e possono essere revocati nei casi previsti dalla legge e dall'ordinamento del Comune di Morsano al Tagliamento.
4 bis. Il consigliere più anziano di età provvede alla convocazione della prima seduta del Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina da parte del Sindaco.
4 ter. Il consigliere, cessato dalla carica per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato, viene sostituito nel termine di 20 giorni dalla notizia trasmessa al Sindaco.

Art. 7 il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti fondamentali e di programmazione. Provvede inoltre alla:
a) nomina del direttore generale;
b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) approvazione del bilancio di previsione e sue variazioni e del rendiconto di gestione;
d) determinazione delle rette e dei corrispettivi delle attività svolte;
e) acquisti ed alienazioni immobiliari, accettazione di eredità, lasciti e donazioni;

f) contrazione di mutui;
g) individuazione e assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al raggiungimento delle finalità perseguite;
h) costituzione in giudizio nell'interesse dell'Azienda;
i) verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;
j) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
k) pianta organica e relative variazioni;
l) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni;
l-bis) nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento;
2. Esercita inoltre tutte le funzioni e i poteri di natura non gestionale non espressamente attribuiti ad organi diversi dell'Azienda.
3. Le adunanze sono ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Presidente. Le prime riguardano l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione, le altre si tengono ogni qualvolta lo richieda una necessità, per iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di due Consiglieri.
4. La convocazione può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso al domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica comunicato. L'avviso deve contenere l'elenco cronologico degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza e deve pervenire al Consigliere almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno.
5. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, su invito del Presidente, fatto alla presenza di tutti i Consiglieri in corso di adunanza del Consiglio stesso.
6. Gli argomenti da trattare, corredati dalla proposta e da tutti i documenti istruttori, devono essere a disposizione dei Consiglieri almeno il giorno precedente quello dell'adunanza.
7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide in presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
8. Non possono venire deliberati argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa determinazione assunta in presenza di tutti i componenti il Consiglio e approvata all'unanimità.
9. Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.
10. Le votazioni si svolgono in forma palese ad esclusioni di quelle che riguardano valutazione di persone.
11. I membri del Consiglio si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
12. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può ammettere durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o di esperti, ai soli fini informativi.

Art. 8 il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella sua prima riunione convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. In particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno;
b) esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'Azienda;
c) vigila sulla corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
d) con esclusione degli atti che la legge riserva alla competenza del consiglio di amministrazione, assume formali ordinanze su materie di competenza del Consiglio di amministrazione in caso di indifferibilità ed urgenza, salvo successiva ratifica del medesimo nella sua prima riunione successiva;
e) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale;
3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente o in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano d'età.
3-bis. Il Presidente fa parte di diritto, anche dopo la cessazione della carica presso l'A.S.P., del Consiglio di Garanzia della "Fondazione Daniele Moro" di Morsano al Tagliamento.

Art. 9 il Vicepresidente

1. Il Vice Presidente è eletto, su proposta del Presidente e a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, nella stessa seduta nella quale si elegge il Presidente ovvero nella prima seduta utile successiva alla presa d'atto della vacanza della carica, a qualsiasi causa dovuta.

Art. 10 decadenza degli amministratori

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, per gravi violazioni di legge e nei casi previsti dall'ar-

ticolo 6.

2. Qualora ricorrano condizioni di decadenza, ad esclusione della revoca prevista dall'articolo 6, comma 4, il Consiglio di Amministrazione, su istanza anche di un solo componente, ne fa contestazione scritta al Consigliere interessato che presenta le sue controdeduzioni, sempre nella forma scritta, nei successivi quindici giorni. L'eventuale decadenza è disposta dal Consiglio nei quindici giorni successivi.

2-bis. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono cessare dalla carica per dimissioni. Le dimissioni diventano irrevocabili dal momento dell'assunzione al protocollo dell'Azienda.

3. Successivamente alla decadenza, ovvero alla presa d'atto delle dimissioni di un amministratore è avviato il procedimento per la relativa sostituzione.

3-bis. Il consigliere nominato in sostituzione di un altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il consigliere sostituito.

Art. 11 emolumenti agli amministratori

1. Nel rispetto della volontà del fondatore, al Presidente ed ai Consiglieri di amministrazione dell'Azienda non compete alcuna indennità di carica o di funzione.

2. Agli stessi Consiglieri spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio e soggiorno per le missioni effettuate nell'interesse dell'Azienda e preventivamente autorizzate dal Presidente per i Consiglieri e dal Consiglio di Amministrazione per eventuali missioni all'estero del Presidente.

Art. 12 il Direttore generale

1. Il Direttore generale è la figura dirigenziale di vertice, responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Azienda.

2. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione.

3. E' scelto con atto motivato, tra persone in possesso di laurea richiesta per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale e che abbiano una specifica e documentata esperienza maturata nell'ambito di amministrazioni competenti in materia socio-assistenziale, in alternativa, esperienza di almeno otto anni quale dirigente di enti pubblici territoriali o aziende socio-sanitarie. E' facoltà del consiglio di Amministrazione, esaminata la documentazione prodotta dall'interessato, procedere ad un colloquio volto al fine di vagliarne le capacità e le doti attitudinali. Il regolamento di organizzazione potrà fissare ulteriori requisiti per la nomina a Direttore Generale.

4. Fornisce assistenza giuridico/amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione sull'azione amministrativa e sulla sua conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ed in tale veste partecipa alle sedute del Consiglio.

5. Nei casi in cui l'esercizio delle funzioni gestionali implichi formalizzazione scritta, essa ha luogo in forma di determinazione che può essere dichiarata immediatamente eseguibile.

6. Il Direttore generale, inoltre:

a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Azienda, secondo le direttive impartitegli;

b) predispone, sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

c) è il Capo del personale ed in tale veste esercita poteri di impiego, organizzazione, sovra ordinazione, delega, sostituzione e avocazione, valutando la situazione organizzativa anche agli effetti dell'attribuzione del trattamento economico accessorio, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

d) dirige uffici e servizi, verificando l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli stessi e sovrintendendo al loro funzionamento;

e) esamina annualmente, sentiti i responsabili degli uffici e dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Azienda e la distribuzione dell'organico, proponendo all'Amministrazione gli eventuali provvedimenti di competenza;

f) ricopre il ruolo di Presidente nelle commissioni di gara di appalto e di concorso;

g) è preposto alla stipula dei contratti;

h) è preposto all'ordinazione di spese ed all'acquisizione di entrate, nonché all'assunzione di tutti i provvedimenti anche di rilievo esterno, nell'ambito della disponibilità di bilancio, che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi, diretti od indiretti, e di atti normativi;

i) compie tutti gli atti di gestione, comprensivi degli eventuali impegni di spesa, che gli sono affidati dal presente Statuto, dai Regolamenti e da appositi atti deliberativi;

j) può attribuire a singoli funzionari la responsabilità gestionale di singoli servizi;

j-bis). Esprime il proprio parere tecnico sulla legittimità delle proposte di deliberazione e su qualsiasi altro atto sottoposto a deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

k) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione anche come Segretario verbalizzante.

7. Il Direttore Generale nell'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità. Egli risponde del proprio operato all'organo di amministrazione dell'A-

zienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di programmazione delle attività.
8. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo debitamente documentato, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro con il Direttore Generale, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi vigenti.
9. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di lavoro di diritto privato stipulato per una durata determinata e comunque non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, tenuto conto della specifica professionalità, con apposita deliberazione e può essere aggiornato con le stesse modalità.

CAPO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 13 personale

1. L'Azienda recepisce e applica gli accordi collettivi di lavoro relativi all'ambito delle proprie attività, come individuato dal Consiglio di Amministrazione, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
2. La dotazione organica del personale è proposta periodicamente dal Direttore Generale dell'Azienda e approvata dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, in quanto compatibili, sulla scorta delle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'Azienda e del livello dei servizi erogati e delle figure professionali necessarie al mantenimento del più elevato livello dei servizi erogati.
3. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, ovvero da specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi generali di accesso al pubblico impiego e delle norme introdotte di volta in volta dalla contrattazione di comparto.
4. Possono essere utilizzate forme di lavoro temporaneo ed altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Art. 14 collaborazioni

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Azienda si avvale, anche a titolo alternativo o complementare, degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico - funzionale, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre forme previste dalla legge.
2. Può inoltre avvalersi dell'opera dei volontari singoli ed associati, come previsto da apposito regolamento che verrà adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 regolamento di organizzazione

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta, in conformità alla legge, al presente Statuto e alla normativa introdotta dal C.C.N.L. di comparto, un regolamento nel quale vengono stabilite le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e una o più deliberazioni cui il regolamento demandi la trattazione di aspetti specifici.

Art. 16 Carta dei servizi

1. Il Consiglio di Amministrazione adotta la "Carta dei Servizi", nella quale vengono definiti gli impegni dell'Azienda nei confronti degli utenti.

CAPO IV - ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 17 ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla Legge, dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di contabilità.
2. L'esercizio finanziario aziendale coincide con l'anno solare.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di previsione annuale relativo all'esercizio successivo e la relazione illustrativa allo stesso, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare.
4. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il Consiglio di Amministrazione delibera il rendiconto con il quale si dimostra il risultato della gestione.
5. Il rendiconto è composto da:
a) Conto del bilancio;
b) Conto del patrimonio;
c) Conto del Tesoriere;

d) Relazione morale del Consiglio di amministrazione;
e) Conto economico, nel caso in cui il regolamento di contabilità abbia previsto l'adozione della contabilità economica.
6. I documenti contabili dell'Azienda sottostanno a requisiti minimi di uniformità appositamente previsti da atti normativi e regolamentari adottati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in assenza dei quali trovano applicazione le disposizioni precedenti alla trasformazione in Azienda se compatibili.
7. Il regolamento di contabilità dell'Azienda disciplina le fasi della revisione e gli adempimenti successivi ad essa.
8. Il ruolo di Tesoriere dell'Azienda viene svolto da un istituto di credito che assume la veste di agente contabile. L'incarico viene attribuito mediante procedimento avente evidenza pubblica. Le modalità con le quali il Tesoriere esercita le proprie funzioni sono determinate dalla Legge, dallo Statuto e dall'apposito Regolamento di contabilità.

Art. 18 gestione del patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è contabilizzato in appositi inventari con indicazione dei beni costituenti il patrimonio indisponibile, a norma dell'art. 826 comma 3, del Codice Civile.
2. Tutti i beni conferiti in dotazione, compresi i beni direttamente acquistati dall'Azienda, sono iscritti nel libro dei cespiti e presso i pubblici registri immobiliari e mobiliari, secondo le norme di legge.
3. L'Azienda ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata e il rispetto di eventuali vincoli di destinazione, salvo quanto disposto dal successivo comma 4.
4. I beni mobili ed immobili direttamente o indirettamente strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali possono essere sottratti alla loro destinazione solo previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
5. [ABROGATO]
6. In ordine al patrimonio disponibile trova applicazione il disposto dell'art. 9, comma 9, della L.R. 19/2003.

Art. 19 controlli

1. Gli strumenti di controllo interno finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa, contabile e della gestione, sono disciplinati dal Regolamento di contabilità redatto in conformità all'ordinamento giuridico vigente.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le funzioni di controllo interno sono adempiute dal Direttore generale.

Art. 20 revisore dei conti

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nomina un revisore contabile, anche in forma associata con altri Enti o Aziende, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni.

Art. 21 norma finale

1. L'Azienda dalla data di sua costituzione conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. Essa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi della preesistente IPAB.

INDICE

Art. 14 collaborazioni
Art. 15 regolamento di organizzazione
Art. 16 carta dei servizi
CAPO IV - ORDINAMENTO CONTABILE
Art. 17 ordinamento contabile
Art. 18 gestione del patrimonio
Art. 19 controlli
Art. 20 revisore dei conti
Art. 21 norma finale

Udine, 10 febbraio 2014

VISTO: L'ASSESSORE: PANONTIN

14_14_1_DAS_FUN PUB 684_2_ALL1

Decreto dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile 17 marzo 2014, n. 684

Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" di Trieste. Approvazione modifiche statutarie.

L'ASSESSORE

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), che disciplina il procedimento di approvazione, da parte dell'assessore regionale competente in materia di autonomie locali, degli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle loro modificazioni;
RICHIAMATO il decreto dell'Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali del 27 ottobre 2005, n. 11, di approvazione dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" con sede in Trieste;
VISTA la deliberazione n. 34 del 18 dicembre 2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'ASP "Pro Senectute" di Trieste ha disposto la modifica dell'articolo 3 dello statuto;
DATO ATTO che la deliberazione n. 34/2012 è corredata dei pareri favorevoli espressi dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con nota 4 febbraio 2013, prot. n. 724/GAB-GAB-4-1-1-san)-0, dalla Provincia di Trieste con nota 6 febbraio 2013, prot. n. 5405-02.11/2013, dall'Associazione Amici della Pro Senectute, con nota 30 gennaio 2013, prot. n. 2/13, e dal Presidente del Lions Club Trieste Host con e-mail del 20 settembre 2013;
DATO ATTO che il Comune di Trieste non ha espresso il parere entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta e che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19/2003, decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente;
ATTESO che la modifica all'articolo 3 dello statuto è finalizzata all'adeguamento al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 "Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174", che stabilisce modalità e procedure per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per le unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 91-bis del decreto legge 1/2012, all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali;
CONSIDERATO che gli articoli 3 e 7 del Regolamento prescrivono, rispettivamente, l'indicazione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente non commerciale, dei requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionale, enucleati nello stesso articolo 3, nonché la predisposizione o l'adeguamento, entro il 31 dicembre 2012, dello statuto medesimo;
DATO ATTO che la modifica all'articolo 3 dello statuto dell'ASP "Pro Senectute" è, pertanto, volta a recepire i contenuti prescritti l'articolo 3 del D.M. 200/2012, che così si sintetizza:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo diverse previsioni legislative;
b) obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
VISTA la nota 26 febbraio 2013, protocollo n. 6118, del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza, ove si comunica il riscontro positivo dell'Ufficio in ordine alla verifica della conformità alla legge delle modifiche statutarie proposte all'articolo 3 dello statuto dell'ASP "Pro Senectute";
RITENUTO di procedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 19/2003, all'approvazione delle modifiche statutarie proposte;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" con sede in Trieste, via Valdirivo 11, come specificato nelle premesse, per effetto delle quali il nuovo testo risulta essere quello allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento.
2. Il Presidente dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Udine, 17 marzo 2014

PANONTIN

14_14_1_DAS_FUN PUB 684_2_ALL1

Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pro Senectute" di Trieste

CAPO I - DENOMINAZIONE, SEDE, ORIGINE E SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 1 denominazione, sede, origine

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" di Trieste, di seguito denominata Azienda, ha la sua sede legale in via Valdirivo, n. 11 a Trieste ed opera nell'ambito del comune di Trieste.
2. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Pro Senectute" di Trieste nella forma giuridica attuale è il risultato della trasformazione dell' Associazione Pro Senectute I.P.A.B. in attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19.

Art. 2 scopi istituzionali

1. L'Azienda non ha fini di lucro. Ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la sua attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio.
2. Gli scopi istituzionali dell' Azienda sono:
a) conservare e rendere produttivo il patrimonio d'esperienza e di cultura delle persone anziane coinvolgendole in iniziative culturali e ricreative volte a sollevarle dalla solitudine e a ritemprarne lo spirito;
b) allestire e gestire strutture atte allo svolgimento delle iniziati ve culturali e ricreative anzi dette e all'accoglimento temporaneo o permanente di persone anziane bisognose di sistemazione residenziale protetta;
c) soccorrere in ogni modo le persone anziane, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, affinché possano conservare la loro autonomia e la loro dignità umana;
d) collaborare con gli organi istituzionali preposti al settore anziani;
e) svolgere azione promozionale presso associazioni ed organismi che si occupano della tutela e dell'assistenza alle persone anziane e sensibilizzare l'opinione pubblica sui loro gravi problemi;
f) sensibilizzare in particolare i giovani verso i problemi degli anziani e stimolarne l'intervento nel volontariato;
3. Nell' ambito della sua autonomia l' Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all' assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione. In particolare può partecipare o costituire società, nonché fondazioni o associazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio.

Art. 3 patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito da beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario già appartenenti alla Pro Senectute IPAB, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell' esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. Il patrimonio dell'Azienda si consolida con l'acquisizione di donazioni, di lasciti e di elargizioni specifi-

camente destinate all'incremento del patrimonio.
3. Tutte le risorse dell' Azienda sono destinate direttamente ed indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, alla realizzazione delle quali si provvede con le rendite del patrimonio, con le donazioni, lasciti, erogazioni non specificamente destinati ad incremento del patrimonio, e solo in caso di indifferibili ed impreviste necessità di gestione sia ordinaria che straordinaria, mediante l'alienazione di beni mobili ed immobili del patrimonio con limite massimo del 5% del suo valore che dovrà essere però reintegrato mediante la capitalizzazione di possibili risultati positivi di gestione alla chiusura di ogni esercizio contabile.
4. L'Azienda non può distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente o specificamente previste dalla normativa vigente.
5. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
6. In caso di scioglimento dell'Azienda per qualunque causa il patrimonio viene devoluto ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 4 forme di cooperazione e collaborazione

1. L'Azienda è inserita a tutti gli effetti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, partecipa alla programmazione in ambito locale, adotta forme di cooperazione e di collaborazione secondo le modalità previste dalla normativa regionale.
2. L'attività dell'Azienda si integra e si coordina con gli interventi e le politiche sociali della Regione e del Comune di Trieste.
3. L'Azienda può perseguire una collaborazione istituzionale con ogni altro soggetto pubblico o privato operante nel settore dei servizi alla persona. Le forme di collaborazione per la gestione dei servizi sono disciplinate mediante convenzione.

CAPO II - ORGANI DELL' AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 5 organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda:
a) di governo e di indirizzo:
- Il Consiglio di amministrazione
- Il Presidente
b) di gestione:
- Il Direttore generale
c) di controllo:
- Il revisore dei conti

Art. 6 composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Azienda, definendone gli obiettivi e di programmi di attività e di sviluppo, con l'adozione di atti fondamentali, di programmazione e di altre deliberazioni previste nel presente statuto. Verifica l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda, anche relativamente alla rispondenza dei risultati dell' attività amministrati va e di gestione con gli indirizzi impartiti.
2. Il Consiglio dell' Azienda è composto da 7 componenti, così nominati:
a) n. 2 nominati dal Comune di Trieste;
b) n. 1 nominato dalla Provincia di Trieste;
c) n. 1 nominato dall' Assessore alla salute e protezione sociale della Regione Friuli Venezia Giulia;
d) n. 1 nominato dal Consiglio direttivo del Lions Club "Trieste Host";
e) n. 2 nominati dal Consiglio direttivo dell' Associazione "Amici della Pro Senectute";
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione, pur non assumendo la rappresentanza degli Enti su indicati, devono avere le caratteristiche di onorabilità per l'elezione a cariche pubbliche e non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge ed inoltre avere maturato esperienza nel settore sociale o socio-sanitario ovvero comprovata professionalità nel campo di attività contabile, giuridica o amministrativa.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica 3 anni. I consiglieri non possono restare in carica per più di due mandati.
5. La carica di amministratore è gratuita.

6. Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese documentate e sostenute per la partecipazione ad attività svolta nell'interesse dell'Azienda.

Art. 7 decadenza e revoca degli amministratori

1. I componenti il Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
2. La decadenza degli amministratori è altresì disposta dal Consiglio di amministrazione per loro gravi violazioni di legge e del presente Statuto, ed in particolare:
a) per gravi e reiterate irregolarità nell' assolvimento del mandato;
b) per la sussistenza di cause di incompatibilità.
3. La decadenza è disposta dal Consiglio di amministrazione previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.
4. Gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori possono revocarli nei casi previsti dai rispetti vi ordinamenti.
5. Successivamente alla decadenza ovvero alla revoca di un amministratore è avviato il procedimento per la relativa sostituzione.
6. Il consigliere nominato in sostituzione ad altro cessato dalla carica per qualsiasi motivo, rimane in carica quanto sarebbe dovuto rimanere il predecessore.

Art. 8 modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito nel momento in cui le nomine pervengono all'Azienda ed inizia ad operare a decorrere dalla sua prima seduta.
2. La prima seduta del Consiglio di amministrazione è convocata e presieduta dal componente più anziano d'età.
3. Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta e motivata di almeno tre consiglieri.
4. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio indicato dal consigliere almeno tre giorni prima della data stabilita per la seduta. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno.
5. La documentazione relativa agli atti posti all'ordine del giorno del Consiglio di amministrazione è posta a disposizione dei consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
6. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri previsti dallo Statuto.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti, salvo nel solo caso di modifiche dello Statuto, in cui va raggiunta l'unanimità.
8. Le votazioni di regola si svolgono in forma palese. Sono però sempre a voti segreti quando riguardano persone.
9. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. I membri del Consiglio non possono prendere parte ad atti o provvedimenti riguardanti gli interessi loro o dei parenti o affini sino al quarto grado, o interessi di imprese da loro amministrate, o di enti di cui avessero una rappresentanza, o di persone con le quali fossero legati con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazioni in partecipazione.
11. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può ammettere, durante la discussione, l'intervento di dipendenti, di consulenti o esperti, a fini informativi.
12. Gli argomenti non iscritti all' ordine del giorno possono essere trattati qualora vi consentano tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e purché tutti siano presenti.

Art. 9 competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni attribuitegli provvedendo a:
a) la nomina del Direttore, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 16 dello statuto;
b) l'approvazione del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del conto consuntivo;
c) la determinazione delle rette e dei costi delle prestazioni;
d) la contrazione di mutui;
e) la programmazione delle opere che impegnino il bilancio in corso od in successivi esercizi;
f) acquisti ed alienazioni immobiliari, accettazione di eredità, lasciti e donazioni;
g) l'approvazione dello Statuto, Regolamenti e Convenzioni.
h) la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale (assunzioni, pianta organica e relative variazioni);
i) la costituzione, attiva e passiva, in giudizio;
2. Il Consiglio di amministrazione adotta tutti gli atti di natura non gestionale e non attribuiti ad altri organi dell'Azienda.

Art. 10 verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Direttore e devono essere firmati dallo stesso, oltre che dal Presidente.
2. Nel caso in cui venga trattato un argomento del quale il Direttore sia interessato, le funzioni dello stesso saranno svolte da un consigliere incaricato dal Presidente.

Art. 11 il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti dei membri, nella sua prima riunione convocata e presieduta dal consigliere più anziano d'età.
2. Il Presidente è illegale rappresentante dell' Azienda, esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo statuto e dai regolamenti, promuove e dirige l'attività del Consiglio di amministrazione, controlla gli indirizzi programmatici del Consiglio, vigila sul buon funzionamento dell'Ente stesso. In particolare:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell' Azienda, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio;
b) in caso di necessità ed urgenza, con esclusione degli atti che la legge riserva alla competenza del Consiglio di amministrazione, può assumere disposizioni di competenza del Consiglio in forma di ordinanza, salva successiva ratifica del medesimo;
c) assicura i contatti esterni di natura politico-istituzionale.
3. In caso di impedimento o di assenza per qualsiasi motivo del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Art. 12 il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti nella prima riunione convocata per la nomina del Presidente.

CAPO III - GESTIONE AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI

Art. 13 principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione dell'Azienda si attua mediante un'attività per obiettivi, e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi, oltre che per singoli atti;
b) analisi ed individuazione delle produttività e del grado di efficacia delle attività svolte da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro con la massima flessibilità del personale.

Art. 14 organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione della struttura, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici amministrativi, tecnico-contabili, di segretariato sociale e servizi collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. L'Azienda disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione della struttura sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio di amministrazione e al Presidente, e funzione amministrativa, attribuita al Direttore generale.
3. La struttura è organizzata secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze degli utenti, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Le deliberazioni e le determinazioni assunte sono rese pubbliche mediante affissione all'albo dell' Azienda, da eseguire entro cinque giorni dalla loro adozione, per la durata di quindici giorni, fermo restando il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
6. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono determinati per il miglior soddisfacimento delle esigenze degli utenti, tenuto conto delle necessità operative.

Art. 15 regolamento degli uffici e dei servizi

1. L'Azienda, attraverso il regolamento organizzativo, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

2. Il Regolamento si uniforma al principio della separazione delle funzioni di indirizzo e controllo dalle funzioni gestionali.
3. L'Azienda recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali e regionali di lavoro approvati nelle forme di legge, e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.
4. La dotazione organica del personale è proposta e verificata periodicamente dal Direttore generale dell'Azienda e approvata dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva, sulla scorta delle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'Azienda e del livello dei servizi erogati.
5. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono stabiliti dal regolamento di organizzazione dell' Azienda. in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed economicità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contrattazione collettiva.
6. Possono essere utilizzate forme di lavoro temporaneo o altre forme di flessibilità, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi.

Art. 16 il Direttore generale

1. Il Direttore generale è la figura dirigenziale di vertice, responsabile della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell' azienda e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Azienda verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, rispondendo dei risultati ottenuti.
2. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei seguenti criteri:
a) possesso di diploma di laurea;
b) esperienza maturata nella direzione di enti esercenti attività simili o comunque attinenti a quelle gesti te dalla presente Azienda.
3. La qualifica di Direttore generale verrà attribuita ad un dipendente non appartenente alla qualifica dirigenziale purché in possesso dei requisiti di cui sopra, così come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 19/2003.
4. Le determinazioni del Direttore generale sono immediatamente eseguibili.
5. Il Direttore, organo di collegamento e raccordo tra gli amministratori e le strutture operative, è il capo del personale ed esercita le funzioni di direzione dell'Ente. In particolare:
a) fornisce assistenza giuridico-amministrativa e collaborazione al Presidente ed al Consiglio di amministrazione sull'azione amministrativa e sulla sua conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
b) partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con parere consultivo e ne redige i verbali;
c) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Azienda, secondo le direttive impartitegli;
d) predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione;
e) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
f) organizza e dirige il personale, con competenze di gestione dello stesso, con poteri di impiego, organizzazione, sovraordinazione, delega, valutando la situazione organizzati va anche agli effetti dell' attribuzione di parte del trattamento economico accessorio, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione;
g) dirige uffici e servizi, verificando l'efficacia e l'efficienza dell' attività degli stessi e sovrintendendo al loro funzionamento;
h) esamina annualmente l'assetto organizzati vo dell' Azienda proponendo all'amministrazione eventuali provvedimenti;
i) ricopre il ruolo di Presidente nelle commissioni di gara e di concorso;
j) è preposto alla stipula dei contratti ed all'ordinazione di spese o acquisizione di entrate. nonché all' assunzione di tutti i provvedimenti anche di rilievo esterno, nell'ambito della disponibilità di bilancio, che costituiscono esecuzione di provvedimenti deliberativi e di atti normativi;
k) compie tutti gli atti di gestione, comprensivi degli eventuali impegni di spesa, che gli sono affidati dal presente statuto e dai regolamenti.
6. Il Direttore generale, nell'espletamento delle sue funzioni, agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità.
7. Egli risponde del proprio operato all'organo di amministrazione dell'Azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di programmazione delle attività.

Art. 17 collaborazioni

1. Per la realizzazione delle finalità statutarie l'Azienda si avvale anche, a titolo alternativo o complementare, degli apporti collaborativi esterni che risultino opportuni sotto il profilo economico-funziona1e, nelle forme di prestazioni d'opera, appalti ed altre previste dalla legge.

2. L'Azienda si avvale altresì dell'apporto dell' Associazione "Amici della Pro Senectute" i cui soci conferiscono in modo volontario la loro opera attraverso forme di collaborazione, regolate da apposite convenzioni.

CAPO IV - ORDINAMENTO CONTABILE

Art. 18 ordinamento contabile

1. L'Ordinamento contabile dell' Azienda ed i suoi atti fondamentali sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di contabilità.
2. L'esercizio aziendale coincide con l'anno solare.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo e la relazione illustrativa allo stesso, riferita anche ai programmi che l'Azienda intende sviluppare.
4. Entro il 30 giugno dell'esercizio successivo, il Consiglio di amministrazione delibera il rendiconto con il quale si dimostra il risultato di gestione.
5. Il rendiconto è composto da:
a) conto del bilancio;
b) conto del patrimonio;
c) relazione morale del Consiglio di amministrazione.
6. La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto viene trasmessa all'organo di revisione contabile per la relazione di sua competenza.

Art. 19 controlli

1. Gli strumenti di controllo interno finalizzati alla verifica della regolarità amministrativa e contabile sono disciplinati dal regolamento di contabilità.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le funzioni di controllo interno sono adempiute dal Direttore generale.

Art. 20 revisore dei conti

1. Il Consiglio di amministrazione nomina un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore ai tre anni.
2. I requisiti, le modalità di nomina e i poteri del revisore contabile sono stabiliti dal regolamento di contabilità; le sue competenze sono precisate in apposita convenzione.

CAPO V - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZE

Art. 21 partecipazione

1. L'Azienda favorisce la formazione, sostiene e valorizza l'Associazione "Amici della Pro Senectute" che concorre alla gestione dei servizi, che persegue finalità socio-assistenziali, di promozione sociale e culturale a favore delle persone anziane. I rapporti reciproci sono disciplinati da apposita convenzione.
2. È assicurato ai soci dell' Associazione "Amici della Pro Senectute" l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente ai fini di realizzare una collaborazione progettuale e gestionale per gli intrattenimenti e spettacoli presso la sala del Club Rovis.
3. L'Azienda, con apposito regolamento, promuove altresì gli organismi di partecipazione degli utenti con funzione consultiva.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 22 carta dei servizi

1. Il Consiglio di amministrazione adotta la "Carta dei servizi", nella quale vengono definiti gli impegni dell' Azienda nei confronti degli utenti.

Art. 23 norma transitoria

1. In via di prima applicazione del presente statuto, l'Associazione "Pro Senectute" I.P.A.B. cura gli adempimenti relativi alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell' Azienda.
2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari già adottate dall' Associazione "Pro Senectute" I.P.A.B.
3. Al personale dipendente in servizio al momento della trasformazione della Associazione "Pro Senectute" I.P.A.B. in Azienda "Pro Senectute" si continua ad applicare il preesistente contratto collettivo di lavoro.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alla normativa vigente.
Udine, 17 marzo 2014

VISTO: L'ASSESSORE: PANONTIN

14_14_1_DAS_INF MOB 235_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Soggetto attuatore 10 aprile 2013, n. 235

Approvazione del progetto definitivo dell'intervento sull'asse SR 354 "di Lignano", denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+200 in località Aprilia nel Comune di Latisana".

L'ASSESSORE - IL SOGGETTO ATTUATORE

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2009 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 1 dell'OPCM dd. 22.07.2011 n. 3954 che ha nominato il dott. Riccardo Riccardi Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, di cui al DPCM dd. 17.12.2010, in sostituzione del dott. Renzo Tondo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012 con cui il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2014 ed ha nominato Commissario delegato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dott. Renzo Tondo;

VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 01.02.2013 n. 213 avente ad oggetto la nomina quale Soggetto Attuatore e l'affidamento di specifici settori di intervento al dott. Riccardo Riccardi;

RILEVATO che, tra i settori di intervento affidati al Soggetto Attuatore con Decreto dd. 01.02.2013 n. 213, è espressamente prevista l'emanazione di "ogni atto e provvedimento relativo all'approvazione dei progetti delle opere commissariali, assumendo ogni adempimento, onere, attività, comunque connessi ai poteri attribuiti, qualora non già attribuiti al Responsabile Unico del Procedimento, conferendo espressamente, in dette materie, la rappresentanza del Commissario delegato ad ogni effetto, anche nei confronti di enti, autorità, terzi tutti, preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalla relativa normativa";

RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 12.02.2013, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 01.03.2013 n. 213;

RILEVATO che l'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i. stabilisce che il Commissario delegato provveda alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza;

RILEVATO che la Delibera della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dd. 24.06.2009 n. 1471, recante disposizioni in tema di "approvazione della pianificazione degli interventi strategici da attuare sulla rete stradale di competenza e interesse regionale con i vigenti strumenti acceleratori delle procedure e individuazione delle opere che presentano le caratteristiche di funzionalità ai fini dell'Ordinanza n. 3702/2008", ha reso note, all'allegato elenco 2, le opere che presentano le caratteristiche di funzionalità rispondenti ai fini di cui all'art. 1, co. 1 lett. c), dell'OPCM n. 3702/08, e s.m.i., di competenza di Enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A.;

RILEVATO, in ordine alla valutazione e motivazione della funzionalità dell'opera in oggetto rispetto all'obiettivo di procedere al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., che:

- con nota prot. n. 0003513 di data 13.02.2012, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha proposto al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., l'assoggettabilità alle procedure commissariali dei sopradetti interventi;
- con nota prot. n. 0000330 di data 24.02.2012 il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia, giusta Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 dd. 05.09.2008 e s.m.i., ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto il proprio parere in ordine all'assoggettabilità alle procedure commissariali degli interventi sopra richiamati;
- con prot. n. 0007908/P-/F+L di data 02.04.2012 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto ha espresso parere favorevole all'assoggettabilità alle procedure commissariali dei citati interventi;

VISTO il Decreto dd. 27.04.2012 n. 170 e RILEVATO che lo stesso ha assoggettato all'Ordinanza 3702/08 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. c), gli interventi denominati: SR 252 - realizzazione di rotatoria all'intersezione con la SP 7 (accesso a Lestizza); SR 354 - interventi di sistemazione a Paludo; SR 354 - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+100 in località Aprilia; SR 354 - Interventi di sistemazione a Pertegada, come precisati nella nota prot. n. 0003513 dd. 13.02.2012 della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - con nota dd. 22.05.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il Decreto dd. 27.04.2012 n. 170;
RILEVATO che la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è stata individuata quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto n. 170/2012, in armonia a quanto previsto dall'art. 2, co. 1bis, dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i;
VISTO il decreto dd. 23.08.2012 n. 176, ai sensi del quale è stata disposta la nomina del geom. Sandro Gori a Responsabile Unico del Procedimento degli interventi sopra emarginati;
RILEVATO che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con nota dd. 11.09.2012, ha ammesso al visto ed alla conseguente registrazione il decreto dd. 23.08.2012 n. 176 ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i.;
RILEVATO, pertanto, che, in ordine all'asse S.R. 354 "di Lignano", l'intervento denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+200 in località Aprilia nel Comune di Latisana" è compreso tra gli interventi funzionali al decongestionamento dell'area interessata dallo stato di emergenza, in ragione dei contenuti del Decreto dd. 27.04.2012 n. 170;
VISTO il progetto definitivo trasmesso da S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade, di cui alla nota interna n. 0000067 dd. 05.04.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti;
VISTO il Decreto del Commissario delegato dd. 04.03.2010 n. 50;
CONSIDERATO che è stata data comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, anche mediante specifica comunicazione "ad personam";
CONSIDERATO altresì che, al fine di agevolare la visione del progetto da parte dei soggetti interessati, il progetto definitivo è stato depositato presso l'Ufficio Espropri della S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade a Trieste in via Mazzini n. 22;
VISTA la sopra citata nota interna n. 0000067 dd. 05.04.2013 del Responsabile Unico del Procedimento in merito alle osservazioni ricevute dagli Enti, nonché alle osservazioni pervenute dai soggetti interessati al procedimento espropriativo;
CONSIDERATO, altresì, che tali prescrizioni, raccomandazioni e osservazioni saranno, per quanto possibile e compatibile con le soluzioni tecniche del progetto definitivo, tenute in debito conto nella fase di redazione della progettazione esecutiva dell'intervento in esame;
RICORDATO che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. provvede all'approvazione del progetto definitivo delle opere con proprio atto che sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti a metà;
CONSIDERATO che, in ordine all'asse S.R. 354 "di Lignano", il progetto definitivo dell'intervento denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+200 in località Aprilia nel Comune di Latisana" prevede un importo complessivo di € 2.450.000,00 di cui € 1.348.231,41 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 1.303.797,69 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 44.433,72 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 1.101.768,59 per somme a di-

sposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 10.000,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 182.000,00 per eliminazione interferenze, € 327.361,52 per imprevisti, € 120.000,00 per espropriazioni, € 0,00 per accantonamento per bonari accordi, € 90.223,47 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 10.000,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 6.000,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 5.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 350.958,60 per I.V.A. ed altre imposte;

CONSIDERATO che alla spesa per la realizzazione di detti interventi farà fronte S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade ai sensi dell'art. 6, co. 5 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;

VISTO il verbale delle operazioni di verifica e controllo del progetto definitivo dell'intervento sull'asse S.R. 354 "di Lignano" denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+200 in località Aprilia nel Comune di Latisana", allegato alla nota interna n. 0000067 dd. 05.04.2013 del Responsabile Unico del Procedimento;

RITENUTO, vista la nota interna n. 0000067 dd. 05.04.2013, di procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento relativo all'asse S.R. 354 "di Lignano", l'intervento denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+200 in località Aprilia nel Comune di Latisana" in armonia alla proposta del Responsabile Unico del Procedimento sopra emarginata;

UN TANTO PREMESSO,

DECRETA

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il progetto definitivo, di cui alla nota interna n. 0000067 dd. 05.04.2013 del Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti, dell'intervento "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+200 in località Aprilia nel Comune di Latisana" inerente l'asse S.R. 354 "di Lignano".

2. È approvato ai sensi dell'art.6, comma 5, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., il quadro economico dell'intervento denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+200 in località Aprilia nel Comune di Latisana" inerente l'asse S.R. 354 "di Lignano" così definito: importo complessivo di € 2.450.000,00 di cui € 1.348.231,41 per lavori a base d'appalto, suddiviso in € 1.303.797,69 per lavori a corpo ed € 0,00 per lavori a misura, oltre a € 44.433,72 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed € 1.101.768,59 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così suddivise: € 0,00 per somme a disposizione per lavori, € 10.000,00 per rilievi, accertamenti ed indagini, € 182.000,00 per eliminazione interferenze, € 327.361,52 per imprevisti, € 120.000,00 per espropriazioni, € 0,00 per accantonamento per bonari accordi, € 90.223,47 per spese tecniche, € 0,00 per spese per attività di consulenze e di supporto, € 10.000,00 per spese per commissioni aggiudicatrici e collaudo, € 6.000,00 per spese per pubblicità ed opere artistiche, € 5.000,00 per spese per accertamenti di laboratorio, € 225,00 per altre eventuali spese ed € 350.958,60 per I.V.A. ed altre imposte.

3. L'intervento denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+200 in località Aprilia nel Comune di Latisana" inerente l'asse S.R. 354 "di Lignano", secondo il progetto definitivo approvato, è dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..

4. Il presente Decreto sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere, comunque denominato, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato; i Comuni interessati procederanno, ove necessario, all'adeguamento degli strumenti urbanistici di competenza.

5. La copertura finanziaria dell'intervento denominato "Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+200 in località Aprilia nel Comune di Latisana" inerente l'asse S.R. 354 "di Lignano" è a carico della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ai sensi dell'art. 6, co. 5, dell'O.P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i..

Il presente decreto, pubblicato ai sensi della normativa vigente, è trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. c-bis), L. 14.01.1994 n. 20 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-sexies della L. 10/2011. In armonia all'art. 27, comma 1, L. 24.11.2000, n. 340 e s.m.i., così come modificato dall'art. 2-septies della L. 10/2011, il presente provvedimento diviene in ogni caso esecutivo trascorsi sette giorni dalla ricezione della Corte stessa; tale termine include la risposta ed eventuali richieste istruttorie.

RICCARDI

14_14_1_DDC_SAL INT_AREA SERV ASS 257_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area servizi assistenza primaria 18 marzo 2014, n. 257/ASAP

DL 1/2012 art. 11 - Concorso straordinario per la copertura di n. 49 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Friuli Venezia Giulia indetto con DGR n. 42/2013: provvedimento di non ammissione dei candidati alla procedura concorsuale.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTI:

- il decreto n. 1315/DC dd. 19.12.2013 del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia che approva le nuove norme di organizzazione interna e di funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
- l'art. 14 del suddetto decreto n. 1315/DC relativo alle funzioni assegnate all'Area servizi assistenza primaria e l'art. 15 relativo alle funzioni del Servizio farmaceutico quale articolazione interna dell'Area servizi assistenza primaria;
- l'art. 23 del decreto medesimo inerente alle funzioni del direttore di area al quale spetta, in particolare, il potere sostitutivo nei confronti dei direttori di servizio in caso di vacanza, assenza o impedimento;
- il decreto n. 1330/DC dd. 27.12.2013 del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia di nomina del dott. Giovanni Pilati a Direttore dell'Area servizi assistenza primaria della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

ATTESO che il direttore del Servizio farmaceutico, dott.ssa Francesca Tosolini, è stata nominata, con DPreg n. 49/Pres, del 19 marzo 2013, come modificato con DPReg. n. 263, del 27 dicembre 2013, componente, con funzioni di presidente, della commissione esaminatrice del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi delle disposizioni di cui all'art. dell'art. 3, comma 1, del DPCM n. 294/1994, quale funzionario dirigente farmacista dipendente della regione;

CONSIDERATO, quindi, che il presente provvedimento non può essere adottato dal direttore di servizio farmaceutico, ma in via sostitutiva dal direttore di Area attese le ragioni di incompatibilità;

VISTO l'art. 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria), convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e ulteriormente modificato dall'art. 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha introdotto diverse disposizioni relative all'istituzione di nuove sedi farmaceutiche ed alla loro assegnazione mediante concorso straordinario da bandirsi da parte delle Regioni;

RILEVATO che l'art. 11, comma 3, del citato DL n. 1/2012 prevede che "(...) Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. (...)";

VISTO, con riferimento all'espletamento del concorso straordinario di cui all'art. 11, comma 3, del DL n. 1/2012, l'art. 23, comma 12 septiesdecies, del decreto legge 6/7/2012, n. 95 laddove dispone che "Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche (...) nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse Regioni e Province autonome e dei candidati";

DATO ATTO che:

- il Ministero della salute ha realizzato la su citata piattaforma nazionale unica per il supporto allo svolgimento dei concorsi regionali per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche ai sensi dell'art. 11 del DL n. 1/2012 sulla base dei criteri e dei requisiti definiti dal gruppo di coordinamento regionale della farmaceutica e condivisi da tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

- le funzionalità della suddetta piattaforma unica consentono, in particolare, la diffusione del bando, la presentazione delle domande di partecipazione in via telematica e la gestione delle medesime, la predisposizione della graduatoria nonché la scelta delle sedi sulla base della graduatoria, nonché la gestione delle assegnazioni e delle rinunce alle sedi assegnate;
- per lo svolgimento del concorso straordinario le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano erano tenute ad avvalersi delle funzionalità della su citata piattaforma ministeriale tenendone conto anche nella predisposizione dei relativi bandi concorsuali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 42, del 16 gennaio 2013, con la quale si è stabilito, tra l'altro, di indire il concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Friuli Venezia Giulia, approvando il relativo bando, pubblicato sul BUR n. 5 del30 gennaio 2013 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami, n. 11 del 08 febbraio 2013;

PRECISATO, come indicato nella suddetta deliberazione n. 42/2013, che:

- la Regione si è avvalsa della su citata piattaforma tecnologica ed applicativa nazionale unica;
- la domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati poteva essere presentata esclusivamente con modalità *web* tramite la piattaforma ministeriale e che ai fini della presentazione della domanda, nonché delle comunicazioni e degli adempimenti connessi all'espletamento del presente concorso era necessario che il candidato disponesse obbligatoriamente di un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC);

VISTO il bando di concorso e in particolare l'art. 5 rubricato "*Domanda di partecipazione al concorso*" laddove dispone:

- al comma 1, che la domanda va presentata esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa nazionale unica;
- al comma 5, che ai fini della presentazione della domanda nonché delle comunicazioni e degli adempimenti connessi all'espletamento del presente concorso è necessario che il candidato disponga obbligatoriamente di un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC);
- al comma 6, lettera a), che nella domanda il candidato è tenuto a dichiarare a pena di inammissibilità i dati anagrafici e di residenza: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, estremi del documento d'identità, luogo di residenza, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui saranno inviate le comunicazioni relative al presente concorso;

VISTO, altresì, l'art. 6 del bando di concorso rubricato "*Irricevibilità della domanda, cause di non ammissione al concorso*" e, in particolare, laddove prevede, tra le cause di non ammissione al concorso, l'omissione di una delle dichiarazioni di cui all'art. 5 del bando;

PRESO ATTO che:

- sono pervenute in termine n. 640 domande di partecipazione al concorso, di cui 364 presentate in forma singola e n. 276 presentate in forma associata pari complessivamente a 979 candidati;
- tutte le suddette domande sono pervenute in modalità web tramite la piattaforma ministeriale;

DATO ATTO che, alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, con nota prot. n. 1949-P-08/03/2013, il Direttore Generale del Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale, Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario -Ufficio IV ex DGSI - Sistema informativo del Ministero, ha comunicato a questa Regione l'elenco dei candidati che, a seguito delle verifiche effettuate dallo stesso Ministero, non hanno indicato, né utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

RILEVATO, quindi, che tra le candidature presentate per il concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, come segnalato da Ministero della salute, due candidati, la dott.ssa Michela Malisano ed il dott. Mohammad Mahloul El Zennar, hanno utilizzato un indirizzo ordinario di posta elettronica;

CONSIDERATO che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) costituisce condizione di ammissione al concorso ai sensi delle su richiamate disposizioni del bando di concorso;

RITENUTO pertanto di:

- non ammettere i suddetti candidati, come indicati all'Allegato 1 facente parte integrante del presente decreto;
- ammettere con riserva i restanti n. 977 candidati corrispondenti a n. 638 domande;

DATO ATTO che è in facoltà dell'Amministrazione regionale procedere in ogni tempo agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato dai candidati e che l'accertata non veridicità delle dichiarazioni comporta l'esclusione del candidato dal concorso o dalla graduatoria qualora trattasi di requisiti di ammissione/partecipazione o la rideterminazione della graduatoria qualora trattasi di requisiti inerenti ai titoli valutati e fermo restando le conseguenze derivanti dal DPR n. 445/2000, come precisato anche all'art. 13 del bando;

PRECISATO che, ai sensi di quanto previsto dal bando di concorso in relazione alla presentazione della domanda in forma associata, le cause di esclusione si estendono anche a tutti i componenti

dell'associazione;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in premessa
1. i candidati di cui all'Allegato 1, facente parte integrante del presente decreto, sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Friuli - Venezia Giulia;
2. i restanti n. 977 candidati corrispondenti a n. 638 domande sono ammessi alla procedura concorsuale sub. 1;
3. la non ammissione sarà comunicata ai candidati sub 1 a mezzo lettera raccomandata A/R, non essendo possibile avvalersi dello strumento dell'indirizzo PEC ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art 6 del bando;
4. è in facoltà dell'Amministrazione regionale procedere in ogni tempo agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato e all'adozione degli adempimenti conseguenti alla accertata non veridicità delle dichiarazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 18 marzo 2014

PILATI

14_14_1_DDC_SAL INT_AREA SERV ASS 257_2_ALL1

Allegato 1 al Decreto n. 257/ASAP

NUMERO PROTOCOLLO	MODALITA' PARTECIPAZIONE	REFERENTE	CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	MAIL
000189-22-02-2013-060	Singola	No	MLSMHL68A43Z133V	MALISANO	MICHELA	cecutti@mail.dueffe.it
000569-28-02-2013-060	Singola	No	MHLMMM73R31G224U	Mahloul El Zennar	Mohammad	mm_elzennar@hotmail.com

14_14_1_DDS_CACCIA RIS ITT 906_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 17 marzo 2014, n. 906/110

Fondo europeo per la pesca 2007-2013. Misura di intervento 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca". Decreto approvazione graduatoria e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 dd. 13 settembre 2013 con cui è stata approvata l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali in cui si stabilisce, all'Allegato A, che il Servizio caccia e risorse ittiche, assegnato all'Area risorse agricole e forestali della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, è Autorità di gestione per i programmi di pesca e acquacoltura cofinanziati dall'Unione Europea;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. 1316 dd. 11 luglio 2013, con cui è stato approvato il "Documento della Regione Autonoma FVG per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo Europeo per la Pesca per il periodo 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006. Approvazione bando per la misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca";
VISTE le domande di contributo presentate, con riferimento alla suddetta Misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" entro il termine stabilito dal predetto decreto;
VISTO il verbale dd. 7 marzo 2014 del Nucleo di Valutazione, costituito con D.P.Reg. 087/Pres dd. 2 aprile 2009, prorogato fino al 31 dicembre 2015 con successivo D.P.Reg. 0264/Pres. dd. 29 settembre 2009 e modificato nella sua composizione con D.P.Reg. n. 0286/Pres. dd. 21 dicembre 2010, con cui è stata approvata la graduatoria per la suddetta Misura;
CONSIDERATO che, esaminate le domande di contributo e i relativi progetti di intervento, il Nucleo di valutazione ha deciso quanto segue:
- di approvare nella prima fase la graduatoria a valere sulla Misura in esame limitatamente ai progetti contraddistinti dai codici FEP 250/PP/13, 252/PP/13 e 255/PP/13, al fine di non pregiudicare la loro realizzazione e di utilizzare al meglio le risorse finanziarie disponibili;
- di predisporre un elenco relativamente ai progetti contraddistinti dai codici FEP 251/PP/13, 253/PP/13, 254/PP/13 e 256/PP/13 solamente con l'indicazione del contributo concedibile e senza indicazione del punteggio, in attesa di perfezionamento da parte degli istanti, in tempi utili, dei titoli concessori relativi alle aree interessate coerentemente alle risposte progettuali presentate a finanziamento al fine di verificare la loro fattibilità compatibilmente ai termini fissati dalla programmazione comunitaria 2007-2013 e in considerazione, peraltro, dei tempi degli iter autorizzativi per la realizzazione delle opere;
RITENUTO pertanto di approvare in questa fase la graduatoria relativa ai tre progetti finanziabili riferita alla Misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca", così come formulata dal Nucleo di valutazione, nonché l'elenco delle domande in corso di perfezionamento del procedimento istruttorio;
ATTESO che la graduatoria delle domande di cui all'elenco summenzionato sarà formalizzata in esito al perfezionamento del procedimento istruttorio;
CONSIDERATO che, ai sensi del predetto decreto n. 1316 dd. 11 luglio 2013, al finanziamento delle domande ammesse si provvederà con le risorse finanziarie rese disponibili sull'Asse III del FEP per € 600.000,00 e, nel caso di insufficienza di fondi, eventuali ulteriori quote di finanziamento regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 21/2007;
RITENUTO pertanto di autorizzare altresì la spesa per le domande relative alla Misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" di cui alla graduatoria sopra menzionata, per un importo complessivo pari ad € 408.433,25;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P. Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la LR n. 21 d.d. 8 agosto 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)";
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24 "Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013 concernente Lr 21/2007, art 28 - Approvazione del programma operativo di gestione 2014 e successive variazioni

DECRETA

Per quanto in premessa :

Art. 1

E' approvata la graduatoria delle domande ammesse relativa alla Misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca", come contenuta nell'Allegato 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2

E' approvato l'Elenco delle domande in corso di perfezionamento del procedimento istruttorio, come contenuto nell'Allegato 2 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 3

E' autorizzata la spesa a favore dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all'art. 1 per l'importo complessivo di Euro 408.433,25 (quattrocentoottomilaquattrocentotrenta-tre/25).

Art. 4

Detto importo complessivo di Euro 408.433,25 (quattrocentoottomilaquattrocento-trentatre/25). è posto a carico del capitolo 6838 nell'ambito dell'U.B. 1.1.2.1005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014 - 2016 e del bilancio per l'anno 2014, in conto competenza derivata.

Art. 5

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 17 marzo 2014

BORTOTTO

14_14_1_DDS_CACCIA RIS ITT 906_2_ALL1

ALLEGATO 1

GRADUATORIA MISURA 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca"

POSIZIONE	N° PROGETTO	BENEFICIARIO	CODICE FISCALE PARTITA IVA	LUOGO DELL'INVESTIMENTO	TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO	SPESA RICHIESTA	SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO	% CONTRIBUTO	QUOTA UE	QUOTA STATALE	QUOTA REGIONALE	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO	INTERVENTI AMMESSI
1	250/PP/13	Comune di Grado	00064240310	Riva Dandolo, Cavegi-Boscat, Artalina, Primero e PuntaSdobba	Opere di adeguamento e miglioramento dei punti di sbarco pubblico del prodotto ittico esistenti nel comune di Grado.	€ 214.000,00	€ 55.608,00	100	€ 27.804,00	€ 22.243,20	€ 5.560,80	€ 55.608,00	**20**	Adeguamento e miglioramento dei punti di sbarco Riva Dandolo e Cavegi-Boscat. (Con esclusione delle spese IVA ed imprevisti)
2	252/PP/13	Comune di Marano Lagunare	81001310309 00571730308	Isola del Dossat e canali Molino e Cuna	Ammodernamento del punto sbarco presso l'isola del Dossat e dei ripari da pesca presso i canali Molino e Cuna.	€ 138.000,00	€ 106.945,11	100	€ 53.472,55	€ 42.778,04	€ 10.694,52	€ 106.945,11	**20**	Ammodernamento del punto sbarco presso l'isola del Dossat e dei ripari da pesca presso i canali Molino e Cuna. (non ammissibile spesa per IVA, imprevisti e spese per appalto. Gli oneri per la sicurezza sono stati ricompresi nelle spese tecniche le quali sono state ridotte entro il limite del 12%.
3	255/PP/13	Comune di Trieste	00210240321	Area ex Gaslini (mercato ittico)	Messa in sicurezza della banchina a mare del mercato ittico all'ingrosso presso L'area ex Gaslini.	€ 300.000,00	€ 245.880,14	100	€ 122.940,07	€ 98.352,06	€ 24.588,01	€ 245.880,14	**20**	Messa in sicurezza della banchina a mare del mercato ittico all'ingrosso presso L'area ex Gaslini (Con esclusione delle spese IVA ed imprevisti).
					TOTALE	**€ 652.000,00**	**€ 408.433,25**		**€ 204.216,62**	**€ 163.373,30**	**€ 40.843,33**	**€ 408.433,25**		

ALLEGATO 2

ELENCO DOMANDE IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

	N° PROGETTO	BENEFICIARIO	CODICE FISCALE PARTITA IVA	LUOGO DELL'INVESTIMENTO	TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO	SPESA RICHIESTA	SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO	% CONTRIBUTO	QUOTA UE	QUOTA STATALE	QUOTA REGIONALE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	PUNTEGGIO	NOTE
1	251/PP/13	ALMAR - Acquacoltura Lagunare Marinetta - Societa' Cooperativa Agricola a Responsabilita' Limitata	01913480305	Villaggio del Pescatore in comune di Duino Aurisina (TS)	Ammodernamento / ristrutturazione di una banchina lungo la linea di costa su area in concessione demaniale per lo svolgimento delle attività di pesca e acquacoltura (lotto funzionale del III stralcio del progetto generale)	€ 300.000,00	€ 294.830,45	60	€ 88.449,13	€ 70.759,31	€ 17.689,83	€ 176.898,27		in attesa di regolarizzazione da parte dell'istante della documentazione ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima
2	253/PP/13	CO.L.M.I. S.c.r.l.	00695660324	Villaggio del Pescatore in comune di Duino Aurisina (TS)	Ammodernamento / ristrutturazione di una banchina lungo la linea di costa su area in concessione demaniale per lo svolgimento delle attività di pesca e acquacoltura (lotto funzionale del V stralcio del progetto generale)	€ 242.457,44	€ 242.430,65	60	€ 72.729,19	€ 58.183,36	€ 14.545,84	€ 145.458,39		in attesa di regolarizzazione da parte dell'istante della documentazione ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima

3	254/PP/13	Friulpesca S.r.l.	01628590307	Villaggio del Pescatore in comune di Duino Aurisina (TS)	Ammodernamento/ ristrutturazione di una banchina lungo la linea di costa su area in concessione demaniale per lo svolgimento delle attività di supporto alla pesca (lotto funzionale del II stralcio del progetto generale)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	60	€ 90.000,00	€ 72.000,00	€ 18.000,00	€ 180.000,00		in attesa di regolarizzazione da parte dell'istante della documentazione ai fini della variante alla concessione demaniale marittima n. 1/2012
4	256/PP/13	Comune di Duino Aurisina	00157190323	Villaggio del Pescatore in comune di Duino Aurisina (TS)	Ammodernamento / ristrutturazione di una banchina lungo la linea di costa su area in concessione demaniale al fine di consentire lo svolgimento delle attività di pesca e miglioramento della difesa spondale (lotto funzionale del IV stralcio del progetto generale)	€ 226.700,00	€ 210.219,38	100	€ 105.109,69	€ 84.087,75	€ 21.021,94	€ 210.219,38		in attesa di regolarizzazione da parte dell'istante della documentazione ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima

Udine, 17 marzo 2014

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: BORTOTTO

14_14_1_DDS_LLPP 341_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici 30 gennaio 2014, n. S.LL.PP. 341/D-ESP-327/25

DPR 327/2001, art. 20 e art. 49. Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio e determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, per la realizzazione della nuova bretella di collegamento alla SR 352, all'interno del Piano particolareggiato denominato "Variante n. 3 al Piano particolareggiato dell'Interporto di Cervignano del Friuli" - 2° fase. Aree site in Comune di Cervignano del Friuli.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la nota n. 256-12 dd. 13.08.2012 e successive integrazioni, con la quale il Direttore di Interporto Cervignano del Friuli S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A., finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia, con sede a Cervignano del Friuli, Viale Venezia, 22, ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree, non soggette a procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 49, d.P.R. 08.06.01, n. 327, nonché la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione degli immobili, ai sensi dell'art. 20, d.P.R. 08.06.01, n. 327, necessari per la realizzazione della nuova bretella di collegamento alla S.R. 352 all'interno del Piano Particolareggiato denominato "variante n. 3 al Piano Particolareggiato dell'Interporto di Cervignano del Friuli" - 2° fase - aree site in comune di Cervignano del Friuli;

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente della Regione n. 2 dd. 09.01.2012, è stato approvato il Piano Particolareggiato denominato "variante n. 3 al Piano Particolareggiato dell'Interporto di Cervignano del Friuli" relativo alla 2° fase;
- il medesimo Piano Particolareggiato è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del su citato D.P.G.R. e, dunque, in data 23.02.2012;
- ai sensi dell'art. 21, co. 3, della L.R. 19.11.1991, n. 52, in combinato disposto con l'art. 12. co. 1, lettera a) del DPR 08.06.2001, n. 327, l'approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori per l'esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal Piano;
- trattandosi di un Piano di iniziativa Regionale, lo stesso trova specifica previsione nel Piano Territoriale Regionale Particolareggiato (PTRP) regolamentato dagli artt. 12 e seg. della L.R. 19.11.1991, n. 52;
- la medesima legge regionale 52/91, al 1° comma dell'art. 17, dispone che il termine di validità del PTRP sia di anni dieci decorrenti dalla data della sua entrata in vigore e, quindi il termine per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni viene a scadere il 23.02.2022;

VISTO il decreto prot. n. PMT/170 dd. 03.03.2006, con il quale, a fini ricognitori, si acclara il rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione regionale e la società Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.;

VISTA la convenzione rep. n. 9041, dd. 19.03.2008, con la quale la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, affida alla società Interporto di Cervignano del Friuli S.p.A. la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Interporto di Cervignano del Friuli;

VISTO l'elenco dei proprietari dei rispettivi beni immobili da occupare temporaneamente e le relative planimetrie;

PRESO ATTO che per la corretta esecuzione dei lavori è necessario occupare temporaneamente le aree descritte nell'allegato "piano particellare di occupazione" per farvi l'area di cantiere e il deposito temporaneo di materiali, consentire il passaggio dei mezzi e delle attrezzature nonché il trasporto del materiale di costruzione, come risulta dalla relazione presentata dalla società Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.;

VISTO l'elenco dei proprietari dei rispettivi beni immobili da espropriare e le relative planimetrie;

ACCERTATO che, nella fattispecie, le aree di cui trattasi sono classificabili come "edificabili";

VISTA la relazione di stima dei beni da espropriare n. 01.Go dd. 05.12.2013-D/ESP-327/25, redatta d'ufficio sulla base della documentazione agli atti e dei sopralluoghi eseguiti;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge;

RICHIAMATI:

- il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e smi, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- la L.R. 31 maggio 2002, n. 14 e smi, Disciplina organica dei lavori pubblici;

- la L.R. 19.11.1991, n. 52;
- l'art. 31 della L.R. 14.08.1987, n. 22, e succ. modifiche e integrazioni;
- la L.R. 11.06.1990, n. 25;
- la L.R. 20 marzo 2000, n. 7 e smi, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

ORDINA

1. Interporto Cervignano del Friuli S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A., finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia, con sede a Cervignano del Friuli, Viale Venezia, 22, in qualità di concessionaria dell'Amministrazione regionale, giusta convenzione rep. n. 9041, dd. 19.03.2008, è autorizzata, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 327/01, ad occupare temporaneamente le aree non soggette a procedimento espropriativo, di cui all'allegato "piano particellare di occupazione", il quale fa parte integrante del presente provvedimento, necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti, finalizzati alla realizzazione della nuova bretella di collegamento alla S.R. 352 all'interno del Piano Particolareggiato denominato "variante n. 3 al Piano Particolareggiato dell'Interporto di Cervignano del Friuli", 2° fase;
2. L'occupazione decorrerà dalla data di esecuzione del presente provvedimento e terminerà alla data del verbale di riconsegna degli immobili. Contestualmente all'immissione nel possesso sarà redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. Analogamente si procederà in sede di riconsegna delle aree;
3. L'indennità di occupazione, dovuta per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data del verbale di riconsegna degli immobili, ove non intervengano accordi diretti, sarà determinata, su richiesta di chi vi abbia interesse, ai sensi dell'art. 50 del d.P.R. 327/01;
4. E' fatto salvo il diritto dei proprietari di ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni per eventuali usi del fondo stesso diversi da quello indicato nel presente provvedimento;

DECRETA

5. E' determinata, nella misura seguente, l'indennità provvisoria che Interporto Cervignano del Friuli S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A., finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia, con sede a Cervignano del Friuli, Viale Venezia, 22, in qualità di concessionaria dell'Amministrazione regionale, giusta convenzione rep. n. 9041, dd. 19.03.2008, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 327/01, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

DPR 327/01, art. 37
Comune Censuario di Pradizzolo - Provincia di Udine

1)	P.T. 40	c.t. 4°		
	F.M. 5	p.c. 54/35	superficie mq. 10.222	
	coltura catastale: seminativo			
	superficie da espropriare mq. 10.222			
	indennità: €./mq. 17,70 x mq. 10.222		= €.	180.929,40
2)	P.T. 40	c.t. 2°		
	F.M. 5	p.c. 54/47	superficie mq. 3.134	
	coltura catastale: improduttivo			
	superficie da espropriare mq. 55			
	indennità: €./mq. 17,70 x mq. 55		= €.	973,50
	sommano		= €.	181.902,90
	proprietà: AZIONARIA CONDUZIONE TERRENI AGRICOLI A.C.T.A. s.p.a. con sede a Vicenza			

6. Il proprietario ha 30 (trenta) giorni di tempo, dal ricevimento del presente atto, per comunicare che condivide la determinazione dell'indennità di espropriazione come determinata con il presente provvedimento. La predetta dichiarazione è irrevocabile ai sensi dell'art. 20, comma 5, DPR 327/01. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata;
7. Qualora il proprietario condivida l'indennità, dovrà consentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 6, d. P.R. 327/01, l'immissione nel possesso delle aree sopra indicate ed avrà diritto a ricevere immediatamente un acconto dell'80 % (ottanta per cento) dell'indennità condivisa, con gli interessi legali sino al saldo;

8. Il proprietario che non condivide l'indennità determinata con il presente decreto, può, nei 30 (trenta) giorni successivi alla notificazione del medesimo, comunicare se intende avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21, d.P.R. 327/2001, designando un tecnico di propria fiducia. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione del presente atto, si intende non concordata la determinazione dell'indennità di espropriazione e, qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, art. 21, DPR 327/01, l'Autorità espropriante disporrà il deposito delle somme presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento provinciale del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione provinciale dei servizi vari di Udine, Servizio depositi definitivi e, contestualmente, chiederà la determinazione dell'indennità alla Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva di Udine;
9. Gli effetti del presente provvedimento rimarranno preclusi allorché gli interventi in questione non siano riconosciuti conformi alle previsioni urbanistiche vigenti, non ottengano i prescritti atti autorizzatori da parte dell'Autorità competente e non siano concessi altri atti autorizzatori eventualmente previsti dalla legislazione vigente a tutela dell'ambiente o a difesa del suolo nonché qualora gli immobili interessati dovessero risultare gravati da diritti di "uso civico".
10. Il presente provvedimento è impugnabile avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Trieste, 30 gennaio 2014

PASQUALE

14_14_1_DDS_PROG GEST 1116_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 febbraio 2014, n. 1116/LAVFOR.FP/2014

Legge 19 luglio 1993, n. 236 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", articolo 9, commi 3 e 7. Piani formativi PMI - Mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 3200/LAVFOR.FP del 03 luglio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 17 luglio 2013, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni formative;
PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni formative costituenti i Piani formativi aziendali che possono essere monoaziendali o pluriaziendali;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso gli uffici della struttura stabile decentrata di Udine della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, via Nievo 20, a partire dal 02 settembre e fino al 31 dicembre 2013, salvo anticipato esaurimento delle risorse;
PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni la somma complessiva di euro 1.243.531,38, così suddivisa:

- euro 1.000.000,00 a favore delle PMI
- euro 243.531,38 a favore delle Grandi Imprese

VISTO il decreto n. 91/LAVFOR.FP del 27/01/2014 con il quale è stata disposta l'integrazione delle risorse messe a disposizione dall'Avviso per un importo pari ad euro 229.914,82, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria per la realizzazione delle operazioni è pari ad euro 1.473.446,20 così suddivisa:

- euro 1.184.897,50 a favore delle PMI
- euro 288.548,70 a favore delle Grandi Imprese

EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema comparativo con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del 13 dicembre 2007;
VISTO il decreto n. 96/LAVFOR.FP del 27/01/2014 con il quale sono state approvate 554 operazioni formative relative ai Piani formativi aziendali per le PMI ma ammesse a finanziamento solo 188 operazioni per esaurimento dei fondi disponibili, ed a seguito dei quali la disponibilità finanziaria risulta essere pari ad euro 1.483,45;
VISTE le operazioni relative ai Piani formativi aziendali per le PMI, presentate nei mesi di ottobre e dicembre 2013;
PRECISATO che nel mese di novembre 2013 non sono state presentate operazioni;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto ad esa-

minare le 3 operazioni presentate nei mesi di ottobre e dicembre 2013, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 6 febbraio 2014;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che delle tre operazioni presentate 2 sono state valutate e non hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria, 1 è stata esclusa dalla valutazione per mancanza di uno dei requisiti essenziali;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative ai Piani formativi aziendali per le PMI, presentate nei mesi di ottobre e dicembre 2013, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni escluse dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante).

2. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 febbraio 2014

FERFOGLIA

14_14_1_DDS_PROG GEST 1116_2_ALL1

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI NON APPROVATE CON PUNTEGGIO INFERIORE A 65

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	Punti
236PMIMONO2013	FP1373216001	TEAM BUILDING	PINETA DEL CARSO S.P.A. CASA DI CURA	53
236PMIMONO2013	FP1360770001	INGLESE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	INFOFACTORY SRL	53

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
236PMIMONO2013	FP1374301001	COMUNICAZIONE AZIENDALE	ESCLUSO per mancato utilizzo della modulistica prevista dalle Disposizione per la presentazione del progetto	PINETA DEL CARSO S.P.A. CASA DI CURA

14_14_1_DDS_PROG GEST 1130_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 febbraio 2014, n. 1130/LAVFOR.FP/2014

Legge n. 236 del 19 luglio 1993 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”, articolo 9, commi 3 e 7. Avviso emanato con decreto n. 2803/LAVFOR.FP/2011. Revoca contributi non utilizzati. Avviso emanato con decreto 3200/LAVFOR.FP/2013. Aumento della disponibilità finanziaria.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l’ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge n. 236 del 19 luglio 1993 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”, articolo 9, commi 3 e 7;
VISTO l’Avviso per la presentazione di progetti formativi aziendali da finanziare con i fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 236/1993, approvato con decreto n. 2803/LAVFOR.FP/2011 dd. 01/8/2011, pubblicato sul BUR n. 32 dd. 10/08/2011;
VISTI i sotto elencati decreti con i quali sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati e sono stati finanziati i progetti aventi titolo:
- decreto n. 4454/LAVFOR.FP/2011 dd. 21/11/2011 pubblicato sul BUR n. 51 dd. 21/12/2011;
- decreto n. 4457/LAVFOR.FP/2011 dd. 21/11/2011 pubblicato sul BUR n. 51 dd. 21/12/2011;
- decreto n. 44/LAVFOR.FP/2012 dd. 17/01/2012 pubblicato sul BUR n. 6 dd. 08/02/2012;
- decreto n. 369/LAVFOR.FP/2012 dd. 02/02/2012 pubblicato sul BUR n. 8 dd. 22/02/2012;
- decreto n. 671/LAVFOR.FP/2012 dd. 20/02/2012 pubblicato sul BUR n. 11 dd. 14/03/2012;
- decreto n. 1144/LAVFOR.FP/2012 dd. 15/3/2012 pubblicato sul BUR n. 20 dd. 16/5/2012;
- decreto n. 1362/LAVFOR.FP/2012 dd. 26/3/2012 pubblicato sul BUR n. 20 dd. 16/5/2012;
- decreto n. 1633/LAVFOR.FP/2012 dd. 13/4/2012 pubblicato sul BUR n. 20 dd. 16/5/2012;
- decreto n. 1650/LAVFOR.FP/2012 dd. 13/4/2012 pubblicato sul BUR n. 20 dd. 16/5/2012.

VISTI i decreti n. 1411 dd. 15/3/2013 e n. 89 del 27/01/2014 con cui è stata disposta la revoca, parziale o totale, dei finanziamenti assegnati a seguito di rinunce ovvero di minori spese accertate a seguito della chiusura dei rendiconti;
EVIDENZIATO che parte delle operazioni a suo tempo approvate risultano non avviate e che sono scaduti i termini previsti dall’Avviso per la realizzazione delle attività stesse;
PRECISATO che i titolari dei finanziamenti di cui si tratta sono stati informati dell’intervenuta scadenza dei termini e che nel periodo assegnato ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i. non sono pervenute osservazioni;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla revoca dei finanziamenti assegnati e non utilizzati e all’adeguamento della prenotazione fondi relativa alle operazioni formative in argomento;
PRECISATO che le operazioni in ordine alle quali si provvede in questa sede sono elencate, raggruppate per operatore, nell’elaborato allegato A) quale parte integrante di questo decreto, nel quale sono specificati, per ciascuna operazione, il codice identificativo, gli estremi del decreto di approvazione e l’importo da revocare;
RITENUTO di ridurre l’importo della prenotazione fondi a carico del capitolo S/5814 competenza derivata 2013 (minor spesa euro 465.055,96);
RITENUTO di utilizzare le somme resesi disponibili per incrementare la disponibilità finanziaria dell’Avviso di cui al decreto 3200/LAVFOR.FP/2013, la cui disponibilità residua a seguito dei decreti n. 89 e 90 del 27/01/2014 con cui sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati e sono stati finanziati i progetti aventi titolo è pari a 3.724,21, di cui:
- attività formative per lavoratori di grandi imprese euro 2.240,76

- attività formative per lavoratori di piccole e medie imprese euro 1.483,45

PRECISATO che, tenuto conto delle percentuali iniziali di riparto, la somma disponibile di euro 465.055,96 viene assegnata per euro 91.057,96 (19,58%) a favore di grandi imprese ed euro 373.998,00 (80,42%) a favore di piccole e medie imprese, per cui disponibilità dell'Avviso di cui al decreto 3200/LAVFOR.FP/2013 viene rideterminata in euro 468.780,17, di cui:
- attività formative per lavoratori di grandi imprese euro 93.298,72
- attività formative per lavoratori di piccole e medie imprese euro 375.481,45

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24 (Bilancio di previsione per gli anni 2014-2016 e per l'anno 2014);

VISTO il Programma Operativo di Gestione 2014, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013 e s.m.i;

DECRETA

1. Si prende atto le operazioni formative analiticamente elencate nell'elaborato allegato 1) non sono state realizzate nei termini previsti dall'Avviso emanato con decreto 2803/LAVFOR.FP/2011.

2. Si dispone la revoca dei contributi relativi alle operazioni formative di cui al punto 1) e si rende disponibile la somma di euro 465.055,96 per la realizzazione di attività formative previste ai sensi dell'Avviso emanato con decreto 3200/LAVFOR.FP/2013.

3. Si riduce la prenotazione fondi analiticamente descritta nell'elaborato allegato A) e disposta a carico del bilancio della Regione con il decreto di prenotazione fondi primario n. 4454/LAVFOR.FP del 21/11/2011 e i successivi decreti di variante come segue:
capitolo S/5814 - competenza derivata 2013 - euro 465.055,96.

4. La somma di euro 465.055,96 resasi disponibile a seguito della revoca di finanziamenti disposta con il presente decreto viene utilizzata per incrementare la disponibilità finanziaria residua dell'Avviso di cui al decreto 3200/LAVFOR.FP/2013, che viene pertanto rideterminata in euro 468.780,17, di cui:
- attività formative per lavoratori di grandi imprese euro 93.298,72
- attività formative per lavoratori di piccole e medie imprese euro 375.481,45

5. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 28 febbraio 2014

FERFOGLIA

14_14_1_DDS_PROG GEST 1130_2_ALL1

OPERATORE	PROGETTO	TITOLO	CONTRIBUTO ASSEGNATO	CONTRIBUTO RINUNCIATO / DA REVOCARE
A.C.O.P. S.R.L.	FP1137161001	BUSINESS PROCESS MANAGEMENT	6.912,00	-6.912,00
A.C.O.P. S.R.L.	FP1137161002	TECNICHE INNOVATIVE DI ECODESIGN E GREEN MARKETING	6.912,00	-6.912,00
A.C.O.P. S.R.L.	FP1137161003	EXTENDED ENTERPRISE: GESTIONE DELLA PRODUZIONE IN RETE	6.912,00	-6.912,00
A.C.O.P. S.R.L.	FP1137161004	INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI	6.912,00	-6.912,00
A.C.O.P. S.R.L.	FP1137161005	VALUE CREATION E COMUNICAZIONE INTEGRATA DI IMPRESA	6.912,00	-6.912,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	FP1147713002	GESTIRE LE RELAZIONI CON I CLIENTI IN LINGUA INGLESE	3.240,00	-3.240,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	FP1147713003	GESTIRE LE RELAZIONI CON I CLIENTI IN LINGUA INGLESE	3.240,00	-3.240,00
AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	FP1147713004	GESTIRE LE RELAZIONI CON I CLIENTI IN SERBO-CROATO	4.320,00	-4.320,00
AIPEM S.R.L.	FP1132982002	IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' A NORMA UNI EN ISO 9001:2008	8.640,00	-8.640,00
ARRITAL S.P.A.	FP1133012001	I CONCETTI GENERALI DEI SISTEMI DI DISEGNO COMPUTERIZZATO	7.560,00	-7.560,00
ARRITAL S.P.A.	FP1133012002	I CONCETTI GENERALI DEI SISTEMI DI DISEGNO COMPUTERIZZATO - AREA TECNICO PRODUTTIVA	7.560,00	-7.560,00
BORIN GIUSEPPE E C.S.N.C.	FP1132975006	IL CONTROLLO DI GESTIONE	5.760,00	-5.760,00
CERVESATO GIORGIO SRL	FP1142569001	LE BASI PER UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE: LA NORMA UNI EN ISO 14001	8.640,00	-8.640,00
CERVESATO GIORGIO SRL	FP1142569002	L'INTEGRAZIONE FRA I SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA' E DELL'AMBIENTE	8.640,00	-8.640,00
COMFER S.P.A.	FP1137344001	INGLESE A1	5.040,00	-5.040,00
CROATTO 1901 SRL	FP1135456001	TECNICHE DI COMUNICAZIONE E TEAMWORKING - ED. 1	5.184,00	-5.184,00
CROATTO 1901 SRL	FP1135456002	TECNICHE DI COMUNICAZIONE E TEAMWORKING - ED. 2	5.184,00	-5.184,00
CROATTO 1901 SRL	FP1135456003	TECNICHE DI VENDITA E VISUAL MERCHANDISING - ED. 1	5.184,00	-5.184,00
CROATTO 1901 SRL	FP1135456004	TECNICHE DI VENDITA E VISUAL MERCHANDISING - ED. 2	5.184,00	-5.184,00
CROATTO 1901 SRL	FP1135456005	LOGISTICA INTEGRATA DEI PUNTI VENDITA	8.640,00	-8.640,00
CROATTO 1901 SRL	FP1135456006	STRUMENTI DI BUSINESS INTELLIGENCE	8.640,00	-8.640,00
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.	FP1147679001	IL PROJECT MANAGEMENT	3.888,00	-3.888,00
DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	FP1137299001	LA PROGETTAZIONE ATTENTA ALLA SICUREZZA	6.480,00	-6.480,00
DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	FP1137299002	IL CONCETTO DI RESPONSABILITA'	6.480,00	-6.480,00
DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	FP1137299004	LA FILOSOFIA DEL RISPETTO AMBIENTALE	4.320,00	-4.320,00
DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	FP1137299005	LA SENSIBILIZZAZIONE CONTINUA SUGLI ASPETTI AMBIENTALI E SULLA SICUREZZA	4.320,00	-4.320,00
DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	FP1137299006	IL CONCETTO AMPLIATO DI SICUREZZA - TEAM 5	2.592,00	-2.592,00

DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	FP1137299007	IL CONCETTO AMPLIATO DI SICUREZZA - TEAM 3	2.592,00	-2.592,00
DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	FP1137299008	IL CONCETTO AMPLIATO DI SICUREZZA - TEAM 4	2.592,00	-2.592,00
DYNAMIC TECHNOLOGIES S.P.A.	FP1137299009	IL CONCETTO AMPLIATO DI SICUREZZA - TEAM 2	2.592,00	-2.592,00
EL.ME MECCANICA SRL	FP1137304001	TECNICHE AVANZATE DI PROGETTAZIONE E RENDERING CON IL CAD	8.640,00	-8.640,00
EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI S.R.L.	FP1137301002	LA QUALITA' AL SERVIZIO DEL CLIENTE	6.624,00	-6.624,00
ENFACE S.R.L.	FP1142570001	TECNICHE E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE INNOVATIVA	8.640,00	-8.640,00
ERRE. BI. SRL	FP1137417001	IL SISTEMA QUALITA' NELLA PICCOLA AZIENDA	8.640,00	-8.640,00
ERRE. BI. SRL	FP1137417002	SALDATURA MIG MAG ED ELETTRODO	8.640,00	-8.640,00
ERRE. BI. SRL	FP1137417003	ANALIZZARE I RISCHI E PREDISPORRE IL MIGLIORAMENTO	8.640,00	-8.640,00
ERRE. BI. SRL	FP1137417004	PIANIFICARE LE EMERGENZE NELL'INDUSTRIA MECCANICA	5.184,00	-5.184,00
ERRE. BI. SRL	FP1137417005	I PROCESSI DI SALDATURA SECONDO LA NORMA TECNICA UNI 3834	8.640,00	-8.640,00
EUROINOX S.R.L.	FP1137321001	CREAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA	7.568,00	-7.568,00
F.C. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	FP1137308001	INTRODUZIONE ALLA ISO 9004: LINEE GUIDA PER UN SUCCESSO SOSTENIBILE	7.560,00	-7.560,00
F.C. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	FP1137308004	GENERAL ENGLISH	2.520,00	-2.520,00
F.C. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	FP1137308005	CHANGE MANAGEMENT: INNOVARE I PROCESSI AZIENDALI IN UN MERCATO COMPETITIVO	2.520,00	-2.520,00
F.C. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	FP1137308006	INNOVATION TEAM: IL MIDDLE MANAGEMENT NELLA GESTIONE DEI PROCESSI AZIENDALI	3.528,00	-3.528,00
FOSAM S.P.A.	FP1137422001	TECNICHE INNOVATIVE DI ECODESIGN E GREEN MARKETING	8.640,00	-8.640,00
FOSAM S.P.A.	FP1137422003	LA CULTURA ORGANIZZATIVA FACILITANTE LE LEAN SOLUTIONS	2.880,00	-2.880,00
FOSAM S.P.A.	FP1137422004	IL RUOLO DEL MIDDLE MANAGEMENT NELL'INNOVAZIONE DEI PROCESSI	2.880,00	-2.880,00
FOSAM S.P.A.	FP1137422005	FACILITARE IL CAMBIAMENTO E I PROCESSI DI LAVORO LEAN	2.880,00	-2.880,00
FRIULPRESS - SAMP S.P.A	FP1132977001	IL CONCETTO AMPLIATO DI SICUREZZA - TEAM 1	4.320,00	-4.320,00
FRIULPRESS - SAMP S.P.A	FP1132977002	IL CONCETTO AMPLIATO DI SICUREZZA - TEAM 2	4.320,00	-4.320,00
FRIULPRESS - SAMP S.P.A	FP1132977003	LA FILOSOFIA DEL RISPETTO AMBIENTALE	4.320,00	-4.320,00
FRIULPRESS - SAMP S.P.A	FP1132977004	LA SENSIBILIZZAZIONE CONTINUA SUGLI ASPETTI AMBIENTALI E SULLA SICUREZZA	2.160,00	-2.160,00
FRIULPRESS - SAMP S.P.A	FP1132977005	IL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI	2.160,00	-2.160,00
FRIULPRESS - SAMP S.P.A	FP1132977006	IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ'	4.752,00	-4.752,00

GEM-MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L.	FP1137307004	EXECUTIVE AND BUSINESS ENGLISH	6.480,00	-6.480,00
GO S.R.L.	FP1133006001	IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' SECONDO UNI EN ISO 9001:2008	5.760,00	-5.760,00
GO S.R.L.	FP1133006003	GLI ASPETTI GENERALI DI UN GESTIONALE PER IL MAGAZZINO	4.608,00	-4.608,00
GREGORIS LEGNAMI S.N.C. DI GREGORIS GIOVANNI BATTISTA & C.	FP1136967001	COSTRUIRE UN SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO	8.640,00	-8.640,00
GREGORIS LEGNAMI S.N.C. DI GREGORIS GIOVANNI BATTISTA & C.	FP1136967002	LAVORARE IN SICUREZZA	8.640,00	-8.640,00
GREGORIS LEGNAMI S.N.C. DI GREGORIS GIOVANNI BATTISTA & C.	FP1142339001	ALFAGEST PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	8.640,00	-8.640,00
INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	FP1132914002	OFFICE AUTOMATION E LOGISTICA	7.200,00	-7.200,00
LEADER S.R.L.	FP1142637006	SICUREZZA E QUALITA PER OPERATORI - 3	5.760,00	-5.760,00
LE OFFICINE RIUNITE - UDINE S.P.A.	FP1137322001	RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA: STRATEGIE, STRUMENTI E BENEFICI	6.480,00	-6.480,00
LIMACORPORATE S.P.A.	FP1132952010	STRUMENTI DI COMUNICAZIONE AZIENDALE	3.888,00	-3.888,00
NUNKI STEEL S.P.A.	FP1147673002	METALLURGIA PER OPERATORI DI SIVIERA - ED.1	4.752,00	-4.752,00
NUNKI STEEL S.P.A.	FP1147673004	METALLURGIA PER OPERATORI DI SIVIERA - ED.2	4.752,00	-4.752,00
NUOVA FRIULARREDI SOC. COOP. A R.L.	FP1142642002	OPERARE IN SICUREZZA E QUALITA - EDIZIONE2	7.488,00	-7.488,00
PANIFICIO FOLLADOR DI FOLLADOR ANTONIO	FP1137313001	LA COMUNICAZIONE INTERNA	3.456,00	-3.456,00
SANTAROSSA S.P.A.	FP1142594003	GESTIONE DEI PREVENTIVI E DEGLI ORDINI - UFFICIO COMMERCIALE	3.455,99	-3.455,99
SANTAROSSA S.P.A.	FP1142594004	GESTIONE DEI PREVENTIVI E DEGLI ORDINI - UFFICIO TECNICO	3.455,99	-3.455,99
SANTAROSSA S.P.A.	FP1147675001	LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE - UFFICIO COMMERCIALE	3.455,99	-3.455,99
SANTAROSSA S.P.A.	FP1147675002	LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE - UFFICIO TECNICO	3.455,99	-3.455,99
SANTAROSSA S.P.A.	FP1147675003	ANALISI DEI COSTI E CONTROLLO DI GESTIONE	3.456,00	-3.456,00
THERMOKEY S.P.A.	FP1132913001	STRUMENTI PER ORGANIZZARE IL LAVORO SECONDO I CRITERI ANTINFORTUNISTICI	6.480,00	-6.480,00
TIMBEX S.R.L.	FP1137191001	BUSINESS PROCESS MANAGEMENT	6.912,00	-6.912,00
TIMBEX S.R.L.	FP1137191002	TECNICHE INNOVATIVE DI ECODESIGN E GREEN MARKETING	6.912,00	-6.912,00
TIMBEX S.R.L.	FP1137191003	EXTENDED ENTERPRISE: GESTIONE DELLA PRODUZIONE IN RETE	6.912,00	-6.912,00
TIMBEX S.R.L.	FP1137191004	INNOVAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI	6.912,00	-6.912,00
TIMBEX S.R.L.	FP1137191005	'VALUE CREATION' E COMUNICAZIONE INTEGRATA DI IMPRESA	6.912,00	-6.912,00
VEM SPA	FP1132961001	MODELLAZIONE AVANZATA DI COPLESSI MECCANICI	8.640,00	-8.640,00
VEM SPA	FP1132961002	PROGETTARE CON LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE	8.640,00	-8.640,00
V & V DI VARNIER ROBERTO & C. SAS	FP1137020005	OHSAS 18000 UNO STANDARD VOLONTARIO	5.184,00	-5.184,00
				-465.055,96

14_14_1_DPO_COORD NORM CACCIA 944_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Coordinamento normativo nelle materie della tutela della fauna e attività relative alla gestione venatoria” del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, 19 marzo 2014, n. 944

LR 6/2008, art. 40, comma 13; DPReg. n. 339/2009, art. 17, commi 5, e 6, lettera a). Elenco regionale dei dirigenti venatori: iscrizioni e cancellazioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e, in particolare, l’articolo 40, comma 13, che conferisce alla Regione, tra l’altro, l’esercizio transitorio delle funzioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettera e), della l.r. 6/2008, relative alla tenuta dell’Elenco dei dirigenti venatori, di seguito denominato “Elenco”;
RICHIAMATO l’art. 14, comma 6 e l’art. 22, comma 8, della l.r. 6/2008, i quali prevedono che i Direttori delle Riserve di caccia e i legali rappresentanti delle aziende venatorie, per essere iscritti nell’Elenco regionale dei dirigenti venatori, devono partecipare al primo corso utile, rispettivamente, dall’elezione o dalla nomina, a pena di decadenza dalle funzioni dirigenziali o di revoca dell’autorizzazione;
RICHIAMATO l’art. 29, commi 1 e 3, della l.r. 6/2008, il quale dispone che l’attestato di frequenza e di superamento dell’esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori, organizzati dalle Province, costituisce condizione per l’iscrizione nell’Elenco;
VISTO il regolamento recante, tra l’altro, modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione in esecuzione dell’art. 40, comma 13, della l.r. 6/2008, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 e, in particolare, l’art. 17, che disciplina la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco;
RICHIAMATO il citato art. 17, il quale:
- al comma 2, stabilisce che i Direttori delle Riserve di caccia e i legali rappresentanti delle aziende venatorie presentano al Servizio la domanda d’iscrizione nell’Elenco, secondo lo schema dell’allegato D al regolamento, entro sessanta giorni dal superamento dell’esame;
- al comma 5, dispone che il Servizio competente, previa verifica dei requisiti, iscrive il richiedente nell’Elenco entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della domanda;
- al comma 6, lettera a), prevede che il Servizio competente cancelli l’iscritto dall’Elenco, in caso di decesso, entro 30 gg. dalla conoscenza dell’evento;

PREMESSO che il Servizio competente, a seguito delle elezioni dei Direttori delle Riserve di caccia tenutesi entro il 1° marzo 2013 e previa ricognizione dei nominativi già precedentemente segnalati alla Provincia di Udine, ha provveduto a comunicare alla stessa gli aventi titolo a partecipare al corso de quo, con note dd. 26.03 e 31.07.13;
ACQUISITA, al protocollo di questo Servizio in data 6.2.14, la nota della Provincia di Udine recante l’elenco dei soggetti che hanno conseguito l’attestato di frequenza e di superamento dell’esame finale, sostenuto il 21.12.13;
PRESO ATTO che le domande d’iscrizione sono pervenute al protocollo del Servizio tra il 4 e il 19 febbraio 2014, debitamente compilate e corredate di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
RILEVATO il possesso dei requisiti da parte degli istanti;
PREMESSO che il Servizio ha appreso il decesso dei sigg. Ambrosino Adriano e Cellini Lorenzo, dalle note del Direttore della riserva di caccia e del Comune competenti, registrate al prot. il 30.1 e il 03.02.14, rispettivamente;
DATO ATTO che l’Ambrosino e il Cellini furono iscritti nell’Elenco di cui al decr. n. 722/2009;
VISTO l’Elenco, istituito con proprio decreto n. 722/2009 (BUR n. 17 dd. 29.04.09) e successivi aggiornamenti (decr. n. 723/2009, BUR n. 17 dd. 29.04.09; decr. n. 1283/2009, BUR n. 29 dd. 22.07.09; decr. n. 1960/2009, BUR n. 39 dd. 30.09.09; decr. n. 171/2010, BUR n. 9 dd. 03.03.10; decr. n. 1213/2010, BUR n. 32 dd. 11.08.10; decr. n. 2362/2010, BUR n. 47 dd. 24.11.10; decr. n. 2885/2010, BUR n. 51 dd. 22.12.10; decr. n. 2961/2010, BUR n. 1 dd. 05.01.11; decr. n. 499/2011, BUR n. 16 dd. 20.04.11; decr. n. 12/2012, BUR n. 3 dd. 18.01.12; decr. n.97/2012, BUR n. 6 dd. 08.02.12; decr. n. 577/2012, BUR n. 13 dd. 28.03.12; decr. n. 4/2013, BUR n. 4 dd. 23.01.13; decr. n. 615/2013, BUR n. 14 dd. 03.04.13; decr. n. 1720/2013, BUR n. 34 dd. 21.08.13);

RITENUTO pertanto di iscrivere gli istanti suddetti e di cancellare i deceduti dall'Elenco;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con d.p.reg. 277/2004 s.m. e, in particolare, l'art. 37, relativo alle posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 2937/2013 di conferimento dell'incarico di p.o. fino al 30.06.14;
VISTO il decreto n° 125/2014 con cui il Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche delega alla p.o. anche l'adozione del presente atto espressivo di volontà con effetti esterni;

DECRETA

1. A tenore delle norme, motivazioni e atti di cui in narrativa, in relazione all'Elenco regionale dei dirigenti venatori, istituito con proprio decreto n. 722/2009:
a) di iscrivere i richiedenti che hanno conseguito l'attestato di frequenza e di superamento dell'esame finale del corso organizzato dalla Provincia di Udine, i cui nominativi sono indicati nel testo allegato al presente atto quale parte integrante;
b) di cancellare i sigg. AMBROSINO Adriano e CELLINI Lorenzo.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. L'Elenco sarà successivamente aggiornato sul sito Internet della Regione, a cura del Servizio caccia e risorse ittiche.
Udine, 19 marzo 2014

CADAMURO

14_14_1_DPO_COORD NORM CACCIA 944_2_ALL1

LR 6/2008, art. 40, comma 13; DPReg. n. 0339/Pres./2009, art. 17, comma 5. Iscrizione, nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori, dei richiedenti che hanno frequentato il corso organizzato dalla Provincia di Udine nel 2013

n°	nominativo	data di nascita
1	AGNOLA Mario	01:05:1964
2	AGOSTINI Maurizio	25:03:1966
3	ANGELI Paolo	30:06:1963
4	ASQUINI Romano	12:09:1965
5	BALDISSERA Giovanni	10:05:1960
6	BASSINI Daniele	03:02:1951
7	BERLASSO David	04:10:1970
8	BUIATTI Silvano	27:10:1974
9	CALABRESE Berardino	02:06:1968
10	CANCIANI Ivan	07:12:1963
11	CELLA Piero	29:01:1945
12	CHIARUTTINI Ezio	12:06:1958
13	COLAUTTI Giovanni	19:10:1954
14	DE LUCA Matteo	08:02:1971
15	DOMENIS Gabriele	07:10:1972
16	KLAVORA Claudio	05:07:1944
17	MAURIGH Claudio	18:04:1956
18	MORATTI Rino	20:08:1963
19	MOSOLO Livio	14:06:1957
20	PASQUALATTO Stefano	01:10:1961
21	PELLEGRINI Gianfranco	09:03:1947
22	PETRICIG Pasquale	25:03:1951
23	QUARINA Stefano	01:09:1973
24	RADDI Decio Luigi	12:01:1947
25	RIGONI Giovanni	31:07:1967
26	ROMANO Pietro	18:04:1958
27	SANT Giuliano	06:09:1953
28	STEFANI Aldo	28:02:1961

29	STRASSOLDO DI GRAFFEMBERGO Nello Giorgio	13:01:1954
30	TOLAZZI Mauro	24:02:1963
31	TURCO Tomas	11:04:1971
32	VESCUL Carlo	14:06:1978
33	VIDONI Mauro	30:09:1974
34	VIEZZI Marco	22:09:1982
35	VIEZZI Roberto	12:10:1946

VISTO: IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.: CADAMURO

14_14_1_ADC_AMB ENERUD 03-17 PITTINI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso idroelettrico. Pittini Paolo.

Il Sig. Pittini Paolo ha presentato, in data 27 novembre 2013, domanda di concessione per la derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal Rio Chialderuccis, in Comune di Moggio Udinese, in sponda sinistra, alla quota di 668.485 m s.l.m.m., nella misura di 200 l/sec massimi, 80 l/sec medi e 10 l/sec minimi, per la produzione, con un salto indicato di 59.32 m, della potenza nominale media di 46.75 kW e con restituzione delle acque al Rio Fontanaz, in sponda sinistra, alla quota di 615.415 m s.l.m.m., in Comune di Moggio Udinese.
Successivamente all'emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Moggio Udinese, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art.14, della L.R. 7/2000, si informa che il responsabile del procedimento è il p.i. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria è l'ing. Sara Freschi. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1103, di data 21 giugno 2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180. Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 17 marzo 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_14_1_ADC_AMB ENERUD 03-18 ENRICOM E ALTRO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso idroelettrico. Società Enricom Srl e Pratel Srl.

Le società ENRICOM S.r.l. e PRATEL S.r.l. hanno presentato, in data 6 febbraio 2014, domanda di concessione per la derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dal torrente Degano, tributario in sponda sinistra del fiume Tagliamento, con presa in Comune di Comeglians, alla quota di fondo alveo di 538.50 m s.l.m.m., nella misura di 3800 l/sec massimi, 2357 l/sec medi e 350 l/sec minimi, per la produzione, con un salto indicato di 20.55 m, della potenza nominale media di 474.87 kW e con restituzione delle acque alla quota di fondo alveo di 518.00 m s.l.m.m., in sponda destra dello stesso corso d'acqua, in Comune di Ovaro.

Successivamente all'emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, del R.D. 1775/1933, con avviso esposto all'albo Pretorio dei Comuni di Comeglians ed Ovaro, saranno comunicati i modi e i tempi per la visione del progetto, per la presentazione di eventuali opposizioni ed osservazioni e la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria.
Ai sensi dell'art.14, della L.R. 7/2000 si informa che il responsabile del procedimento è il p.i. Andrea Schiffo, il responsabile dell'istruttoria è l'ing. Sara Freschi. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1103, di data 21 giugno 2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180. Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 18 marzo 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_14_1_ADC_AMB ENERUD 03-24 BOEMO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua, uso irriguo. Ditta Boemo Giovanni e Roberto.

La ditta Boemo Giovanni e Roberto s.s., con sede legale in Comune di Gonars (Ud) in Via Monte Santo 31, ha chiesto, in data 22/01/2014 la concessione per derivare mod. 0,0037 d'acqua ad uso irriguo in comune di Gonars F.14 Mapp. 140.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 02/04/2014 e pertanto fino al giorno 16/04/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 07/05/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Gonars.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il geom. Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 22/01/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 24 marzo 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_14_1_ADC_AMB ENERUD 03-24 COSTANTINI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16. Do-

manda di concessione di derivazione d'acqua, uso irriguo. Ditta Azienda Agricola Costantini Ennio.

La ditta Azienda Agricola Costantini Ennio, con sede legale in Comune di Santa Maria la Longa (Ud) in Via del Fieno 4, ha chiesto, in data 17/01/2014 la concessione in sanatoria per derivare mod. 0,40 d'acqua ad uso irriguo in comune di Santa Maria la Longa foglio 17 mappale 97.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento di Udine, Via Sabbadini n. 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal giorno 02/04/2014 e pertanto fino al giorno 16/04/2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o i documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000, potranno essere presentate, presso il Servizio gestione risorse idriche di Udine entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 30/04/2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Santa Maria la Longa.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p.i. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è la geometra Marino Zuodar e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Tiziana Mondelli.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 20/01/2014, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 24 marzo 2014

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

14_14_1_ADC_ATT PROD AVVIO PROCEDIMENTO SICCITA 2013_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Area risorse agricole e forestali

Domande presentate ai sensi della LR 27 dicembre 2013, n. 23, articolo 2, commi da 25 a 29 dalle imprese agricole che, nel perdurare della fase congiunturale sfavorevole, possono incontrare difficoltà finanziarie, di liquidità e di accesso al credito di conduzione anche a causa della perdita della produzione e dei ricavi annuali derivante dagli eventi siccitosi del 2013. Comunicazione collettiva di avvio di procedimento ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 14 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 13 e 14 della LR 20 marzo 2000, n. 7, si comunica che a partire dal giorno 19 febbraio 2014 possono essere prodotte ai competenti Ispettorati agricoltura e foreste, le domande, su modulistica cartacea, inerenti le richieste di nuovi finanziamenti agevolati per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi.
Trattasi di intervento autorizzato dalla legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, articolo 2, commi da 25 a 29 (legge finanziaria 2014), tramite le disponibilità del fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo di cui alla Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80.
La tipologia di procedimento è valutativa a sportello.
Relativamente al procedimento di ammissibilità e quantificazione dell'intervento, le unità organizzative competenti sono:

Ispettorato Agricoltura e Foreste di Gorizia e Trieste con sede in Gorizia, via Roma n. 9 e Trieste scala Cappuccini n. 1, della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
indirizzo e-mail: ispettoratotriestegorizia@regione.fvg.it;
Termine del procedimento: n. 60 giorni.
I funzionari preposti a questa fase sono:
responsabile del procedimento: dott. Aldo Cavani (tel. 0481/386252 o 040/3775826), Direttore dell'Ispettorato,
sostituto del responsabile del procedimento: dott. Francesco Miniussi Vice - Direttore Centrale, tel. 0432/555100;
responsabile dell'istruttoria per la sede di Gorizia: dott. Mauro Dommarco (tel. 0481/386263)
responsabile dell'istruttoria per la sede di Trieste: geom. Claudio Majcen (tel. 040/3775829)
Ispettorato Agricoltura e Foreste di Udine, con sede in Udine via Sabbadini n. 31, della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
indirizzo e-mail: ispettorato.agrifor.ud@regione.fvg.it;
Termine del procedimento: n. 60 giorni.
I funzionari preposti a questa fase sono:
responsabile del procedimento: dott. Roberto Cuzzi (tel. 0432 555860), Direttore dell'Ispettorato,
sostituto del responsabile del procedimento: dott. Francesco Miniussi Vice - Direttore Centrale, tel. 0432/555100;
responsabile dell'istruttoria: Paola Lombardo (tel. 0432 555125)
responsabile dell'istruttoria: p.a. Riccardo Rossetto (tel. 0432 555172)
Ispettorato Agricoltura e Foreste di Pordenone con sede in Pordenone, via Oberdan n. 18, della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
indirizzo e-mail: ispettorato.agrifor.pn@regione.fvg.it;
Termine del procedimento: n. 60 giorni.
I funzionari preposti a questa fase sono:
responsabile del procedimento: dott. Daniele DE LUCA (tel. 0434 529328), Direttore dell'Ispettorato,
sostituto del responsabile del procedimento: dott. Francesco Miniussi Vice - Direttore Centrale, tel. 0432/555100;
responsabile dell'istruttoria: Rosanna Fabbro (tel. 0434 529332);
responsabile dell'istruttoria: rag. Tiziana Taurian (tel. 0434 529302);
responsabile dell'istruttoria: Corrado Della Mattia (tel. 0434 529319)
Ispettorato Agricoltura e Foreste di Tolmezzo, con sede in Tolmezzo via Linussio n. 2, della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
indirizzo e-mail: ispettorato.agrifor.tolm@regione.fvg.it;
Termine del procedimento: n. 60 giorni.
I funzionari preposti a questa fase sono:
responsabile del procedimento: dott. Daniele DE LUCA (tel. 0433 2457), Direttore dell'Ispettorato,
sostituto del responsabile del procedimento: dott. Francesco Miniussi Vice- Direttore Centrale Tel 0432/555100;
responsabile dell'istruttoria: p.a. Sandro Screm (tel.0433 481450) ;
Relativamente al procedimento di ordinativo di pagamento dell'anticipazione alla banca, l'unità organizzativa competente è:
Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;
Via Sabbadini, n. 31 Udine - tel. 0432 555111.
indirizzo e-mail: s.investimentiesviluppo.agrifor@regione.fvg.it;
Termine del procedimento: n. 30 giorni.
I funzionari preposti a questa fase sono:
responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Di Martino (tel. 0432 555198), Direttore del Servizio,
sostituto del responsabile del procedimento: dott. Francesco Miniussi Vice - Direttore centrale (tel. 0432/555100);
responsabile dell'istruttoria: Fabio Floreancig (tel. 0432 555355).

Si avverte che ai sensi degli articoli 10 e 11 della Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, potranno essere richieste, con comunicazione scritta, integrazioni alla documentazione presentata.
Inoltre, entro 10 giorni dal ricevimento di tali comunicazioni, potranno essere presentate dai soggetti interessati eventuali memorie scritte o documenti inerenti l'oggetto del procedimento
Alla presente comunicazione collettiva viene data forma idonea di pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito della Regione, settore agricoltura e foreste- credito agevolato e sul B.U.R.: ciò sostituisce ad

ogni effetto le comunicazioni personali ai soggetti istanti dell'avvio del relativo procedimento amministrativo, come indicato e previsto dall' articolo 14, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.
Udine, 18 marzo 2014

14_14_1_ADC_ATT PROD CONC DEMANIALE COM DUINO_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche

Avviso ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 per il rilascio di concessione demaniale marittima sita in Comune di Duino Aurisina, località Villaggio del Pescatore.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 18 del D.P.R. 328/1952 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTO l'art. 6 bis della legge regionale 31/2005 e in particolare i commi 3 e 5 concernente la pubblicazione delle istanze di concessione;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2855 del 17 dicembre 2009 concernente le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLGS 111/2004";
VISTO il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2011, n. 14 di approvazione del regolamento concernente termini e procedure relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 6 bis, comma 6, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 e in particolare l'art. 13;
VISTA l'istanza presentata in 25/06/2012, prot. 11.8/45231 dd. 26/06/2012 e successivamente integrata da ultimo con la documentazione pervenuta in data 19/03/2014 prot. 11.8/24928 dd. 24/03/2014 con la quale il COMUNE DI DUINO AURISINA, con sede a Duino Aurisina (TS) in Aurisina Cave, 25, ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima di mq. 764 per riqualificare, consolidare e ampliare la banchina esistente attraverso la realizzazione di una banchina pubblica per essere usufruita da operatori del settore della pesca in comune di Duino Aurisina, località Villaggio del Pescatore;

RENDE NOTO

che la domanda predetta e relativi allegati rimarranno a disposizione del pubblico nell'Ufficio Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche - Sede di Trieste - Scala dei Cappuccini, 1 - Trieste, per il periodo di trenta giorni consecutivi i quali avranno inizio il giorno 02 aprile 2014 e termineranno il 30° giorno da tale data incluso.
Si invitano pertanto coloro che potessero avere interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio caccia e risorse ittiche - Via Sabbadini, 31 - Udine, entro il perentorio termine suindicato, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta.
Detto termine vale anche per la presentazione di domande concorrenti.
Udine, 24 marzo 2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Marina Bortotto

14_14_1_ADC_ATT PROD ISP AGRIFOR UD AVVIO PROCEDIMENTO NATURA 2000_1_TESTO

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Area risorse agricole e forestali - Ispettorato agricoltura e foreste - Udine

Comunicazione dell'avvio del procedimento delle domande di aiuto/pagamento di adesione alla mis. 213 - Indennità Natura

2000 Azione 2 - SIC Risorgive dello Stella, SIC Palude Selvote, SIC Paludi di Gonars del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia campagna 2013 presentate ai sensi del Reg.(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20/09/2005.

IL DIRETTORE DELL'ISPETTORATO

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e succ. mod. ed integr. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e succ. mod. ed integr., recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 e succ. mod. ed integr., che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
VISTO il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato PSR, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 ed in particolare le disposizioni relative alla "misura 213-Indennità Natura 2000" (di seguito denominata misura 213);
VISTO il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento) approvato con DPReg. 28 febbraio 2011, n. 040/Pres. e succ. mod. ed integr.;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 5 marzo 2013, n. 450 di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento a valere sulla "misura 213-Indennità Natura 2000" azione 2 - SIC Risorgive dello Stella, SIC Palude Selvote, SIC Paludi di Gonars del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'annualità 2010;
VISTA la Legge regionale 30 marzo 2000 n. 7 capo II e capo III ed in particolare il 3° comma dell' art. 14;

COMUNICA

L'avvio del procedimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 5 marzo 2013, n. 450 ed a valere sulla "misura 213-Indennità Natura 2000" azione 2 - SIC Risorgive dello Stella, SIC Palude Selvote, SIC Paludi di Gonars del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'annualità 2013.
Considerato l'elevato numero dei destinatari, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della LR 7/2000, la presente comunicazione viene resa nota mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
I dati acquisiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria relativa al procedimento di cui all'oggetto. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. All'interessato spettano i diritti previsti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.
Gli Uffici e funzionari preposti al procedimento, individuati ai sensi della L.R. 7/2000 artt. 8, 9, 10 e 11 e del Regolamento generale del PSR 2007-2013, emanato con DPReg. n. 040/Pres. del 28/02/2011, sono:

Ufficio attuatore competente per la fase istruttoria e per la liquidazione dell'aiuto:
Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Area risorse agricole e forestali - Via Sabbadini n. 31 - 33100 Udine
Unità organizzativa: Ispettorato Agricoltura e Foreste di Udine - Via Sabbadini n. 31 - 33100 Udine (Tel. 0432.555101)
Responsabile del procedimento: dr. Roberto Cuzzi (Tel. 0432.555860)
Responsabili dell'Istruttoria: p.a. Enrico Furlan, agrot. Antonio Sanguinetti, sig. Francesco Moreale.
Termine del procedimento: gg. 120 dalla data di messa a disposizione delle procedure informatiche da parte dell'Organismo Pagatore (17/01/2014)
Udine, 21 marzo 2014

Per il Direttore dell'Ispettorato
Il DIRETTORE DELL'AREA
RISORSE AGRICOLE E FORESTALI:
dott. Francesco Miniussi

14_14_1_ADC_FIN PATR CIRCOLARE 2-2014_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie

Circolare n. 2 - Contributo in compensazione di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18 della LR 22/2010 - Esonero, a decorrere dall'anno 2015, dall'obbligo di inviare la dichiarazione attestante il rispetto del vincolo di non delocalizzare (art. 2, comma 9 bis della LR 29 dicembre 2010, n. 22).

Con l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 29 dicembre 2010, n.22 (Legge finanziaria 2011) l'Amministrazione regionale ha concesso a favore delle imprese un contributo da fruire in compensazione ai sensi del Capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per le finalità della salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale e dell'incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale.

Tra le condizioni poste per poter accedere e mantenere il contributo medesimo, la citata legge regionale, in combinato disposto con gli articoli 12 e 17 del Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18, L.R. 22/2010 emanato con D.P.Reg. 126/2011, stabilisce l'obbligo di non delocalizzare nei cinque anni successivi alla concessione del contributo.

A tal fine, l'articolo 3, comma 1, lett. e) del suddetto Regolamento definisce la delocalizzazione come "il trasferimento fuori dal territorio regionale dell'unità locale alla quale è addetto il personale per i cui costi è stato concesso il contributo".

Il medesimo Regolamento precisa, altresì, agli articoli 12 e 17 che, al fine di adempiere al suddetto obbligo, i beneficiari del contributo sono tenuti, nei cinque anni successivi alla data di concessione del contributo stesso, ad inviare annualmente entro il 1° marzo e con riferimento all'anno precedente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la non delocalizzazione delle unità locali oggetto del contributo in parola.

Con riguardo all'assolvimento di tale obbligo, l'articolo 2, comma 19 della L.R. 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013) ha inserito, all'articolo 2 della legge regionale 22/2010, il comma 9 bis.

Ai sensi della disposizione da ultimo citata e in un'ottica di semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dei beneficiari, il legislatore regionale ha ritenuto di esonerare questi ultimi dall'obbligo di attestazione del rispetto del vincolo di non delocalizzare le unità locali oggetto di contributo a decorrere dall'anno 2015, fermo restando il rispetto dell'obbligo sostanziale di non delocalizzare.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2015, ai fini della conservazione del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 22/2010, non sarà più necessario inviare, entro il termine del 1° marzo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la non delocalizzazione delle unità locali oggetto del contributo in parola, fermo restando, tuttavia, il rispetto dell'obbligo di non delocalizzazione delle unità locali oggetto del contributo, che resterà oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza, come stabilito dall'articolo 28 del Regolamento di cui al D.P.Reg. 126/2011.

IL RAGIONIERE GENERALE:
Paolo Viola

14_14_1_ADC_INF MOB COM BUJA 35 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

LR 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Buja: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 3 del 21 febbraio 2013, modificata con la deliberazione consiliare n. 67 del 18 dicembre 2013.

Ai sensi dell'art. 63 bis, co. 18, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che

il Presidente della Regione, con decreto n. 035/Pres. del 17 marzo 2014, ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 3 del 21 febbraio 2013, modificata con la deliberazione consiliare n. 67 del 18 dicembre 2013, con cui il comune di Buja ha approvato la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 523 del 29 marzo 2012.
La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

14_14_1_ADC_INF MOB VALORI AGRICOLI MEDI 2014_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture mobilità pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio lavori pubblici

Tabella dei valori agricoli medi, espressi in euro, validi per l'anno 2014 rilevati dalle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio, secondo i criteri dell'art. 41 del DPR 08 giugno 2001, n. 327.

Reg. agr.	Provincia.		Coltura più redditizia
1	UD	Ampezzo, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Villa Santina	bosco alto fusto
2	UD	Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Ligosullo, Paluzza, Paularo, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio	bosco alto fusto
3	UD	Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Venzone	bosco alto fusto
4	UD	Malborghetto, Valbruna, Tarvisio	bosco alto fusto
5a	PN	Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio	bosco alto fusto
5b	UD	Bordano, Forgaria del Friuli, Trasaghis	prato
6	UD	Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana	bosco alto fusto
7a	PN	Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Maniago (compreso il nuovo com. di Vajont) Montereale Valcellina, Polcenigo, Sequals	seminativo
7b	PN	Castenovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Medino Pinzano al Tagliamento, Travesio	seminativo
8	UD	Buia, Cassacco, Colloredo di M.Albano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Osoppo, Pagnacco, Ragogna, Rive d'Arcano, S.Daniele del Friuli, Treppo Grande, Tricesimo	seminativo arborato
9	UD	Artegna, Attimis, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Montenars, Nimis, Prepotto, S. Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano	vigneto D.O.C.

10	PN	Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, S.Quirino, Zoppola	vigneto
11a	PN	Arzene, S. Giorgio della Richinvelda, S. Martino al Tagliamento, Spilimbergo, Valvasone, Vivaro	vigneto D.O.C.
11b	PN	Casarsa della delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena	vigneto D.O.C.
12	UD	Basiliano, Camino al Tagliamento, Codroipo, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, S. Vito di Fagagna, Sedegliano	seminativo arborato
13	UD	Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Manzano, Martignacco, Moimacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Roiale, Remanzacco, S. Giovanni al Natisone, S. Maria La Longa, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Udine	vigneto
14	UD	Bagnaria Arsa, Bertiolo, Castions di Strada, Chiopris, Viscone, Gonars, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Rivignano, Ronchis, S. Vito al Torre, Talmassons, Teor, Varmo, Visco	vigneto
15	UD	Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Ruda, S. Giorgio di Nogaro, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina, Lignano Sabbiadoro	vigneto
16	GO	Gorizia, S. Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo	vigneto D.O.C.
17	GO	Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, S. Lorenzo Isontino, Villesse	vigneto D.O.C.
18	GO	Fogliano-Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, S. Canzian d'Isonzo, S. Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco	vigneto D.O.C.
19	TS	Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, S. Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.	vigneto

Indicazioni articolari riguardanti le regioni agrarie della provincia di Pordenone n.ri 5a, 7a, 7b, 10, 11a, 11b.

FRUTTETO:
terreno tenuto in coltura arborea specializzata per la produzione di frutta.

I valori agricoli riportati nelle tabelle comprendono anche il soprassuolo e sono aumentati, qualora si riscontrino le seguenti caratteristiche:

1.- in presenza di rete antigrandine qualora non provveda al ripristino l'Ente espropriante,
2.- in presenza di impianto di irrigazione fisso, qualora non provveda al ripristino l'Ente espropriante.

VIGNETO - VIGNETO DOC:
terreno tenuto in coltura specializzata ed intensiva per la produzione di uva.

I valori agricoli riportati nelle tabelle comprendono anche il soprassuolo e sono aumentati,

qualora si riscontrino le seguenti caratteristiche:

1.- in presenza di impianto di irrigazione sottochioma, qualora non provveda al ripristino l'Ente espropriante,

2.- in presenza di impianto antigrandine, qualora non provveda al ripristino l'Ente Espropriante.

PIOPPETO:
viene attribuito un valore agricolo del terreno, a cui va aggiunto, quale indennizzo particolare, il valore del soprassuolo, rapportato alla maturazione della pianta.

VIVAI:
viene attribuito un valore agricolo del terreno, a cui va aggiunto, quale indennizzo particolare, il valore del soprassuolo.

14_14_1_ADC_INF MOB VALORI AGRICOLI MEDI 2014_2_ALL1

Colture più redditizie	Bosco alto fusto	Bosco alto fusto	Bosco alto fusto	Bosco alto fusto	Bosco alto fusto	Prato	Bosco alto fusto	Seminativo
	REGIONI AGRARIE							
Colture	1	2	3	4	5a	5b	6	7a
1 Seminativo	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	19.000,00	31.500,00
2 Seminativo arborato	21.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	19.000,00	31.500,00
3 Seminativo irriguo	---	23.000,00	---	---	---	---	---	34.100,00
4 Seminato arborato irriguo	---	---	---	---	---	---	---	34.100,00
5 Prato	10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	12.600,00	10.000,00	10.000,00	16.800,00
6 Prato arborato	10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00	12.600,00	10.000,00	10.000,00	16.800,00
7 Prato irriguo	---	10.500,00	---	---	---	10.000,00	---	---
8 Prato a marcita	---	---	---	---	---	---	---	---
9 Vigneto	---	---	---	---	---	---	---	66.000,00
10 Gelseto	---	---	---	---	---	---	---	---
11 Orto	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	33.100,00	32.000,00	32.000,00	44.100,00
12 Pascolo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	13.700,00	1.200,00	1.200,00	14.700,00
13 Pascolo cesp.	500,00	500,00	500,00	500,00	---	500,00	500,00	14.700,00
14 Incolto produttivo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.000,00	6.000,00	8.800,00
15 Bosco alto fusto	9.500,00	9.500,00	11.500,00	11.500,00	12.600,00	9.000,00	9.000,00	16.800,00
16 Bosco ceduo	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	12.600,00	5.000,00	5.000,00	16.800,00
17 Bosco misto	---	---	---	---	12.600,00	---	---	16.800,00
18 Frutteto	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	---	33.500,00	33.500,00	60.500,00
19 Bosco	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	---	6.000,00	6.000,00	---
20 Vigneto DOC	---	---	---	---	---	---	---	71.500,00
21 Alpe	260,00	260,00	260,00	260,00	---	---	---	---
22 Pioppeto	---	---	---	---	---	---	---	22.000,00
23 Bosco spontaneo	---	---	---	---	---	---	---	---
24 Golenale incolto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	---	1.500,00	1.500,00	---
25 Florovivaistica	---	43.000,00	---	---	---	---	---	47.300,00
26 Oliveto	---	---	---	---	---	---	---	---
27 Incolto non coltivabile	---	---	---	---	---	---	---	---
28 Incolto coltivabile	---	---	---	---	---	---	---	---
29 Vigneto incolto	---	---	---	---	---	---	---	---

14_14_1_ADC_INF MOB VALORI AGRICOLI MEDI 2014_3_ALL2

Colture più redditizie	Seminativo	Seminativo arborato	Vigneto D.O.C.	Vigneto	Vigneto D.O.C.	Vigneto D.O.C.	Seminativo Arborato	Vigneto	Vigneto
REGIONI AGRARIE									
Colture	7b	8	9	10	11a	11b	12	13	14
1 Seminativo	24.200,00	28.000,00	28.000,00	55.000,00	42.000,00	47.300,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
2 Seminativo arborato	24.200,00	28.000,00	28.000,00	55.000,00	42.000,00	47.300,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
3 Seminativo irriguo	31.500,00	30.000,00	30.000,00	60.500,00	47.300,00	52.500,00	37.000,00	37.000,00	42.000,00
4 Seminato arborato irriguo	31.500,00	30.000,00	30.000,00	60.500,00	47.300,00	52.500,00	37.000,00	37.000,00	42.000,00
5 Prato	14.700,00	12.500,00	12.500,00	35.200,00	33.100,00	33.100,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00
6 Prato arborato	14.700,00	12.500,00	12.500,00	---	---	---	---	---	---
7 Prato irriguo	---	13.500,00	13.500,00	---	---	---	---	---	---
8 Prato a marcita	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9 Vigneto	55.000,00	40.000,00	45.000,00	77.000,00	71.500,00	77.000,00	45.000,00	45.000,00	46.000,00
10 Gelseto	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11 Orto	39.700,00	35.000,00	35.000,00	60.500,00	55.100,00	57.300,00	38.000,00	38.000,00	43.000,00
12 Pascolo	13.700,00	---	---	---	---	---	---	---	---
13 Pascolo cesp.	13.700,00	---	---	---	---	---	---	---	---
14 Incolto produttivo	8.800,00	12.000,00	12.000,00	17.600,00	16.600,00	16.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15 Bosco alto fusto	12.600,00	8.500,00	7.500,00	17.600,00	16.800,00	16.800,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00
16 Bosco ceduo	12.600,00	6.000,00	6.000,00	17.600,00	16.800,00	16.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17 Bosco misto	12.600,00	---	---	17.600,00	16.800,00	16.800,00	---	---	---
18 Frutteto	49.500,00	40.000,00	41.000,00	77.000,00	71.600,00	75.100,00	43.500,00	43.500,00	46.000,00
19 Bosco	---	6.000,00	6.000,00	--	--	--	6.500,00	6.500,00	7.000,00
20 Vigneto DOC	71.500,00	46.000,00	65.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	51.000,00	65.000,00	51.000,00
21 Alpe	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22 Pioppeto	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.500,00	38.600,00	38.600,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
23 Bosco spontaneo	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24 Golenale incolto	---	3.000,00	3.000,00	---	---	---	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25 Florovivaistica	44.100,00	43.000,00	43.000,00	77.000,00	68.300,00	68.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
26 Oliveto	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27 Incolto non coltivabile	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28 Incolto coltivabile	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29 Vigneto incolto	---	---	---	---	---	---	---	---	---

14_14_1_ADC_INF MOB VALORI AGRICOLI MEDI 2014_4_ALL3

Colture più redditizie	Vigneto	Vigneto D.O.C.	Vigneto D.O.C.	Vigneto D.O.C.	Vigneto
REGIONI AGRARIE					
Colture	15	16	17	18	19
1 Seminativo	40.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00	42.000,00
2 Seminativo aborato	40.000,00	---	---	---	---
3 Seminativo irriguo	42.000,00	---	---	---	---
4 Seminato arborato irriguo	42.000,00	---	---	---	---
5 Prato	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	30.000,00
6 Prato arborato	---	---	---	---	---
7 Prato irriguo	---	---	---	---	---
8 Prato a marcita	---	---	---	---	---
9 Vigneto	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	86.000,00
10 Gelseto	---	---	---	---	---
11 Orto	43.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	110.000,00
12 Pascolo	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00	21.525,00
13 Pascolo cesp.	---	---	---	---	---
14 Incolto produttivo	12.000,00	---	---	---	---
15 Bosco alto fusto	10.000,00	---	---	---	---
16 Bosco ceduo	6.000,00	---	---	---	---
17 Bosco misto	---	---	---	---	---
18 Frutteto	46.000,00	---	---	---	---
19 Bosco	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.650,00
20 Vigneto DOC	55.000,00	100.000,00	85.000,00	70.000,00	104.000,00
21 Alpe	---	---	---	---	---
22 Pioppeto	40.000,00	---	---	---	---
23 Bosco spontaneo	---	---	---	---	---
24 Golenale incolto	3.000,00	---	---	---	---
25 Florovivaistica	43.000,00	---	---	---	85.000,00
26 Oliveto	---	---	---	---	49.000,00
27 Incolto non coltivabile	---	---	---	---	13.325,00
28 Incolto coltivabile	---	---	---	---	21.525,00
29 Vigneto incolto	---	---	---	---	42.000,00

14_12_1_ADC_SEGR GEN LFOND EDITTO 13-04_III PUBBL_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Completamento del libro fondiario del CC di Prosecco 4/COMP/13. III pubblicazione dell'Editto della Corte d'Appello di Trieste emesso con provvedimento del 14 gennaio 2014.

La Corte di Appello di Trieste ha emesso l'Editto dd. 14 gennaio 2014 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli da 3 a 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

Sezione Prima Civile

riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
dott. Alberto Da Rin - Presidente
dott. Salvatore Daidone - Consigliere
dott. Manila Salvà - Consigliere relatore
in conformità alla legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'art. 1 co. 2 RD 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Prosecco con l'inclusione in una neoformata Partita Tavolare dell'immobile contrassegnato dalla p.c. n. 793/2 ente urbano di mq 167 non censita nelle Pubbliche Tavole con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Luxa Francesca in Kocman nata a Trieste il 21.11.1921;
che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 30.09.2014;
che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'art. 9 testo all. al RD 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.
Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25.7.1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:
a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà;
b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 30..07.2014, a pena di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'art. 9 testo allegato al RD 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.
L'insinuazione e la dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.
Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.
Così deliberato in Trieste il 14 gennaio 2014

IL PRESIDENTE:
dott Alberto Da Rin

14_14_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2736/13 presentato il 18/12/2013
GN 220/14 presentato il 07/02/2014
GN 238/14 presentato il 11/02/2014
GN 239/14 presentato il 11/02/2014
GN 240/14 presentato il 11/02/2014
GN 347/14 presentato il 25/02/2014
GN 353/14 presentato il 26/02/2014
GN 356/14 presentato il 27/02/2014
GN 357/14 presentato il 27/02/2014
GN 373/14 presentato il 28/02/2014
GN 374/14 presentato il 28/02/2014
GN 377/14 presentato il 03/03/2014
GN 379/14 presentato il 04/03/2014
GN 384/14 presentato il 04/03/2014
GN 387/14 presentato il 05/03/2014
GN 388/14 presentato il 05/03/2014
GN 389/14 presentato il 05/03/2014
GN 390/14 presentato il 05/03/2014
GN 432/14 presentato il 10/03/2014
GN 433/14 presentato il 10/03/2014
GN 459/14 presentato il 11/03/2014
GN 482/14 presentato il 12/03/2014
GN 483/14 presentato il 12/03/2014
GN 502/14 presentato il 13/03/2014
GN 505/14 presentato il 14/03/2014

14_14_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 300 presentato il 05.03.2014
GN 307 presentato il 07.03.2014
GN 308 presentato il 07.03.2014
GN 321 presentato il 10.03.2014
GN 326 presentato il 10.03.2014
GN 339 presentato il 14.03.2014
GN 341 presentato il 14.03.2014
GN 350 presentato il 14.03.2014
GN 357 presentato il 17.03.2014
GN 358 presentato il 17.03.2014
GN 363 presentato il 18.03.2014
GN 364 presentato il 18.03.2014
GN 365 presentato il 18.03.2014
GN 366 presentato il 18.03.2014
GN 367 presentato il 18.03.2014
GN 368 presentato il 18.03.2014
GN 370 presentato il 19.03.2014

14_14_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

G.N. 1825 2013 Presentato il 10/09/2013
G.N. 2400 2013 Presentato il 26/11/2013
G.N. 2559 2013 Presentato il 19/12/2013
G.N. 2580 2013 Presentato il 23/12/2013
G.N. 2581 2013 Presentato il 23/12/2013
G.N. 2626 2013 Presentato il 31/12/2013
G.N. 2628 2013 Presentato il 31/12/2013
G.N. 212 2013 Presentato il 03/02/2014
G.N. 245 2013 Presentato il 06/02/2014
G.N. 247 2013 Presentato il 06/02/2014
G.N. 325 2014 Presentato il 13/02/2014
G.N. 327 2014 Presentato il 13/02/2014
G.N. 356 2014 Presentato il 19/02/2014
G.N. 357 2014 Presentato il 19/02/2014
G.N. 358 2014 Presentato il 19/02/2014
G.N. 363 2014 Presentato il 21/02/2014
G.N. 370 2014 Presentato il 24/02/2014
G.N. 371 2014 Presentato il 24/02/2014
G.N. 393 2014 Presentato il 26/02/2014
G.N. 394 2014 Presentato il 26/02/2014
G.N. 398 2014 Presentato il 27/02/2014
G.N. 404 2014 Presentato il 28/02/2014
G.N. 425 2014 Presentato il 05/03/2014
G.N. 426 2014 Presentato il 05/03/2014
G.N. 441 2014 Presentato il 07/03/2014

14_14_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 0733/14 presentato il 03/03/2014
GN 0734/14 presentato il 03/03/2014
GN 0752/14 presentato il 04/03/2014
GN 0756/14 presentato il 05/03/2014
GN 0757/14 presentato il 05/03/2014
GN 0758/14 presentato il 05/03/2014
GN 0759/14 presentato il 05/03/2014
GN 0760/14 presentato il 05/03/2014
GN 0769/14 presentato il 06/03/2014
GN 0770/14 presentato il 06/03/2014
GN 0771/14 presentato il 06/03/2014
GN 0772/14 presentato il 06/03/2014
GN 0781/14 presentato il 06/03/2014
GN 0782/14 presentato il 06/03/2014
GN 0803/14 presentato il 07/03/2014
GN 0804/14 presentato il 07/03/2014
GN 0807/14 presentato il 10/03/2014
GN 0808/14 presentato il 10/03/2014
GN 0829/14 presentato il 12/03/2014
GN 0831/14 presentato il 12/03/2014
GN 0834/14 presentato il 12/03/2014
GN 0838/14 presentato il 12/03/2014
GN 0842/14 presentato il 12/03/2014
GN 0843/14 presentato il 12/03/2014
GN 0846/14 presentato il 12/03/2014
GN 0847/14 presentato il 12/03/2014
GN 0873/14 presentato il 13/03/2014

14_14_1_ADC_SEGR GEN_1_UTTS COMPLETAMENTO CC 13-03 VALLE SAN BORTOLO_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Pubblicazione ex art. 27, comma 2 della LR n. 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di Valle San Bortolo n. 3/COMP/13.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c.n. 3586/39 ente urbano (quale derivata dalla p.c. 3586/1), del Comune Censuario di VALLE SAN BORTOLO.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 02 APRILE 2014.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
Fabio Lazzarl

14_14_1_ADC_SEGR GEN_1_UTTS COMPLETAMENTO CC 13-12 ROZZOL_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Pubblicazione ex art. 27, comma 2 della LR n. 15/2010. Completamento del libro fondiario del CC di Rozzol n. 12/COMP/13.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c.n. 75 strada di mq. 480, p.c.n. 76 strada di mq. 380, p.c.n. 77 strada di mq. 565 e cat. 41 fig. "a" in giallo di tq. 36,42 corrispondente alla p.c.n. 72/7 strade fondiario di mq. 131, del Comune Censuario di ROZZOL.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 02 APRILE 2014.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Trieste:
Fabio LazzarI

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

14_14_3_AVV_AG REG ERSA DECR 88_007

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Ersa - Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica - Pozzuolo del Friuli (UD)

Decreto n. 88/SCS/CF del 13 marzo 2014 (Estratto). Adozione del "Disciplinare di Produzione Integrata - Anno 2014 nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;
VISTO il D.P.G.R. 31 marzo 2000, n.105/Pres. recante "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed Organismi funzionali della Regione";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1765 del 02.07.2004 di riparto delle competenze in materia di agricoltura fra l'Amministrazione regionale e l'Agenzia, in applicazione della citata L.r. n. 8/2004;
VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali";
VISTO l' "Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente le procedure per l'istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione Integrata", sottoscritto in data 20 marzo 2008, che prevede specifiche competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nonché delle Regioni e delle Province autonome in tema di produzione integrata;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2722 di data 17 aprile 2008, con il quale, in esecuzione del suddetto Accordo, sono stati istituiti il "Comitato Produzione Integrata" ed i "Gruppi tecnici specialistici" che operano con funzioni di supporto al "Comitato Produzione Integrata" medesimo;
CONSIDERATO che l'art. 3 del citato Accordo prevede che sia di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome la predisposizione, per ogni tipologia di prodotto, di disciplinari regionali di produzione integrata, in conformità ai criteri e principi generali ed alle rispettive linee guida nazionali, da sottoporre ad approvazione da parte del Comitato Produzione Integrata;
VISTA la legge 03 febbraio 2011, n. 4 "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari" che, tra l'altro, istituisce il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI);
ATTESO che in sede UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione sono state definite procedure per progettare ed attuare sistemi di produzione integrata nelle filiere agro-alimentari che presuppongono l'adozione di norme tecniche a valenza regionale, sulla base di linee-guida nazionali;
VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, concernente la trasformazione dell' "Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA", già istituita con la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;
VISTA la nota DG DISR - 20457 del 21 ottobre 2013, con la quale, nelle more dell'approvazione da parte del Comitato Produzione Integrata, veniva inviato al Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA il prospetto con gli aggiornamenti delle Linee Guida Nazionali stabiliti nelle sedute del 10 settembre e 2 ottobre 2013 da parte del Gruppo Difesa Integrata sulla base

dei quali definire gli aggiornamenti delle Norme Tecniche Regionali;
ATTESO che il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA con nota n. 10325/ERS/9 del 27 novembre 2013 ha proposto al vaglio del Gruppo Difesa Integrata le "Norme tecniche" da applicare nell'anno 2014 per l'ottenimento di produzioni integrate nella regione Friuli Venezia Giulia;
ATTESO che il Comitato Produzione Integrata in data 6 novembre 2013 ha approvato le linee guida nazionali (LGN) di produzione integrata relative all'annualità 2013 - 2014 per la difesa integrata e per le tecniche agronomiche, messe a punto sia dal Gruppo difesa integrata che dal Gruppo tecniche agronomiche, ognuno rispettivamente per il proprio ambito di competenza, come comunicato con nota DG DISR - 0023352 del 27 novembre 2013;
VISTA la nota DG DISR - 25705 datata 23 dicembre 2013, con la quale, a conclusione di istruttoria tecnica, il Gruppo Difesa Integrata operante in ambito del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha formalizzato il riscontro di conformità di tali norme tecniche alle "Linee Guida nazionali per la produzione integrata: difesa e controllo delle infestanti";
ATTESO che il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA con nota n. 10452/SCF/CF/ del 29 novembre 2013 ha altresì proposto al vaglio del Gruppo Tecniche Agronomiche le "Norme generali", le "Norme tecniche agronomiche" e le "Norme tecniche di coltura" (con relativi allegati) relative al disciplinare di Produzione Integrata da applicare nell'anno 2014 per l'ottenimento di produzioni integrate nella regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la nota DG DISR - DISR 02 - 0025415 datata 19 dicembre 2013, con la quale, a conclusione di istruttoria tecnica, il Gruppo Tecniche Agronomiche operante in ambito del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha formalizzato il riscontro di conformità di tali "Norme generali", "Norme tecniche agronomiche" e "Norme tecniche di coltura" e rispettivi allegati alle "Linee Guida nazionali per la produzione integrata: tecniche agronomiche - Norme tecniche generali";
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 34 del D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres., il presente decreto non è soggetto al controllo interno di ragioneria;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa:
1. Di adottare il "Disciplinare Produzione Integrata - anno 2014", comprensivo di norme generali, di norme tecniche agronomiche, di norme tecniche di coltura e di norme tecniche per la difesa integrata delle colture e il controllo delle infestanti nella regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2014, così come riportato negli allegati
a) "Norme generali";
b) "Norme tecniche agronomiche - Parte generale" (N.T.A.);
c) "Indicazioni per la fertilizzazione della produzione integrata" (All. 1 alle N.T.A.);
d) "Indicazioni per l'irrigazione della produzione integrata" (All.2 alle N.T.A.);
e) "Norme tecniche agronomiche - Parte speciale 1. Colture principali";
f) "Norme tecniche agronomiche - Parte speciale 2. Altre colture";
g) "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti":
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il testo degli allegati da a) a g) sarà reso disponibile sul sito Internet della Regione www.regione.fvg.it e su quello dell'ERSA www.ersa.fvg.it.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. agr. Carlo Frausin

14_14_3_AVV_ASS INTERCOM AVD-VP 18 PRGC COM RIGOLATO_016

Associazione Intercomunale "Alta Val Degano - Val Pesarina" - Comune di Rigolato (UD)

Avviso di adozione della variante n. 18 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

Ai sensi dell'art.17, comma 8, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale di Rigolato n.02 del 19/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 16 al piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)
Rigolato, 24 marzo 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
geom. Orlando Gonano

14_14_3_AVV_ASS INETRCOM AVD-VP 19 PRGC COM RIGOLATO_015

Associazione Intercomunale "Alta Val Degano - Val Pesarina" - Comune di Rigolato (UD)

Avviso di adozione della variante n.19 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL'UFFICIO ASSOCIATO

Ai sensi dell'art.17, comma 8, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale di Rigolato n.03 del 19/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 19 al piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)
Rigolato, 20 marzo 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
geom. Orlando Gonano

14_14_3_AVV_ASS INTERCOM AVD-VP PCCA COM RIGOLATO_023

Associazione Intercomunale "Alta Val Degano - Val Pesarina" - Comune di Rigolato (UD)

Avviso di adozione Avviso di adozione Piano di classificazione acustica.

IL RESPONSABILE DEL'UFFICIO ASSOCIATO

Ai sensi dell'art.17, comma 8, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio comunale di Rigolato n.04 del 19/03/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottoato il Piano di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) del Comune di Rigolato
Rigolato, 24 marzo 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
geom. Orlando Gonano

14_14_3_AVV_COM CASSACCO 9 PRPC ZONE A_008

Comune di Cassacco (UD)

Avviso di deposito relativo all'approvazione della variante n. 9 Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone "A".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la LR 5/2007 art.25,
Visto l'art. 17 c.4 del DPR 086/Pres del 20.03.2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Consiliare n°2 del 17.03.2014, esecutiva, è stata approvata la variante n. 9 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale ai sensi dell'art.25 comma 1 secondo periodo della LR 5/2007;

Cassacco, 20 marzo 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
IL SINDACO:
Vannes Assaloni

14_14_3_AVV_COM CLAUZETTO PCCA_024

Comune di Clauzetto (PN)
Avviso adozione Piano comunale di classificazione acustica.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

VISTO l'art. 23, della L.R. 18 giugno 2007, n. 16

RENDE NOTO

CHE con Deliberazione n. 30 adottata dal Consiglio Comunale in data 26 novembre 2013 è stato adottato il PIANO COMUNALE di CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

CHE presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune - è depositata - per la durata di trenta giorni consecutivi ed effettivi - dal 2 aprile 2014 al 01 maggio 2014 - la Deliberazione di Adozione con i relativi Elaborati adottati, affinchè chiunque possa prenderne visione, durante le ore di apertura al Pubblico.

CHE entro il predetto periodo di deposito - chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e/o opposizioni.

Clauzetto, 24 marzo 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.e. Marinella Zannier

14_14_3_AVV_COM FAGAGNA PCCA_013

Comune di Fagagna (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di classificazione acustica. LR 18.06.2007, n. 16.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 23, comma 2, della L.R. 16/2007

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10.03.2014, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano comunale di classificazione acustica.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 18.06.2007, n. 16, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 02.04.2014 al 19.05.2014 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni.

Fagagna, 2 aprile 2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO
URBANISTICO AMBIENTALE:
arch. Paolo Martina

14_14_3_AVV_COM GORIZIA DECR 10 ESPROPRIO E SERVITU_005

Comune di Gorizia
Lavori di riqualificazione idraulica e igienica del torrente Corno e del suo bacino.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:
RENDE NOTO
che con Decreto n. 10/2014 del 18 Marzo 2014, previa determinazione urgente dell'indennità d'esproprio, è stata pronunciata l'espropriazione parziale per la costituzione di servitù, dei seguenti terreni destinati alla realizzazione dei lavori in oggetto:

Comune Amministrativo di Gorizia - Comune Censuario di Gorizia:

1) p.c. 13/13 iscritte nel 1° c.t. della P.T. 2266
   Indennità provvisoria: €. 11.800,00
   Ditta proprietaria: FARFOGLIA Edoardo nato a Gorizia il 10.05.1931
2) p.c. 13/2 iscritte nel 5° c.t. della P.T. 2338
   Indennità provvisoria: €. 2.006,00
   Ditta proprietaria: TOSO Fulvio nato a Gorizia il 20.04.1941

Comune Amministrativo di Gorizia - Comune Censuario di Prati:

3) p.c. 144 iscritte nel 1° c.t. della P.T. 308
   Indennità provvisoria: €. 135,00
   Ditta proprietaria: STAJIC Ivan nato a Mrzenica il 20.10.1958

Il sopraccitato decreto sarà notificato alle Ditte proprietarie, nelle forme degli atti processuali civili, registrato, trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari ed eseguito mediante la redazione del verbale d'immissione nel possesso.
Gorizia, 18 marzo 2014

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

14_14_3_AVV_COM MUGGIA PAC SAN BORTOLO_0228_003

Comune di Muggia (TS)
Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata sulle pp.cc. nn. 3164/1, 3168/15 e 3170/1 del CC di Valle San Bortolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto l'art. 25 L.R. 05/07 s.m.i.;
Visto l'art. 4 della L.R. 12/08 s.m.i.;
Visto l'artt. 7 comma 7 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres. e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10 marzo 2014 è stato approvato il PAC di iniziativa privata sulle pp.cc.nn. 3164/1 3168/15 e 3170/1 del CC di Valle San Bortolo;
Muggia, 2 aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:
geom. Marino Baldas

14_14_3_AVV_COM MUGGIA PAC SAN BORTOLO_0229_002

Comune di Muggia (TS)
Avviso di adozione del PAC di iniziativa privata sulle pp.cc.nn. 3152/4, 3152/5 e 3152/6 del CC di Valle San Bortolo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto l'art. 25 L.R. 05/07 s.m.i.;
Visto l'art. 4 della L.R. 12/08 s.m.i.;
Visto l'artt. 7 comma 7 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres. e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10 marzo 2014 è stato adottato il PAC di iniziativa privata sulle pp.cc.nn. 3152/4, 3152/5 e 3152/6 del CC di Valle San Bortolo;
che la delibera di adozione e gli elaborati del PAC saranno depositati presso gli uffici comunali del Servizio Pianificazione per la durata di trenta giorni effettivi, dalla pubblicazione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi;
che, entro il termine improrogabile di deposito, chiunque può presentare le proprie osservazioni, così come i proprietari degli immobili vincolati dal PAC possono presentare opposizioni.
Osservazioni ed opposizioni devono essere presentate in carta semplice al Protocollo Generale del Comune di Muggia in Piazza Marconi 1.
Muggia, 2 aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:
geom. Marino Baldas

14_14_3_AVV_CONS BBF PROG 462 INDENNITA ACCETTATE_011

Consorzio di bonifica Bassa Friulana - Udine

Deliberazione del Presidente di data 13.3.2014 (Estratto) - Progetto n. 462 - DR n. 3501, dd. 21/11/2007 (BI 026/07). Realizzazione di un impianto di sollevamento e distribuzione in pressione di acqua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino e Muzzana. CUP E83B08000230002 - Delibera di pagamento acconto dell'80% dell'indennità di asservimento e/o esproprio accettata da ditte varie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

CHE con il Decreto Regionale di delegazione amministrativa intersoggettiva n°3501 dd. 21/11/2007, a firma del Direttore del Servizio bonifica e irrigazione della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna, il Consorzio è stato delegato alla realizzazione dell'intervento di "Realizzazione di un impianto di sollevamento e distribuzione in pressione di acqua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino e Muzzana" ed a provvedere alle eventuali espropriazioni, occupazioni temporanee e d'urgenza ed agli asservimenti;

(omissis)

CHE i terreni da asservire permanentemente per la realizzazione delle opere di cui al titolo, andranno asserviti a favore della "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO", secondo quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. n°16/2002 e successive modifiche e integrazioni;

(omissis)

DELIBERA

a) di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
b) di approvare il pagamento dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria di asservimento e/o espropriazione, come sopra determinata ai sensi di legge ed ammontanti a complessivi € 26.965,66 (Euro ventiseimilanovecentosessantacinque/66), da corrispondere alle seguenti Ditte aventi diritto secondo gli importi di seguito indicati, le quali hanno espresso la volontà di asservire e/o espropriare i terreni interessati dalle opere di che trattasi;
c) di addivenire con le Ditte predette all'istituzione delle servitù e alle espropriazioni (come meglio identificato negli elaborati grafici in atti), a favore della "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO" dei beni sotto specificati e precisamente:

COMUNE DI CARLINO:

1) fg. 8 mapp.le 47
superf. presunta da asservire: mq 1.162
Acconto 80% dell'indennità = € 1.236,36
fg. 8 mapp.le 77 Superficie: mq 270
superf. presunta da asservire: mq 13

Acconto 80% dell'indennità = € 13,83
fg. 15 mapp.le 10
superf. presunta da asservire: mq 1.031
Acconto 80% dell'indennità = € 1.096,98
fg. 15 mapp.le 11
superf. presunta da asservire: mq 377
Acconto 80% dell'indennità = € 401,13
fg. 16 mapp.le 165
superf. presunta da asservire: mq 47
Acconto 80% dell'indennità = € 50,00
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 2.798,30
ditta catastale/attuale: Todesco Giuliano nt. Il 03/03/1967 a Palmanova
C.F. TDSGLN67C03G284K propr. per 1/1 € 2.798,30

2) fg. 9 mapp.le 83
superf. presunta da asservire: mq 227
Acconto 80% dell'indennità = € 241,53
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 241,53
ditta catastale/attuale: Paolini Assunta Maria nt. Il 08/12/1931 a Carlino
C.F. PLNSNT31T48H895C propr. per 1/1 € 241,53

3) fg. 9 mapp.le 85
superf. presunta da asservire: mq 77
Acconto 80% dell'indennità = € 81,93
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 81,93
ditta catastale/attuale: Zanutta Fausto nt. Il 13/06/1952 a Carlino per 250/1000
C.F. ZNTFST52H13B788P € 20,48
Zanutta Giona nt. Il 06/04/1949 a Carlino per 250/1000
C.F. ZNTGNI49D06B788N € 20,48
Zanutta Marta nt. Il 06/11/1963 a Palmanova per 250/1000
C.F. ZNTMRT63S46G284K € 20,49
Zanutta Roberto nt. Il 29/10/1958 a Carlino per 250/1000
C.F. ZNTRRT58R29B788J € 20,48

5) fg. 9 mapp.le 87
superf. presunta da asservire: mq 47
Acconto 80% dell'indennità = € 50,00
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 50,00
ditta catastale/attuale: Zanutta Roberto nt. Il 11/10/1935 a Udine
C.F. ZNTRRT35R11L483U propr. per 1/1 € 50,00

6) fg. 9 mapp.le 780
superf. presunta da asservire: mq 621
Acconto 80% dell'indennità = € 660,74
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 660,74
ditta catastale/attuale: Todesco Mario nt. Il 22/07/1960 a Palmanova per 15/36 in comunione
C.F. TDSMRA60L22G284Z € 275,31
Todesco Mario nt. Il 22/07/1960 a Palmanova per 6/36 bene personale
C.F. TDSMRA60L22G284Z € 110,12
Zanutta Letizia nt. il 17/04/1965 a Palmanova per 15/36 in comunione
C.F. ZNTLTZ65D57G284V € 275,31

7) fg. 14 mapp.le 17
superf. presunta da asservire: mq 31
Acconto 80% dell'indennità = € 32,98
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 32,98
ditta catastale/attuale: Todesco Mario nt. Il 22/07/1960 a Palmanova per 1/2
C.F. TDSMRA60L22G284Z € 16,49
Zanutta Letizia nt. il 17/04/1965 a Palmanova per 1/2
C.F. ZNTLTZ65D57G284V € 16,49

8) fg. 16 mapp.le 167
superf. presunta da asservire: mq 23
Acconto 80% dell'indennità = € 24,47
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 24,47
ditta catastale/attuale: Todesco Mario nt. Il 22/07/1960 a Palmanova per 3/9 in comunione
C.F. TDSMRA60L22G284Z € 8,15
Todesco Mario nt. Il 22/07/1960 a Palmanova per 3/9 bene personale
C.F. TDSMRA60L22G284Z € 8,16
Zanutta Letizia nt. il 17/04/1965 a Palmanova per 3/9 in comunione
C.F. ZNTLTZ65D57G284V € 8,16
9) fg. 13 mapp.le 34
superf. presunta da asservire: mq 441
Acconto 80% dell'indennità = € 469,22
fg. 14 mapp.le 36 sub. 1
superf. presunta da asservire: mq 390
Acconto 80% dell'indennità = € 124,80
fg. 14 mapp.le 20
superf. presunta da asservire: mq 359
Acconto 80% dell'indennità = € 381,97
fg. 19 mapp.le 20
superf. presunta da asservire: mq 356
Acconto 80% dell'indennità = € 378,78
superf. presunta da espropriare: mq 100
Acconto 80% dell'indennità = € 320,00
fg. 19 mapp.le 21
superf. presunta da asservire: mq 286
Acconto 80% dell'indennità = € 304,30
fg. 19 mapp.le 23
superf. presunta da asservire: mq 1.272
Acconto 80% dell'indennità = € 1.353,41
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 3.332,48
ditta catastale/attuale: La Muzzanella S.r.l. - Società Agricola con sede in Pordenone
C.F. 10675340151 propr. per 1/1 € 3.332,48
10) fg. 13 mapp.le 30
superf. presunta da asservire: mq 1.235
Acconto 80% dell'indennità = € 1.314,04
fg. 14 mapp.le 30
superf. presunta da asservire: mq 1.261
Acconto 80% dell'indennità = € 1.341,70
fg. 14 mapp.le 32
superf. presunta da asservire: mq 200
Acconto 80% dell'indennità = € 212,80
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 2.868,54
ditta catastale/attuale: Società Agricola Bosco Bando Sabba S.r.l. - con sede in Pordenone
C.F. 00423540236 propr. per 1/1 € 2.868,54
11) fg. 15 mapp.le 4
superf. presunta da asservire: mq 546
Acconto 80% dell'indennità = € 580,94
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 580,94
ditta catastale/attuale: Corso Cristian Oscar Pietro nt. Il 31/12/1968 a Udine per 1/2
C.F. CRSCST68T31L483M € 290,47
Mullon Giuseppina nt. Il 15/04/1938 a Pavia di Udine per 1/2
C.F. MLLGPP38D55G389J € 290,47
12) fg. 15 mapp.le 5

superf. presunta da asservire: mq 546
Acconto 80% dell'indennità = € 580,94
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 580,94
ditta catastale/attuale: Pian Giordana nt. Il 15/11/1939 a San Giorgio di Nogaro per 1/3
C.F. PNIGDN39S55H895Z € 193,64
Pian Giuliana nt. Il 17/02/1941 a San Giorgio di Nogaro per 1/3
C.F. PNIGLN41B57H895I € 193,65
Pian Renata nt. Il 04/02/1946 a Cividale del Friuli per 1/3
C.F. PNIRNT46B44C758G € 193,65

13) fg. 15 mapp.le 6
superf. presunta da asservire: mq 518
Acconto 80% dell'indennità = € 551,15
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 551,15
ditta catastale/attuale: Pian Fausto nt. Il 16/06/1935 a Premariacco per 1/2
C.F. PNIFST35H16H029R € 275,57
Pian Otello nt. Il 15/08/1930 a Cimolais per 1/2
C.F. PNITLL30M15C699Z € 275,58

14) fg. 15 mapp.le 7
superf. presunta da asservire: mq 121
Acconto 80% dell'indennità = € 128,74
fg. 15 mapp.le 8
superf. presunta da asservire: mq 91
Acconto 80% dell'indennità = € 96,82
fg. 15 mapp.le 9
superf. presunta da asservire: mq 165
Acconto 80% dell'indennità = € 175,56
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 401,12
ditta catastale/attuale: Corso Cristian Oscar Pietro nt. Il 31/12/1968 a Udine per 3/18
C.F. CRSCST68T31L483M € 66,85
Mullon Giuseppina nt. Il 14/04/1938 a Pavia di Udine per 3/18
C.F. MLLGPP38D55G389J € 66,85
Pian Fausto nt. Il 16/06/1935 a Premariacco per 3/18
C.F. PNIFST35H16H029R € 66,86
Pian Giordana nt. Il 15/11/1939 a San Giorgio di Nogaro per 2/18
C.F. PNIGDN39S55H895Z € 44,57
Pian Giuliana nt. Il 17/02/1941 a San Giorgio di Nogaro per 2/18
C.F. PNIGLN41B57H895I € 44,57
Pian Otello nt. Il 15/08/1930 a Cimolais per 3/18
C.F. PNITLL30M15C699Z € 66,85
Pian Renata nt. Il 04/02/1946 a Cividale del Friuli per 2/18
C.F. PNIRNT46B44C758G € 44,57
Pontoni Giulia nt. il 10/12/1904 a Premariacco Usufruttuario parziale
C.F. PNTGLI04T50H029A

15) fg. 20 mapp.le 20
superf. presunta da asservire: mq 42
Acconto 80% dell'indennità = € 44,69
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 44,69
ditta catastale/attuale: Cecchetto Baldassare nt. Il 15/11/1933 a Castegnero
C.F. CCCBDS33S15C056T propr. per 1/1 € 44,69

16) fg. 15 mapp.le 44
superf. presunta da asservire: mq 2.155
Acconto 80% dell'indennità = € 2.292,92
superf. presunta da espropriare: mq 32
Acconto 80% dell'indennità = € 102,40
fg. 20 mapp.le 40
superf. presunta da asservire: mq 125

Acconto 80% dell'indennità = € 133,00
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 2.528,32
ditta catastale/attuale: Società Agricola Munaretto di Chemello Lucia e Munaretto Manlio & C. S.A.S.- con sede in Carlino
C.F. 00251160305 propr. per 1/1 € 2.528,32

17) fg. 20 mapp.le 8
superf. presunta da asservire: mq 19
Acconto 80% dell'indennità = € 20,22
fg. 25 mapp.le 11
superf. presunta da asservire: mq 69
Acconto 80% dell'indennità = € 73,42
fg. 25 mapp.le 78
superf. presunta da asservire: mq 1.371
Acconto 80% dell'indennità = € 1.458,74
superf. presunta da espropriare: mq 46
Acconto 80% dell'indennità = € 147,20
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 1.699,58
ditta catastale/attuale: Bruttomesso Agnese nt. il 20/05/1939 a Villaga
C.F. BRTGNS39E60L952T usufrutto con diritto di accrescimento per 1/8 in regime di comunione dei beni
Sbicego Adriano nt. il 23/10/1968 a Latisana
C.F. SBCDRN68R23E473F € 849,79
nuda propr. per 1/2 in separazione beni
Sbicego Claudio nt. il 15/10/1959 a San Michele al Tagliamento
C.F. SBCCLD59R15I040H € 849,79
nuda propr. per 1/2 bene personale
Sbicego Pio nt. il 01/07/1931 a Sossano
C.F. SBCPIO31L01I867Y usufrutto con diritto di accrescimento per 1/8 in regime di comunione dei beni
Sbicego Pio nt. il 01/07/1931 a Sossano
C.F. SBCPIO31L01I867Y usufrutto con diritto di accrescimento per 3/4 bene personale

18) fg. 20 mapp.le 7 Superficie: mq 2.360
superf. presunta da asservire: mq 9
fg. 20 mapp.le 11
superf. presunta da asservire: mq 32
fg. 20 mapp.le 16
superf. presunta da asservire: mq 31
fg. 20 mapp.le 17
superf. presunta da asservire: mq 48
indennità:
Valore determinato e proposto dal Servizio demanio e consulenza tecnica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia = € 239,40
Acconto 80% dell'indennità = € 191,52
Importo totale a titolo Acconto 80% = €191,52
ditta catastale/attuale: Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della Frazione di San Gervasio/Carlino - C.F. 81005620307 € 191,52

19) fg. 20 mapp.le 12
superf. presunta da asservire: mq 26
Acconto 80% dell'indennità = € 27,66
fg. 21 mapp.le 1
superf. presunta da asservire: mq 1.764
Acconto 80% dell'indennità = € 1.876,90
fg. 21 mapp.le 2
superf. presunta da asservire: mq 494
Acconto 80% dell'indennità = € 525,62

fg. 21 mapp.le 3
superf. presunta da asservire: mq 980
Acconto 80% dell'indennità = € 1.042,72
fg. 21 mapp.le 23
superf. presunta da asservire: mq 858
Acconto 80% dell'indennità = € 912,91
superf. presunta da espropriare: mq 60
Acconto 80% dell'indennità = € 192,00
fg. 21 mapp.le 69
superf. presunta da asservire: mq 1.511
Acconto 80% dell'indennità = € 1.607,70
fg. 25 mapp.le 18
superf. presunta da asservire: mq 498
Acconto 80% dell'indennità = € 131,47
fg. 25 mapp.le 21
superf. presunta da asservire: mq 639
Acconto 80% dell'indennità = € 168,70
fg. 25 mapp.le 22
superf. presunta da asservire: mq 16
Acconto 80% dell'indennità = € 17,02
fg. 25 mapp.le 24
superf. presunta da asservire: mq 6
Acconto 80% dell'indennità = € 6,38
fg. 25 mapp.le 53
superf. presunta da asservire: mq 20
Acconto 80% dell'indennità = € 21,28
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 6.530,36
ditta catastale/attuale: Zoppas Industries S.p.a. con sede in San Vendemiano
C.F. 00179770268 € 6.530,36

20) fg. 21 mapp.le 68
superf. presunta da asservire: mq 16
Acconto 80% dell'indennità = € 17,02
fg. 21 mapp.le 284
superf. presunta da asservire: mq 35
Acconto 80% dell'indennità = € 37,24
fg. 21 mapp.le 313
superf. presunta da asservire: mq 4
Acconto 80% dell'indennità = € 4,26
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 58,52
ditta catastale/attuale: Beggiato Manuela nt. il 01/10/1963 a Palmanova
C.F. BGGMNL63R41G284S € 14,63
propr. per 1/4 in regime di comunione dei beni con Sbicego Claudio
Sbicego Adriano nt. il 23/10/1968 a Latisana
C.F. SBCDRN68R23E473F propr. per 1/2 € 29,26
Sbicego Claudio nt. il 15/10/1959 a San Michele al Tagliamento
C.F. SBCCLD59R15I040H € 14,63
propr. per 1/4 in regime di comunione dei beni con Beggiato Manuela

21) fg. 25 mapp.le 14
superf. presunta da asservire: mq 2.013
Acconto 80% dell'indennità = € 2.463,91
superf. presunta da espropriare: mq 14
Acconto 80% dell'indennità = € 51,52
fg. 25 mapp.le 96
superf. presunta da asservire: mq 721

Acconto 80% dell'indennità = € 882,50
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 3.397,93
ditta catastale/attuale: Società Agricola Le Favole di Evio e Angelo Cadorin - Società Semplice con sede in Sacile - C.F. 01551130931 propr. per 1/1 € 3.397,93

22) fg. 25 mapp.le 117
superf. presunta da asservire: mq 13
Acconto 80% dell'indennità = € 13,83
fg. 25 mapp.le 89
superf. presunta da asservire: mq 29
Acconto 80% dell'indennità = € 30,85
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 44,68
ditta catastale/attuale: Sbicego Mario nt. il 31/05/1939 a Sossano
C.F. SBCMRA39E31I867M propr. per 1/1 € 44,68

23) fg. 25 mapp.le 91 sub. 1
superf. presunta da asservire: mq 64
Acconto 80% dell'indennità = € 68,10
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 68,10
ditta catastale/attuale: Traverso Adila nt. il 26/06/1935 a Carmignano di Brenta
C.F. TRVDLA35H66B795I propr. per 1/1 € 68,10

24) fg. 26 mapp.le 115
superf. presunta da asservire: mq 185
Acconto 80% dell'indennità = € 196,84
Importo totale a titolo Acconto 80% = € 196,84
ditta catastale/attuale: Furlan Olga nt. il 29/12/1961 a Palmanova
C.F. FRLLGO61T69G284D propr. per 1/6 € 32,81
Furlan Riccardo nt. il 03/05/1956 a Marano Lagunare
C.F. FRLRCR56E03E910F propr. per 1/6 € 32,81
Zentilin Marcella nt. il 11/03/1931 a Marano Lagunare
C.F. ZNTMCL31C51E910T propr. per 4/6 € 131,22

(omissis)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat
IL SEGRETARIO:
Luca Gargioli

14_14_3_AVV_CONS BBF PROG 462 INDENNITA NON ACCETTATE_010

Consorzio di bonifica Bassa Friulana - Udine

Deliberazione del Presidente di data 13.3.2014 (Estratto) - Progetto n. 462 - DR n. 3501, dd. 21/11/2007 (BI 026/07). Realizzazione di un impianto di sollevamento e distribuzione in pressione di acqua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino e Muzzana. CUP E83B08000230002 - Delibera di deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine dell'acconto dell'80% dell'indennità di asservimento non accettate da ditte varie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

CHE con il Decreto Regionale di delegazione amministrativa intersoggettiva n°3501 dd. 21/11/2007, a firma del Direttore del Servizio bonifica e irrigazione della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna, il Consorzio è stato delegato alla realizzazione dell'intervento di "Realizzazione di un impianto di sollevamento e distribuzione in pressione di acqua ad uso irriguo nei Comuni di Carlino

e Muzzana" ed a provvedere alle eventuali espropriazioni, occupazioni temporanee e d'urgenza ed agli asservimenti;

(omissis)

CHE i terreni da asservire permanentemente per la realizzazione delle opere di cui al titolo, andranno asserviti a favore della "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO", secondo quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. n°16/2002 e successive modifiche e integrazioni;

(omissis)

DELIBERA

a) di considerare le premesse di cui in narrativa parte integrante della presente deliberazione;
b) di approvare il deposito dell'acconto dell'80% dell'indennità provvisoria di asservimento, come in premessa determinata a sensi di legge, ammontante a complessivi € 6.483,56 (Euro seimilaquattrocentottantatre/56), ed il suo deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Udine a nome delle Ditte aventi diritto, secondo gli importi di seguito indicati;
c) di addivenire con le Ditte predette all'istituzione delle servitù (come meglio identificato negli elaborati grafici in atti), a favore della "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DEMANIO IDRICO" dei beni sotto specificati e precisamente:

COMUNE DI CARLINO:

1) fg. 9 mapp.le 84
superf. presunta da asservire: mq 215
Deposito a titolo acconto 80% dell'indennità = € 228,76
Importo totale deposito a titolo Acconto 80% = € 228,76
ditta catastale/attuale: Tonelli Sandro nt. Il 15/03/1968 a Palmanova
C.F. TNLSDR68C15G284N propr. per 1/1 € 228,76
2) fg. 20 mapp.le 19
superf. presunta da asservire: mq 46
Deposito a titolo acconto 80% dell'indennità = € 48,94
Importo totale deposito a titolo Acconto 80% = € 48,94
ditta catastale/attuale: Franchin Elsa nt. il 26/03/1924 a Santa Margherita d'Adige
C.F. FRNLSE24C66I226M propr. per 6/18 € 16,31
Vitulo Arianna nt. il 31/01/1968 a Latisana
C.F. VTLRNN68A71E473L propr. per 1/18 € 2,72
Vitulo Micaela nt. il 13/10/1966 a Brescia
C.F. VTLMCL66R53B157V propr. per 1/18 € 2,72
Vitulo Michele nt. il 20/12/1968 a Latisana
C.F. VTLMHL68T20E473K propr. per 1/18 € 2,72
Zaglia Giorgio nt. il 14/03/1956 a Latisana
C.F. ZGLGRG56C14E473K propr. per 3/18 in sep.dei beni € 8,16
Zaglia Paolo nt. il 17/08/1948 a Montagnana
C.F. ZGLPLA48M17F394F propr. per 3/18 in sep. dei beni € 8,16
Zaglia Roberto nt. il 23/10/1965 a Latisana
C.F. ZGLRRT65R23E473L propr. per 3/18 € 8,15
3) fg. 21 mapp.le 6
superf. presunta da asservire: mq 28
Deposito a titolo acconto 80% dell'indennità = € 29,79
Importo totale deposito a titolo Acconto 80% = € 29,79
ditta catastale/attuale: Bragagnolo Laura nt. il 13/04/1938 a San Giorgio di Nogaro
C.F. BRGLRA38D53H895D propr. in regime di comunione beni € 14,89
Dal Sasso Adriano nt. il 08/08/1937 a Bolzano Vicentino
C.F. DLSDRN37M08A954K propr. in regime di comunione beni € 14,90
4) fg. 25 mapp.le 86
superf. presunta da asservire: mq 25
Deposito a titolo acconto 80% dell'indennità = € 26,60
fg. 25 mapp.le 88
superf. presunta da asservire: mq 1.692
Deposito a titolo acconto 80% dell'indennità = € 1.800,28
Importo totale deposito a titolo Acconto 80% = € 1.826,88

ditta catastale/attuale: Sbicego Dino nt. il 12/12/1941 a Sossano
C.F. SBCDNI41T12I867Z propr. per 1/1 € 1.826,88

5) fg. 9 mapp.le 86
superf. presunta da asservire: mq 383
Deposito a titolo acconto 80% dell'indennità = € 468,79
Importo totale deposito a titolo Acconto 80% = € 468,79
ditta catastale/attuale: Ghenda Fausto nt. Il 10/10/1971 a Palmanova per 1/3
C.F. GHNFST71R10G284E € 156,26
Ghenda Tiziano nt. Il 20/08/1965 a Palmanova per 1/3-
C.F. GHNTZN65M20G284K € 156,26
Pevere Maria Angela nt. Il 17/03/1939 a Marano Lagunare per 1/3
C.F. PVRMNG39C57E910K € 156,27

6) fg. 14 mapp.le 37 sub. 1
superf. presunta da asservire: mq 1.255
Deposito a titolo acconto 80% dell'indennità = € 1.335,32
Importo totale deposito a titolo Acconto 80% = € 1.335,32
ditta catastale/attuale: La Muzzanella S.r.l. - Società Agricola con sede in Pordenone
C.F. 10675340151 propr. per 1/1 € 1.335,32

7) fg. 15 mapp.le 20
superf. presunta da asservire: mq 37
Deposito a titolo acconto 80% dell'indennità = € 39,37
fg. 15 mapp.le 39
superf. presunta da asservire: mq 71
Deposito a titolo acconto 80% dell'indennità = € 75,54
Importo totale deposito a titolo Acconto 80% = € 114,91
ditta catastale/attuale: Cecchetto Baldassare nt. Il 15/11/1933 a Castegnero
C.F. CCCBDS33S15C056T propr. per 1/1 € 114,91

8) fg. 20 mapp.le 9
superf. presunta da asservire: mq 996
Deposito a titolo acconto 80% dell'indennità = € 1.059,74
fg. 20 mapp.le 10
superf. presunta da asservire: mq 1.288
Deposito a titolo acconto 80% dell'indennità = € 1.370,43
Importo totale deposito a titolo Acconto 80% = € 2.430,17
ditta catastale/attuale: Bruttomesso Agnese nt. il 20/05/1939 a Villaga
C.F. BRTGNS39E60L952T usufrutto con diritto di accrescimento per 1/8 in regime di comunione dei beni
Sbicego Adriano nt. il 23/10/1968 a Latisana
C.F. SBCDRN68R23E473F € 1.215,08
nuda propr. per 1/2 in separazione beni
Sbicego Claudio nt. il 15/10/1959 a San Michele al Tagliamento
C.F. SBCCLD59R15I040H € 1.215,09
nuda propr. per 1/2 bene personale
Sbicego Pio nt. il 01/07/1931 a Sossano
C.F. SBCPIO31L01I867Y usufrutto con diritto di accrescimento per 1/8 in regime di comunione dei beni
Sbicego Pio nt. il 01/07/1931 a Sossano
C.F. SBCPIO31L01I867Y usufrutto con diritto di accrescimento per 3/4 bene personale

(omissis)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat
IL SEGRETARIO:
Luca Gargioli

14_14_3_AVV_IRISACQUA AVVISO PROCEDURA VIA_001

Irisacqua Srl - Gorizia

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del "Progetto dei lavori di adeguamento normativo e messa in sicurezza di n. 11 sfioratori di piena in Comune di Monfalcone (GO), secondo stralcio, intervento 2 - Via dei Boschetti".

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che in data 17 marzo 2014 la società Irisacqua Sr.l., con sede in Gorizia (GO), Via IX Agosto n.10, in qualità di proponente, ha depositato presso la Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA - della Regione FVG, e presso il Comune di Monfalcone (GO) lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA del "Progetto dei lavori di adeguamento normativo e messa in sicurezza di n. 11 sfioratori di piena in Comune di Monfalcone (GO), secondo stralcio, intervento 2 - Via dei Boschetti". Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio VIA della Regione FVG e presso il Comune di Monfalcone (GO).
Gorizia, 14 marzo 2014

IL LEGALE RAPPRESENTANTE IRISACQUA S.R.L.:
dott. Paolo Lanari

14_14_3_AVV_PROV PORDENONE DECR 5671 ESPROPRIO_004

Provincia di Pordenone - Settore Viabilità Stradale - Ufficio Espropri

Decreto di esproprio Rep. n. 5671 del 17/03/2014 (Estratto). Realizzazione di una rotatoria tra la SP n. 65 "Dei Templari" e la SP n. 72 "Della Comina" e le SSCC "Via Pordenone" e "Via Villa d'Arco" in Comune di San Quirino (PN). Espropriazione per pubblica utilità. Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/2001 ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

1. Di disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 11 e 14, dell'art. 26 comma 11, ed art. 23 del D.P.R. 327/2001, a favore della PROVINCIA di PORDENONE (c.f. 00137050936), con sede in Largo San Giorgio n. 12, l'espropriazione degli immobili interessati dai lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. n° 65 "dei Templari" e la S.P. n° 72 "della Comina" e le SS.CC. "Via Pordenone" e "Via Villa d'Arco" in Comune di San Quirino (PN)
Catasto Terreni - Comune di San Quirino (PN)
Fg. 56 mapp. 99 (intero mappale) di Ha 00.00.70.=
Ditta:
REDIVO Albina nata a Roveredo in Piano (PN) il 30/01/1888 (c.f. RDVLBN88A70H609U) piena proprietà per 1/4 e usufruttuaria per ¼,
REDIVO Fortunato nato a Roveredo in Piano (PN) il 24/02/1912 (c.f. RDVFTN12B24H609F) nuda proprietà per ¼,
REDIVO Giovanna nata a Roveredo in Piano (PN) il 11/01/1882 (c.f. RDVGNN82A51H609A) piena proprietà per 1/4 e usufruttuaria per ¼,
REDIVO Pietro nato a Roveredo in Piano (PN) il 10/07/1890 (c.f. RDVPTR90L10H609H) nuda proprietà per ¼,
Indennità di esproprio:

€ 126,00.=, (diconsi euro centoventisei/00), su cui non verrà applicata, al momento dello svincolo alcuna ritenuta a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto le aree risultano ricadenti in "E5", zona di preminente interesse agricolo;
2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. F) TU, che il passaggio delle proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;

(omissis)

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente TAR ai sensi dell'art.53 TU entro 60 giorni dal ricevimento della notifica da parte degli interessati, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.
Pordenone, 17 marzo 2014

IL DIRIGENTE:
arch. Eddi Dalla Betta

14_14_3_CNC_AZ OSP SMA ANGELI REVOCA INCARICO CHIRURGIA_012

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone

Comunicato di revoca dell'avviso pubblico, per titoli e colloquio per il conferimento di incarico di Direzione di struttura complessa di chirurgia della mano e microchirurgia. Pubblicato sul BUR n. 49 del 4 dicembre 2013.

Si rende noto che, in esecuzione del decreto DG n. 35 del 21/02/2014, è stata disposta la revoca della procedura, e conseguente avviso pubblico, per il conferimento dell'incarico di Dirigente Medico - Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia della Mano e Microchirurgia, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 49 del 04/12/2013.

IL RESPONSABILE AD INTERIM
S.C. POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE:
dr.ssa Tecla Del Dò

14_14_3_CNC_AZ SS1 SORTEGGIO ANESTESIA_006

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" - Trieste

Pubblicazione data sorteggio componenti Commissione concorso pubblico.

In data 05.05.2014 alle ore 9.30, nella Sala B dell' A.S.S. n. 1 - Triestina, al III p. di via del Farneto n. 3 - Trieste, la Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:
1 posto di dirigente medico in disciplina "Anestesia e Rianimazione"

IL TITOLARE DELLA P.O.
ACQUISIZIONE E CARRIERA DEL PERSONALE:
dott. Gabriele Bosazzi

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali